SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° febbraio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2016, n. **260**.

Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, e in particolare l'articolo 7-*bis*, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 marzo 2016;

Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 4, è soppresso il primo periodo;

2) al comma 5, la parola «novantasei» è sostituita dalla parola «novanta»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Nell'ambito della Segreteria generale, opera l'Autorità nazionale - UAMA di cui all'articolo 7-*bis* della legge 9 luglio 1990, n. 185, che attende al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e dei certificati per le imprese e agli altri compiti previsti dalla predetta legge e successive modificazioni; nonché segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti alla politica di esportazione ed importazione dei materiali a doppio uso.»;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1 le parole «, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «; promuove la cultura della legalità; definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti e con le altre direzioni generali, le misure in materia di sicurezza del personale e degli uffici centrali e all'estero, dando ad esse attuazione per la parte non di competenza di altri uffici o strutture.»;

2) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le funzioni di ispettore sono attribuite altresì al dirigente di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, lettera *b)*, numero 4)»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole «Politica europea di sicurezza e difesa» sono sostituite dalle seguenti «Politica di sicurezza e di difesa comune»;

2) al comma 3, lettera *b)*, le parole «G8/G20» sono sostituite dalle parole «relativi ai gruppi dei Paesi più industrializzati»;

3) al comma 3, le lettere *e)* ed *f)* sono sostituite dalla seguente: «d-*bis*) tratta le questioni relative alle organizzazioni e istituzioni internazionali competenti per le materie di cui alle lettere da *a)* a *d)*»;

4) al comma 4, lettera *d)*, le parole «l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti» sono sostituite dalle seguenti «la Scuola nazionale dell'amministrazione»;

5) al comma 5, lettera *b)*, dopo le parole «degli addetti scientifici» sono aggiunte le seguenti: «e il collegamento con gli enti gestori di lingua e cultura italiana»;

6) al comma 5, la lettera *i)* è soppressa e dopo la lettera *e)* è inserita la seguente: «e-*bis*) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni internazionali per la cooperazione economica e commerciale e quelle relative alla tutela della proprietà intellettuale»;

7) al comma 7, lettera *c)*, le parole «, linguistica e scolastica» sono soppresse;

8) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo attende ai compiti ad essa assegnati dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, e in particolare:

a) cura, d'intesa con le altre direzioni generali competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione per lo sviluppo nell'ambito delle relazioni bilaterali, con le organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea, ivi incluse quelle relative agli strumenti finanziari europei in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato nonché al Fondo europeo di sviluppo, con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in materia di finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli strumenti innovativi;

b) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nell'elaborazione degli indirizzi per la programmazione della cooperazione allo sviluppo in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, concorrendo alla definizione della programmazione annuale per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125, con il contributo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17 della legge medesima, e avvalendosi, per i profili finanziari, della società Cassa depositi e prestiti SpA;

c) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nella definizione dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali e dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge medesima, e nell'individuazione degli interventi di emergenza umanitaria di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125;

d) negozia gli accordi con i Paesi partner per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e gli altri accordi internazionali in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo;

e) valuta l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica il raggiungimento degli obiettivi programmatici, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125;

f) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, indirizzo, controllo e vigilanza in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti con la medesima Agenzia e con la società Cassa depositi e prestiti SpA per le finalità di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125;

g) assicura i servizi di segretariato e di supporto del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo e del Comitato congiunto;

h) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, in tutte le altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125;

i) cura i compiti e le funzioni derivanti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 non trasferiti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.»;

9) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis*. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo include non più di sette uffici di livello dirigenziale non generale. I servizi di segretariato di cui al comma 8, lettera *g)*, sono posti alle dipendenze di dirigenti o di funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8 la Direzione generale opera in raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con modalità stabilite nella convenzione stipulata tra il Ministro e la predetta Agenzia ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.»;

10) al comma 9, lettera *o)*, le parole «dell'Istituto diplomatico, che segue altresì» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione con cui segue»;

e) all'articolo 8, comma 1 le parole «inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici» sono sostituite dalle seguenti «attinenti all'ambito di competenza del Ministero»;

f) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis (Funzioni attribuibili a dirigenti)*. — 1. Al personale dirigente di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuiti incarichi presso l'amministrazione centrale e posti-funzione presso uffici all'estero nel rispetto dei seguenti limiti complessivi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni:

a) otto unità di livello dirigenziale generale;

b) trentasette unità di livello dirigenziale non generale dell'area amministrativa;

c) otto unità di livello dirigenziale non generale dell'area della promozione culturale.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera *a)* sono individuate fra le seguenti posizioni organizzative:

a) direttore generale della Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;

b) consiglieri ministeriali presso l'amministrazione centrale in numero non superiore a sette, di cui:

1) tre per consulenza, ricerca, studio e coordinamento in materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal presente decreto;

2) due con le funzioni di vice direttore generale/direttore centrale presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;

3) uno con le funzioni di coordinatore dell'attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3;

4) uno con funzioni di ispettore presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

c) non più di tre posti funzione di capo di consolato generale;

d) non più di un posto-funzione di esperto amministrativo capo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, anche con competenza estesa su più Paesi.

3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera *b)* sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative:

a) dieci incarichi di capi di uffici dirigenziali non generali presso l'amministrazione centrale, determinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;

b) non oltre cinque ulteriori incarichi di capo di ufficio dirigenziale non generale presso l'amministrazione centrale, individuati nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;

c) consiglieri ministeriali in numero non superiore a quindici per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio o per attività ispettiva in materia amministrativa e contabile presso gli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale;

d) non più di dodici posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato o di collaborazione nei consolati generali;

e) non più di dieci posti-funzione di esperto amministrativo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307.

4. Le funzioni di cui al comma 1, lettera *c)* sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative:

a) non più di otto incarichi di consulenza, ricerca e studio per la programmazione della promozione culturale presso la Direzione generale per il sistema Paese;

b) non più di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale presso la Direzione generale per il sistema Paese, individuato nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;

c) non più di sei incarichi di direttore di istituti italiani di cultura.

5. Gli incarichi dirigenziali presso l'amministrazione centrale di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono attribuibili a funzionari della carriera diplomatica, ad eccezione della titolarità degli uffici di cui al comma 3, lettera *b)*, e al comma 4, lettera *b)*, che, sentito il Consiglio di amministrazione, può essere conferita a funzionari della carriera diplomatica o a dirigenti.

6. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente al conferimento di incarichi presso l'amministrazione centrale, la destinazione a funzioni presso uffici all'estero di cui al presente articolo resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare dagli articoli 34, 110 e 110-*bis*, primo comma, del precitato decreto.»;

g) l'articolo 10 è abrogato;

h) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«1. Restano ferme le disposizioni in materia di dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 2.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, sono soppresse le parole da «e comunicate» fino alla fine del comma.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368 e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2016

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 196

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni è il seguente:

«Art. 17. Regolamenti.

(*Omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

(*Omissis*).

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 15 marzo 1997 n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario.

— La legge 6 febbraio 1985, n. 15 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1985,n. 39.

— La legge 9 luglio 1990, n. 185 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 1990, n. 163.

— Il testo dell'art. 7-*bis* della legge 9 luglio 1990, n. 185 è il seguente:

«Art. 7-*bis*. Ministero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA).

1. L'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA è diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri. L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 30.

1-*bis*. Il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorità nazionale - UAMA è a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie.

2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui all'art. 3.

— La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1990, n. 302.

— La legge 11 agosto 2014, n. 125 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 2014, n. 199.

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinarioIl decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2000, n. 290.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2010, n. 85.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2010, n. 145.

— Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:

«Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008 , secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera *a)*, da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei princìpi di cui al presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-*bis*. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1. Amministrazione centrale

1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri è articolata nelle seguenti strutture di primo livello:

a) segreteria generale;

b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;

c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

d) Direzioni generali:

1) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza;

2) Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali;

3) Direzione generale per l'Unione europea;

4) Direzione generale per la promozione del sistema Paese;

5) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

7) Direzione generale per le risorse e l'innovazione;

8) Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;

e) Servizi:

1) Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale;

2) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.

2. Ciascun direttore generale è coadiuvato da Vice direttori generali/Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di venti, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice direttore generale/Direttore centrale con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale.

3. Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e l'innovazione viene conferito, ai sensi dell' art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualità di consiglieri ministeriali.

4. Presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, un incarico di Vice direttore generale/Direttore centrale può essere attribuito ad un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento delle funzioni vicarie del direttore generale.

5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di *novanta* unità, nonché alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell' art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni.».

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2. Segretario generale

1. Nell'ambito delle funzioni previste dall' art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la continuità delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attività.

2. Il Segretario generale è assistito da un Vice Segretario generale cui sono conferite le funzioni vicarie. Essi si avvalgono delle unità e degli uffici della segreteria generale.

3. La funzione di coordinamento è volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero.

3-bis. *Nell'ambito della segreteria generale, opera l'Autorità nazionale - UAMA di cui all'art.* 7-bis *della legge 9 luglio 1990, n. 185, che attende al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e dei certificati per le imprese e agli altri compiti previsti dalla predetta legge e successive modificazioni; nonché segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti alla politica di esportazione ed importazione dei materiali a doppio uso.*

4. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di più Direzioni generali e Servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.».

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 4. Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'amministrazione; *promuove la cultura della legalità; definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti e con le altre direzioni generali, le misure in materia di sicurezza del personale e degli uffici centrali e all'estero, dando ad esse attuazione per la parte non di competenza di altri uffici o strutture.*

2. L'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il Vice ispettore generale sono coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. *Le funzioni di ispettore sono attribuite altresì al dirigente di cui all'art. 10, comma 2, lettera* b)*, numero 4).*

3. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.».

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 5. Direzioni generali

1. La Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza attende ai seguenti compiti:

a) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, ivi comprese - in raccordo con la Direzione generale per l'Unione europea e per assicurarne l'unitarietà - quelle della Politica estera e di sicurezza comune e della *Politica di sicurezza e di difesa comune*, nonché le questioni attinenti all'Alleanza Atlantica, all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti ed alla non proliferazione;

b) tratta le questioni politiche di competenza del sistema delle Nazioni Unite;

c) cura, in raccordo con le altre Direzioni generali interessate, la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani;

d) cura la cooperazione internazionale contro le minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale ed il narcotraffico;

e) segue le tematiche politiche e di sicurezza inerenti ai processi G8/G20;

f) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'America settentrionale, la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa orientale non membri dell'Unione europea, i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo e del Medio Oriente, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale;

g) cura la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera *f)*.

2. Al direttore generale per gli affari politici e di sicurezza, nella sua qualità di Direttore politico, spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale.

3. La Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali attende ai seguenti compiti:

a) cura i processi e le materie relativi alla governance globale;

b) segue le tematiche economiche, finanziarie e globali inerenti ai processi *relativi ai gruppi dei Paesi più industrializzati*;

c) tratta le questioni relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia e dell'ambiente;

d) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la coerenza delle politiche di sostenibilità;

d-bis*) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali competenti per le materie di cui alle lettere da* a) *a* d)*;*

g) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia centro-meridionale e sud-orientale, dell'Estremo Oriente e Oceania, dell'America centrale e meridionale, dell'Africa sub-sahariana, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale;

h) cura la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera *g)*.

4. La Direzione generale per l'Unione europea attende ai seguenti compiti:

a) cura le attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea, sul funzionamento dell'Unione europea e dell'EURATOM;

b) concorre con le altre competenti amministrazioni dello Stato alla definizione delle posizioni italiane e ne assicura la rappresentazione e la coerenza presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea; cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea, ivi compreso, in raccordo con la Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza, il Servizio europeo per l'azione esterna;

c) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea;

d) collabora *la Scuola nazionale dell'amministrazione* nella formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie;

e) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi membri e candidati dell'Unione europea, i Paesi dello Spazio economico europeo, nonché i Paesi dei Balcani, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale;

f) cura la partecipazione italiana alle attività delle altre cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.

5. La Direzione generale per la promozione del sistema Paese attende ai seguenti compiti:

a) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, anche attraverso la rete degli uffici all'estero, la coerenza complessiva delle attività di promozione, sostegno e valorizzazione con l'estero del Paese e di tutte le sue componenti;

b) cura la diffusione della lingua, della cultura, della scienza, della tecnologia e della creatività italiane all'estero, anche attraverso il coor-

dinamento e la gestione della rete degli istituti di cultura e degli addetti scientifici *e il collegamento con gli enti gestori di lingua e cultura italiana*; tratta le questioni culturali e scientifico-tecnologiche in relazione a enti e organizzazioni internazionali;

c) promuove, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, anche in relazione ad enti di rispettivo riferimento, l'internazionalizzazione del sistema Paese e segue i rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

d) promuove e sviluppa, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire gli investimenti esteri in Italia;

e) partecipa alle attività e si coordina con gli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;

e-bis*) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni internazionali per la cooperazione economica e commerciale e quelle relative alla tutela della proprietà intellettuale;*

f) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attività presso università ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonché l'attività presso università ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani;

g) cura le attività di competenza del Ministero degli affari esteri relative alle borse di studio, nonché agli scambi giovanili;

h) promuove, d'intesa con le competenti amministrazioni pubbliche, la collaborazione internazionale e bilaterale nel settore dello sport;

i) (Soppressa).

6. Al direttore generale per la promozione del sistema Paese spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni tematiche e geografiche riguardanti la promozione nel loro insieme delle componenti del sistema Paese e il sostegno alle loro esigenze complessive.

7. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti:

a) promuove, sviluppa e coordina le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;

b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo;

c) cura la promozione sociale delle collettività italiane all'estero;

d) provvede agli affari consolari;

e) segue, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, le questioni concernenti gli stranieri in Italia;

f) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.

8. *La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo attende ai compiti ad essa assegnati dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 e in particolare:*

a) *cura, d'intesa con le altre direzioni generali competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione per lo sviluppo nell'ambito delle relazioni bilaterali, con le organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea, ivi incluse quelle relative agli strumenti finanziari europei in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato nonché al Fondo europeo di sviluppo, con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in materia di finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli strumenti innovativi;*

b) *coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nell'elaborazione degli indirizzi per la programmazione della cooperazione allo sviluppo in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, concorrendo alla definizione della programmazione annuale per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'art. 21 della legge 11 agosto 2014 n. 125, con il contributo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo Sviluppo di cui all'art. 17 della legge medesima, e avvalendosi, per i profili finanziari, della società Cassa Depositi e Prestiti SpA;*

c) *coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nella definizione dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali e dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014 n. 125, per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'art. 21 della legge medesima, e nell'individuazione degli interventi di emergenza umanitaria di cui all'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125;*

d) *negozia gli accordi con i Paesi partner per la disciplina degli interventi di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e gli altri accordi internazionali in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo;*

e) *valuta l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la verifica del il raggiungimento degli obiettivi programmatici, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125;*

f) *coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, nell'esercizio del poteri di coordinamento, indirizzo, controllo e vigilanza in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti con la medesima Agenzia e con la società Cassa Depositi e Prestiti Spa per le finalità di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125;*

g) *assicura i servizi di segretariato e di supporto del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo e del Comitato congiunto;*

h) *coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, in tutte le altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125;*

i) *cura i compiti e le funzioni derivanti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 non trasferiti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.*

*8-*bis. *La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo include non più di sette uffici di livello dirigenziale non generale. I servizi di segretariato di cui al comma 8, lettera* g)*, sono posti alle dipendenze di dirigenti o di funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8 la Direzione generale opera in raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con modalità stabilite nella convenzione stipulata tra il Ministro e la predetta Agenzia ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera* e)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.*

9. La Direzione generale per le risorse e l'innovazione attende ai seguenti compiti:

a) assicura la programmazione e la coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie;

b) promuove l'innovazione organizzativa e la semplificazione normativa e delle procedure amministrative;

c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;

d) predispone il bilancio e cura l'allocazione strategica delle risorse finanziarie;

e) cura il reclutamento, la gestione ed i movimenti del personale;

f) promuove l'attuazione di politiche del personale per le pari opportunità;

g) cura la liquidazione del trattamento economico spettante al personale e provvede ai rimborsi per viaggi e trasporti;

h) provvede alla determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale;

i) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;

l) tratta il contenzioso del personale e provvede ai procedimenti disciplinari;

m) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva integrativa;

n) concorre alla promozione della presenza di personale italiano presso le organizzazioni internazionali;

o) provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri, *d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione con cui segue* la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.

10. La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni attende ai seguenti compiti:

a) tratta le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali;

b) provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse dell'amministrazione degli affari esteri;

c) dispone finanziamenti alle sedi all'estero e provvede ai relativi controlli;

d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche;

e) promuove la digitalizzazione dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative infrastrutture; cura la sicurezza informatica;

f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attività nei settori della cifra e delle comunicazioni;

g) cura la ricezione, la spedizione e la distribuzione del corriere diplomatico e della corrispondenza ordinaria;

h) promuove l'innovazione tecnologica negli ambiti di competenza.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 8. Comitati

1. Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro può istituire con proprio decreto, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, speciali comitati per l'esame di questioni *attinenti all'ambito di competenza del Ministero*, affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 12. Variazioni e storni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio di carattere compensativo, che comportino storni da un titolo all'altro, sono disposte dal titolare dell'ufficio all'estero con proprio decreto.».

Note all'art. 4:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, vedi nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 2008, n. 15.

17G00014

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2016.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Marano di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 2016 con il quale, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli) è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco eletto nelle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013;

Considerato che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Marano di Napoli (Napoli) è affidata, per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta da:

dott. Antonio Reppucci, prefetto;

dott.ssa Maria Lodovica De Caro, viceprefetto;

dott. Francesco Greco, funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2016

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2017 foglio n. 37

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Marano di Napoli (Napoli) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il comune ha attraversato, nel 2012, un periodo di instabilità politica culminato con le dimissioni del sindaco che hanno determinato la fattispecie dissolutoria, ex art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL), del consiglio comunale, sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2012. Al termine della gestione commissariale che ne è derivata, è stato avviato un attento monitoraggio sull'attività dell'ente, a seguito delle segnalazioni dell'organo straordinario circa l'esigenza di approfondire alcune criticità afferenti il settore urbanistico, quello finanziario, nonché gli affidamenti di lavori pubblici.

Dai primi accertamenti eseguiti all'indomani dell'insediamento dell'amministrazione eletta nel 2013 circa l'eventuale sussistenza di cause ostative all'espletamento del mandato da parte dei nuovi organi, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono emerse circostanze meritevoli di considerazione, confermate dall'attività di osservazione delle forze dell'ordine che ha evidenziato la fitta rete di parentele, le frequentazioni e le cointeressenze che legano amministratori ed alcuni dipendenti ad esponenti di famiglie camorristiche egemoni sul territorio.

I segnali di attenzione registrati in relazione all'azione amministrativa del comune hanno indotto il Prefetto di Napoli, con decreto del 17 marzo 2016, poi prorogato, a disporre una mirata attività di accesso nel comune di Marano di Napoli, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del citato TUOEL.

La commissione incaricata delle verifiche ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto - sentito nella seduta del 20 ottobre 2016 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica e D.D.A. di Napoli e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord - ha trasmesso l'allegata relazione del 26 ottobre 2016, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143.

Il 3 maggio 2016, nel corso dell'accesso ispettivo, il sindaco ha rassegnato, ai sensi dell'art. 53 del TUOEL, le dimissioni dalla carica, che hanno dato luogo allo scioglimento del consiglio comunale ed alla contestuale nomina, con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2016, di un commissario straordinario per la provvisoria gestione amministrativa del comune, ai sensi dell'art. 141 del TUOEL.

I lavori svolti dalla commissione hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la locale consorteria.

Negli ultimi anni, in alcuni comuni della provincia di Napoli, si è creata una situazione di grave allarme sociale a causa della particolare invasività della camorra nelle istituzioni, che ha reso più volte necessario l'intervento dello Stato, con l'adozione della misura dello scioglimento delle rappresentanze elettive, per recidere i legami con la criminalità organizzata, a difesa degli interessi delle collettività.

In particolare, è significativo che il comune di Marano di Napoli insista in un territorio connotato dalla presenza stabile di gruppi criminali camorristici che mostrano un'accentuata tendenza all'infiltrazione nel tessuto economico ed amministrativo, circostanza attestata dal fatto che ben sei comuni situati a breve distanza dall'ente, e quindi compresi in un contenuto ambito territoriale, siano stati in passato sciolti - alcuni anche più volte - ai sensi dell'art. 143 del TUOEL. Lo stesso comune di Marano di Napoli era stato già raggiunto dalla misura dissolutoria nel 1991.

A Marano di Napoli coesistono da tempo due clan che - dediti al traffico internazionale di stupefacenti, al riciclaggio di denaro sporco e alle speculazioni edilizie - conducono le attività illecite in base ad un tacito accordo, attraverso i propri referenti, che gestiscono le estorsioni ed il gioco d'azzardo, esercitando anche il credito usuraio.

Le organizzazioni criminali dell'area maranese, proprio in ragione della coesione tra gruppi, hanno mantenuto saldamente il controllo del territorio ed hanno imposto un condizionamento generale, anche attraverso alcune famiglie di imprenditori - qualificate dall'autorità giudiziaria quali bracci imprenditoriali dei clan camorristici - che, secondo quanto emerge dalla relazione d'accesso, sono state coinvolte in alcune vicende amministrative, illustrate nel prosieguo, ed hanno svolto il ruolo di fiancheggiatori e di prestanome della consorteria.

Le elezioni che si sono tenute nel maggio 2013 non hanno portato un reale rinnovamento della compagine elettiva, poiché dei 24 consiglieri e 7 assessori in carica, oltre un terzo aveva ricoperto cariche nella consiliatura iniziata nel 2011. Qualche amministratore era presente anche nell'amministrazione eletta nel 2006. Il sindaco, in particolare, è stato consigliere comunale sia nel 2006 che nel 2011.

Nel contesto ambientale sopra descritto, risultano indicativi i vincoli familiari, le frequentazioni e la comunanza di interessi economici, che costituiscono la base di un collaudato sistema di gestione amministrativa, volta a favorire gli interessi illeciti delle cosche locali, attraverso procedure apparentemente lecite.

Rilevano, in tal senso, i legami parentali dei membri della famiglia del primo cittadino con esponenti del clan egemone e le parentele o le affinità di alcuni amministratori con soggetti appartenenti o riconducibili alle locali cosche. Alcuni dei predetti amministratori hanno anche rivestito cariche apicali all'interno dell'organo consiliare nell'attuale e in pregresse consiliature.

La fitta rete di parentele o i collegamenti con le famiglie camorristiche locali non si riscontrano solo tra gli amministratori, atteso che il 15% dei dipendenti del comune vanta vincoli familiari con esponenti della consorteria ed alcuni di essi risultano coinvolti in procedimenti penali o in indagini per violazioni commesse per agevolare le attività imprenditoriali di appartenenti al clan.

Assumono un particolare significato, alla luce dei fatti evidenziati dalla commissione d'accesso, la vicinanza familiare e la contiguità con ambienti criminali di alcuni dipendenti, inseriti in uffici notoriamente esposti al rischio di corruttela e di interferenza, nonché i rapporti emersi dalle indagini dell'autorità giudiziaria tra i funzionari dell'ufficio tecnico e le imprese gestite dalle famiglie imprenditoriali camorristiche di cui si è fatto cenno in precedenza.

La descritta situazione, unitamente alla mancata copertura delle posizioni apicali e di parte della dotazione organica - che registra circa il 50% di vacanze di personale - ha fattivamente contribuito ad aggravare la capacità di gestire l'amministrazione determinando una macchina amministrativa assolutamente inadeguata che ha costituito il veicolo per coltivare gli interessi camorristici.

Alcune vicende analizzate nel corso dell'accesso attestano, inequivocabilmente, come le scelte dell'amministrazione siano state indirizzate con l'intento di avvantaggiare il sodalizio ovvero siano state improntate a logiche clientelari o personali degli amministratori. Per contro, secondo ipotesi investigative, l'apporto del primo cittadino è stato talmente apprezzato dalla criminalità organizzata da indurre il clan ad intervenire su un consigliere affinché non sfiduciasse il sindaco allorché, nel dicembre 2015, si stavano delineando le condizioni che avrebbero potuto condurre ad una crisi dell'amministrazione comunale.

Il Prefetto sottolinea l'intreccio di interessi economici di un amministratore il quale, oltre ad aver ricoperto una importante carica all'interno del consiglio comunale, svolge la funzione di sindaco in due società riconducibili alla locale cosca, di cui una sottoposta nel 2011 a sequestro preventivo da parte della Direzione distrettuale antimafia.

Anche in un'altra occasione, l'amministrazione comunale ha coltivato gli interessi privati di congiunti degli amministratori, favorendo la persistenza di una grave situazione di illegalità, peraltro generalizzata. Si tratta della mancata assegnazione degli stand del mercato ortofrutticolo comunale occupati, *sine titulo* ed in assenza del versamento del corrispettivo al comune, da soggetti, molti dei quali collegati alla criminalità organizzata, tra cui uno stretto parente del sindaco.

Gli appalti pubblici rappresentano una decisa attrazione per gli appetiti delle organizzazioni criminali ed in particolare le relazioni familiari e sociali, le conoscenze, l'assenza di controlli da parte dell'ente, unitamente ad un'azione amministrativa non improntata a rigidi principi di efficienza, correttezza e trasparenza costituiscono le condizioni che rendono l'attività contrattuale vulnerabile alla penetrazione malavitosa.

Nel corso dell'accesso è stato riscontrato il frequente ricorso alla proroga degli affidamenti con l'elusione delle soglie minime che rendono obbligatoria la richiesta di certificazione antimafia. Inoltre, sono stati dilatati i tempi per l'esecuzione di alcuni lavori - come, ad esempio, gli interventi di riqualificazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata - mentre, talora, l'azione amministrativa dell'ente è risultata anche troppo rapida - come nel caso degli incarichi di progettazione a professionisti esterni.

Dall'accesso è emersa, in particolare, la vicenda del mancato abbattimento di una struttura abusiva, situata in un'area ove era in programma la realizzazione, con fondi regionali, di una strada comunale, previa espropriazione alcuni terreni di proprietà anche di uno stretto congiunto del primo cittadino, a sua volta consanguineo di un esponente di rilievo dell'organizzazione malavitosa locale.

La mancata realizzazione dell'opera pubblica e la perdita del finanziamento derivate dal mancato abbattimento dell'immobile hanno arrecato un indubbio vantaggio alla famiglia del sindaco, a discapito della collettività locale che non ha fruito dei benefici derivanti dalla costruzione dell'infrastruttura viaria che avrebbe, peraltro, potuto costituire un volano per l'economia.

Singolare è la circostanza che, nonostante l'infrastruttura non sia stata realizzata, l'ente abbia tempestivamente disposto e liquidato, senza i dovuti accertamenti, gli incarichi di progettazione dell'opera e che sia stato destinatario di compensi incentivanti l'allora responsabile dell'area tecnica, oggi in quiescenza, affine di un soggetto riconducibile al clan. Il predetto dipendente è stato anche individuato quale figura tecnica che ha indirizzato l'azione amministrativa nel settore e che ha segnato l'attività dell'ente, rimasta immutata anche dopo l'avvicendamento del dipendente con i nuovi vertici del settore.

Le stesse condotte dilatorie, che avevano caratterizzato il mancato esproprio dei terreni del congiunto del primo cittadino, hanno connotato la gestione - anche in questo caso imputabile al citato ex responsabile dell'area tecnica - dell'appalto relativo alla costruzione dell'asilo nido del comune, da realizzarsi su un'area confiscata e consegnata al comune, i cui lavori sono stati sospesi immotivatamente ed illegittimamente, per un lungo lasso temporale, nell'interesse del titolare del bene confiscato, referente locale dei due clan maranesi.

Molteplici sono le irregolarità riscontrate, anche dalla magistratura ordinaria, nella gestione dell'appalto per l'ampliamento e la gestione del cimitero comunale, il cui procedimento, avviato nel 2006, non si è ancora concluso. In corso di gara, in relazione ad una richiesta di approfondimenti tecnici del presidente della commissione giudicatrice, veniva espresso un parere legale con il quale si suggeriva di avviare l'esercizio del potere di autotutela con riferimento al bando e agli atti di gara. Nonostante il contrario avviso dell'ufficio legale, il più volte citato ex responsabile dell'area tecnica - divenuto nel frattempo presidente della commissione giudicatrice - ha proseguito la procedura, affidando, nel 2010, la concessione ad una ditta i cui titolari saranno destinatari, nel 2011, di un provvedimento restrittivo in quanto vicini ad un clan camorristico. Si tratta della stessa società che detiene il monopolio degli appalti cimiteriali casertani, colpita da interdittiva antimafia della prefettura di Caserta ed oggi in amministrazione giudiziaria.

Sulla vicenda si registra l'anomala ingerenza del sindaco e del vicesindaco eletti nel 2013 che, con tecniche dilatorie rispetto alla revisione delle procedure e dei termini di realizzazione dell'opera avviata dal commissario, hanno interferito sull'attività gestionale, per modificare le iniziali condizioni contrattuali e per concludere il procedimento con la ditta concessionaria.

Quanto alla gestione delle onoranze funebri, il servizio è affidato all'impresa qualificata dall'autorità giudiziaria quale braccio imprenditoriale del locale clan, di cui si è fatto cenno in precedenza. Risulta dalle indagini della magistratura inquirente che, da tempo, l'impresa ha ottenuto il favor dell'amministrazione comunale, essendo stata sistematicamente informata dai dipendenti dell'ente - ed in particolare da uno di essi che aveva ricevuto somme di denaro in cambio di informazioni - circa i trasporti funebri richiesti da ditte provenienti da altri comuni, in modo da acquisire il monopolio del settore. La situazione è rimasta immutata negli anni, tanto che, recentemente, è stata inumata la salma di un familiare di esponenti dei due clan locali, ad opera della ditta in questione, senza alcuna autorizzazione e in violazione di norme regolamentari.

Nel silenzio generale dell'amministrazione sulla vicenda, è significativa la circostanza che solo il segretario generale dell'ente abbia avviato un'azione disciplinare nei confronti del dipendente comunale consenziente alle operazioni di sepoltura, poi destinato ad altro incarico.

Il condizionamento dell'amministrazione emerge anche da un'altra vicenda: la costruzione, nel 2014, di un'edicola votiva - destinata al capostipite della famiglia imprenditoriale camorristica di cui si è trattato e ad un ex sindaco del comune di Marano di Napoli, coinvolto in un'inchiesta per reati di cui all'art. 416-*bis* nonché parente del sindaco eletto nel 2013 - da parte della ditta appartenente alla stessa famiglia, in assenza di alcuna autorizzazione nonché di iniziative dell'amministrazione finalizzate a ripristinare la legalità. Infatti, l'ordinanza di abbattimento della struttura abusiva sarà adottata solo nel 2015, a seguito di un intervento della locale Tenenza dei Carabinieri.

Nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti la commissione d'accesso ha riscontrato un uso reiterato e censurabile dell'istituto della proroga contrattuale, al quale l'amministrazione ha fatto ricorso fino al marzo 2015, allorché, nelle more del perfezionamento della gara europea per l'affidamento del servizio, è stata espletata una gara a procedura ristretta, aggiudicata in via provvisoria ad un'Associazione temporanea di imprese. L'Associazione non ha, tuttavia, ottenuto l'aggiudicazione definitiva poiché una delle due aziende in raggruppamento temporaneo è risultata destinataria di un'interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Caserta.

Il servizio è stato quindi affidato alla seconda impresa in graduatoria, il cui contratto è stato successivamente risolto per inadempienze legate ad una protratta contestazione degli addetti alla raccolta, che lamentavano il mancato mantenimento del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti in servizio presso la ditta che assicurava la gestione del ciclo dei rifiuti prima del marzo 2015.

Nel mese di aprile 2016, il sindaco, con un discutibile intervento invasivo delle competenze gestionali, ha affidato, con propria ordinanza, il servizio ad una delle ditte facenti parte dell'ATI, vincitrice della gara a procedura ristretta, all'uopo temporaneamente associata con l'impresa destinataria dell'interdittiva antimafia.

Significativi sono i diretti rapporti tra la richiamata ditta ed alcune imprese presenti sul territorio, spesso riconducibili a consorterie criminali - quali quella che gestisce il lavaggio e la manutenzione dei mezzi - ed è parimenti emblematico l'utilizzo di un'area di revisione e ricovero mezzi, di proprietà di affiliati a sodalizi locali.

La Direzione distrettuale antimafia ha esaminato la documentazione relativa all'assegnazione dei lotti all'interno del Piano di insediamento produttivo, poiché molte delle ditte che hanno ottenuto le aree edificabili sono amministrate da soggetti con precedenti penali per associazione mafiosa. A seguito degli accertamenti, il g.i.p. del Tribunale di Napoli ha emesso, il 1° dicembre 2016, un decreto di sequestro preventivo delle opere di urbanizzazione, poste a servizio dell'area industriale realizzata da una ditta di proprietà di soggetti ai quali è stata contestata, unitamente ad altra persona, l'ipotesi di reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, falsità ideologica e falsità materiale commessa in concorso da pubblico ufficiale in atti pubblici. Agli stessi è stata anche contestata l'aggravante del metodo mafioso per aver commesso il fatto in più persone riunite e di aver agito al fine di favorire l'attività dell'associazione camorristica che aveva rilevanti interessi economici nella realizzazione del Piano di insediamento produttivo ...

L'inchiesta ha così confermato la presenza nel contesto maranese di un sistema imprenditoriale incline alla violazione delle norme e collegato ai clan locali, mettendo in luce come alla pervicace pressione criminale non sia stato contrapposto alcun ostacolo o impedimento da parte dell'amministrazione comunale. Ed è proprio la mancanza di controllo che ha consentito la prosecuzione del rapporto concessorio, nonostante le gravi violazioni della regolamentazione comunale e della normativa di riferimento, fino alla realizzazione delle strutture oggi sequestrate, peraltro falsamente collaudate.

Tra le ditte assegnatarie dei lotti è presente anche la società di cui si è trattato in precedenza in relazione all'intreccio di interessi economici tra organi del comune e consorteria, le cui funzioni sindacali vengono svolte da un amministratore dell'ente.

Anche in materia urbanistica l'inerzia del comune ha creato le condizioni favorevoli allo sviluppo di pratiche speculative da parte della criminalità organizzata. Nell'ambito dei Piani di lottizzazione era stato programmato un insediamento abitativo per anni non realizzato, tanto da indurre il presidente della provincia a nominare un commissario *ad acta* incaricato dell'approvazione e del rilascio dei titoli concessori.

Il decorso del tempo e l'inerzia del comune hanno poi reso l'iniziativa non più rispondente agli interessi dell'ente.

Dopo anni di colpevole inattività, l'amministrazione ha, invece, mostrato una immotivata solerzia allorché ha deliberato, in via di autotutela, l'annullamento del provvedimento del commissario *ad acta*, nonostante un parere legale, appositamente richiesto dal responsabile del procedimento ad un consulente del comune, che suggeriva di promuovere un'azione in sede giurisdizionale. La delibera comunale è stata poi annullata dal Tribunale amministrativo regionale per vizi procedurali, con l'effetto di far rivivere il provvedimento commissariale.

Il complessivo comportamento del comune ha favorito, o comunque non ha contrastato, gli interessi dei proprietari delle aree dell'insediamento, alcuni dei quali contigui alla criminalità organizzata.

L'omissione dei controlli ha anche agevolato pratiche edificatorie abusive sul territorio comunale, tra cui quella relativa ad un capannone, di proprietà di una ditta il cui legale rappresentante è un congiunto di esponenti di rilievo del locale clan, ed altri abusi - cui si è già fatto cenno - quali la struttura insistente su un'area di proprietà di uno stretto congiunto del sindaco, l'edicola votiva edificata in una zona centrale del comune, nonché le strutture abusive riconducibili ad una delle predette famiglie di imprenditori, qualificata dall'autorità giudiziaria quale braccio imprenditoriale dei clan camorristici.

La mancanza di controllo dell'azione amministrativa da parte degli organi dell'ente, unitamente ad una gestione della cosa pubblica contraria ai principi di buon governo, si sono tradotti in una grave violazione dei parametri di diligenza e delle regole di buona amministrazione.

Sintomatici della *mala gestio* sono la scarsa capacità di riscossione delle entrate tributarie e dei canoni di utenza nonché le carenze registrate nella gestione del patrimonio pubblico, in relazione al quale l'ente continua ad assicurare la manutenzione dei beni senza incamerare gli introiti dovuti da coloro che ne fruiscono.

Dalla descritta conduzione dell'ente è derivato un vantaggio per alcune famiglie malavitose che - pur in assenza di un contratto ovvero senza pagare i canoni idrici o, ancora, attraverso allacci abusivi alla rete idrica comunale - hanno beneficiato del bene primario. Rileva, ai fini della presente relazione, la circostanza che anche la villa ove dimora uno stretto congiunto del locale capo clan, abusivamente realizzata su un'area di proprietà altrui, sia allacciata alla rete idrica.

Quanto al patrimonio pubblico, il Prefetto evidenzia la situazione di soggetti legati alla criminalità organizzata che occupano alloggi di edilizia pubblica *sine titulo*, senza versare i relativi canoni.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Marano di Napoli (Napoli), volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del citato decreto legislativo n. 267/2000, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire l'affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni elettorali.

L'arco temporale più lungo previsto dalla legge per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriranno il risanamento dell'ente.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo può intervenire quando sia già disposto il provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Marano di Napoli (Napoli), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù degli articoli 144 e 145 del richiamato decreto, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalità e al recupero delle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Ministro dell'interno: MINNITI

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI NAPOLI

Napoli, data del protocollo

Al'On.le Ministro dell'interno

ROMA

Oggetto: Comune di Marano di Napoli (NA) - 57.000 abitanti circa. Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

L'operato dell'amministrazione comunale di Marano di Napoli, attualmente affidata alla guida di un Commissario straordinario, nominato nello scorso mese di maggio, a seguito delle dimissioni del *omissis* - eletto nel 2013 a capo di una coalizione di centro-destra e di liste civiche - è stato oggetto, nel tempo, di attenta osservazione che ha portato per ben due volte allo scioglimento dell'Ente per fenomeni di condizionamento: nel settembre 1991, durante il mandato del *omissis* a capo di una coalizione di liste civiche e, nel luglio 2004, quando era *omissis* sostenuto da una maggioranza di centro sinistra.

La peculiare storia dell'ente e la sua collocazione geografica in un area ad alta incidenza criminale hanno determinato un costante monitoraggio degli organi politico-amministrativi, e, dalle più recenti informazioni acquisite dalle Forze di Polizia, anche l'ultima consiliatura non è apparsa avulsa dalle medesime modalità gestionali che avevano contrassegnato le precedenti compagini elettive destinatarie della misura di cautela antimafia.

Peraltro, già nel 2012, il Commissario straordinario - che è subentrato alla sfiduciata giunta guidata dal *omissis* - nella relazione rassegnata al termine del proprio mandato, aveva segnalato criticità degne di approfondimento, riconducibili, in particolare, al settore urbanistico, all'affidamento di servizi e lavori pubblici ed alla gestione dei servizi finanziari, evidenziando, al contempo, la sussistenza di un contesto ambientale e burocratico inquinato da logiche contrarie ai principi di legalità.

Alla luce di tali considerazioni e delle circostanze emerse all'esito degli accertamenti svolti ai sensi del decreto legislativo n. 235/2012, all'indomani dell'insediamento dell'amministrazione *omissis* nel maggio 2013, circa legami tra i neoeletti consiglieri e la criminalità, meritevoli di attenzione, questa Prefettura ha incaricato l'Arma dei Carabinieri di intensificare il monitoraggio già avviato sull'Ente.

L'attività di osservazione ha confermato una preoccupante rete di collegamenti, parentele, collusioni e cointeressenze di soggetti appartenenti ad organizzazioni malavitose locali con amministratori e dipendenti ed in particolare: il *omissis*, già consigliere in passate amministrazioni, che, come si dirà più diffusamente in seguito, risulta avere legami di parentela sia con esponenti del «clan *omissis*» che con referenti della famiglia *omissis*, *omissis*, coinvolta nelle indagini a carico di un noto imprenditore del settore immobiliare e turistico-alberghiero, affiliato al cartello camorristico dei *omissis* della contigua area giuglianese, ed il *omissis*, con rapporti di parentela e professionali con soggetti legati ai gruppi criminali maranesi.

L'attenta analisi dell'apparato amministrativo ha rivelato una singolare vicinanza familiare e una contiguità con ambienti criminali di numerosi dipendenti, inseriti in uffici particolarmente esposti a rischio di corruttela e di interferenza malavitosa, evidenziate, nel tempo, anche dall'Autorità giudiziaria che ha avuto modo di stigmatizzare i rapporti tra funzionari dell'ufficio tecnico ed imprese locali, tra cui quelle gestite dalle famiglie *omissis* e *omissis*, bracci imprenditoriali dei clan camorristici.

In relazione al delineato scenario ed a fronte dell'anomalo e sospetto comportamento inerte dell'Amministrazione rispetto ad evidenti tracotanze della consorteria criminale, come nel caso della indisturbata edificazione abusiva di una edicola votiva in pieno centro cittadino dedicata a *omissis*, capostipite dell'omonima famiglia, e a *omissis* coinvolto in un inchiesta per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, la scrivente, previo conforme avviso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha chiesto di essere delegata all'esercizio dei poteri d'accesso, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 629/1982, conferiti con decreto ministeriale n. 17102/128/51 (47) - Ufficio V - Affari territoriali del 25 marzo 2016.

Con decreto prefettizio n. 45941/Area II/EE.LL. del 17 marzo 2016 (allegato n. 1) è stata costituita la Commissione di indagine, composta dal *omissis* per verificare la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata, o di forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla stessa affidati, ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

L'attività ispettiva

La Commissione, insediatasi presso l'Ente il 21 marzo 2016 (allegato n. 2), ha svolto la sua attività inizialmente per tre mesi, chiedendo poi, in ragione della complessità delle verifiche, la proroga dell'incarico per un analogo periodo (allegato n. 3), concessa con provvedimento prefettizio n. 107061 in data 13 giugno 2016 (allegato n. 4).

Giova rilevare che a distanza di poco più di un mese dall'insediamento della Commissione di accesso, il Sindaco Liccardo ha rassegnato le dimissioni irrevocabili dalla carica.

Al termine degli accertamenti, l'argano ispettivo, avvalendosi anche delle indicazioni emerse dal monitaraggio disposto dalla Prefettura e del contributo informativo delle Forze di Polizia, ha presentato in data 22 settembre 2016 l'unita relazione (allegato n. 5), nella quale sono stati analizzati i precedenti penali, le posizioni soggettive ed i comportamenti dei rappresentanti degli organi elettivi e dell'apparato burocratico dell'Ente, nonché le attività più significative dei settori amministrativi e tecnici con riferimento agli appalti ed affidamenti di lavori e servizi, all'urbanistica ed alla gestione del patrimonio.

Il quadro di sintesi delinea i contorni di un Ente sicuramente non proiettato al soddisfacimento del pubblico interesse e ciò, sia con riferimento alle situazioni personali di amministratori e dipendenti, sia in relazione alle attività poste in essere, o meglio non svolte, che hanno deviato l'agire pubblico in favore delle consorterie criminali.

La debolezza della struttura amministrativa, caratterizzata anche dalla carenza di figure apicali competenti nei settori strategici, l'assenza di un indirizzo politico improntato a principi di legalità, l'esistenza di collegamenti e interessi trasversali con esponenti dei gruppi criminali sono indicati dalla commissione quali fattori che hanno favorito il condizionamento dell'ente da parte della criminalità, tanto da assicurarle una forte ingerenza nella vita politica e amministrativa del comune.

L'amministrazione *omissis*, a giudizio del collegio ispettivo, si è caratterizzata non solo per non aver posto argini ai tentativi di infiltrazione criminale, ma per aver tenuto un *modus operandi*, costante nel tempo e ad ampio raggio d'azione, improntato a condotte omissive o dilatorie che ha avvantaggiato soggetti notoriamente legati o in affari con i clan.

Proprio il contesto territoriale, caratterizzato da una criminalità organizzata così pervasiva e capace di insinuarsi profondamente nei gangli vitali della pubblica amministrazione da aver determinato due scioglimenti degli organi elettivi maranesi nel 1991 e nel 2004, e l'adozione, negli ultimi anni, di analoghi provvedimenti dissolutori nei confronti dei comuni dell'area (Casoria, Crispano, Melito di Napoli, Brusciano, Casalnuovo, Arzano), avrebbero, invece, richiesto da parte dell'amministrazione locale che deve avere come suo obiettivo primario il perseguimento dell'interesse pubblico e il benessere della collettività, un impegno fattivo e prioritario nell'apprestare misure adeguate a contrastare i tentativi di interferenza.

Al fine di delineare compiutamente l'inquietante quadro che scaturisce dagli esiti ispettivi, appare utile focalizzare, preliminarmente, il contesto territoriale e le dinamiche criminali che interessano il territorio in cui si colloca Marano di Napoli.

Inquadramento territoriale e contesto criminale

Il Comune di Marano, che conta una popolazione di 57.204 abitanti, si estende per circa 15 Kmq, a nord di Napoli ed ha una elevata densità abitativa, riconducibile allo sviluppo di insediamenti residenziali, sia legali che abusivi. L'area, interessata da numerosi vincoli (idrogeologico, paesaggistico, sismico), è composta da due zone morfologicamente molto differenti tra loro, una collinare che si sviluppa verso la fascia dei Camaldoli del Capoluogo, e l'altra pianeggiante che si estende verso il comprensorio Giuglianese.

L'economia fondata storicamente sull'agricoltura, ha subito numerose trasformazioni nel corso degli anni ma ancora oggi, sebbene in misura ridotta rispetto al passato, il sistema economico ruota intorno all'agricoltura, cui si è affiancato lo sviluppo di attività commerciali, edilizie e della grande distribuzione.

Nell'area è radicata la presenza di organizzazioni criminali di spicco, quali i *omissis* e i *omissis*, tra i clan più influenti e potenti della Campania dediti, prevalentemente, al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, al riciclaggio di danaro, provento di affari illeciti, reimpiegato in attività economiche e commerciali anche all'estero, e alle speculazioni edilizie. I due sodalizi coesistono da tempo, reggendo le attività delittuose sulla base di un tacito accordo ed avvalendosi di gruppi criminali referenti, come quello dei fratelli *omissis*, che garantiscono il controllo del territorio gestendo le estorsioni, il gioco d'azzardo e l'usura.

A differenza di quanto avviene nel Capoluogo, dove i clan attraversano una fase di disarticolazione e di vuoti di potere, contraddistinta da una continua e feroce conflittualità, le organizzazioni criminali dell'area maranese sono fortemente strutturate e proprio in ragione della solida coesione e dell'espansione dei loro interessi illeciti su diverse attività commerciali, sono riuscite a mantenere, in questi anni, un pressante e diffuso controllo e condizionamento a tutti i livelli, favorito, in seno all'ente comunale, dalla presenza di legami parentali, ma anche da intrecci di rapporti economici tra esponenti della compagine politica e soggetti riconducibili ai clan.

Le inchieste svolte dall'Autorità giudiziaria hanno confermato la peculiare capacità di aggregazione e la leadership nel narcotraffico dei clan *omissis* e *omissis*, che, nonostante l'efficace azione condotta dalle Forze dell'ordine e dalla Magistratura e i numerosi arresti dei suoi vertici, conservano un ruolo di primo piano, non solo nelle attività criminali tradizionali, ma anche negli affari che coinvolgono settori dell'economia e dell'amministrazione pubblica, sulla quale fanno convergere costanti ed insistenti pressioni al fine di condizionarne le scelte e le attività a proprio vantaggio.

In particolare, sul fronte dell'edilizia, degli appalti, delle speculazioni immobiliari, del riciclaggio in attività economiche, giocano un ruolo di fiancheggiatori e di prestanome famiglie imprenditoriali quali i *omissis* e i *omissis*, come dimostrato dai recenti arresti dei manager dei gruppi in questione che, in più occasioni, sono stati coinvolti in vicende amministrative messe a fuoco nella relazione ispettiva e per i quali sono stati evidenziati rapporti stretti e consuetudinari con amministratori e funzionari dell'Ente.

Gli Amministratori

L'amministrazione *omissis* eletta nella tornata elettorale del maggio 2013 alla guida di una coalizione di centro destra, è subentrata ad un Commissario straordinario che aveva gestito l'ente dal marzo 2012.

Omissis ha governato il comune fino al *omissis*, quando la crisi, che serpeggiava da circa un anno all'interno della sua maggioranza, è culminata nel mancato sostegno all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, che ha costretto il primo cittadino a presentare le dimissioni; pertanto, l'ente attualmente è di nuovo guidato da un Commissario.

L'Organo ispettivo, nella sia attività di indagine svolta a tutto campo sia con riferimento a profili soggettivi che all'attività gestionale, ha potuto constatare come, da una lato, la fitta rete di parentele e relazioni degli amministratori con esponenti della criminalità organizzata abbia consentito alla malavita, proprio grazie ai citati intrecci familiari e di frequentazione, di ingerirsi nella realtà dell'ente, condizionandone e sviandone le scelte e dall'altro, come la compagine politica del Liccardo abbia agito in un contesto di continuità con le precedenti amministrazioni, che, nel tempo, hanno governato Marano.

Le molteplici attività su cui è stata focalizzata l'attenzione sono state avviate durante precedenti gestioni e sono state portate avanti, tutte, nello stesso solco della devianza dall'interesse pubblico, ed in ciò avvantaggiate anche dalla presenza nell'attuale compagine, di consiglieri comunali anche delle passate amministrazioni.

L'Amministrazione *omissis*, in particolare, si è caratterizzata per non essere intervenuta, in numerosi procedimenti relativi a settori anche strategici che presentavano gravi anomalie e profili di illegittimità, per mettere in atto le misure inderogabili volte al ripristino della legalità, neanche quando sono emersi evidenti interessi della criminalità organizzata, dando prova, nei fatti e ancor più nel protratto e palese immobilismo, di un'interazione con i sodalizi criminali.

Emblematica in questo contesto di grave compromissione del prestigio dell'Istituzione è *omissis*, imparentato con esponenti di rilievo dei clan e artefice di una serie di scelte ed atti in contrasto alle norme, adottati al fine di avvantaggiare la propria famiglia e soggetti malavitosi.

Già consigliere comunale di minoranza durante le amministrazioni di centro sinistra del 2006 e del 2011, il *omissis* è figlio di *omissis*, tratto in arresto per ricettazione e sodale al clan *omissis*, nipote di *omissis*, ucciso quando era ai vertici del sodalizio criminale *omissis*, ed è imparentato con *omissis*, detenuto unitamente al padre *omissis* ed al fratello *omissis* per associazione di tipo mafioso poiché affiliato al clan *omissis*.

La Commissione ha potuto verificare come questo reticolo di legami familiari e di affinità abbia inciso tangibilmente sull'azione del primo cittadino, proiettata a costruire vantaggi illegittimi per i privati, per la sua famiglia e per la criminalità, secondo logiche del tutto avulse dalla corretta e trasparente gestione della cosa pubblica; significativi, in tal senso, i riferimenti all'opera della cd. «Viabilità di raccordo» compromessa dal mancato abbattimento di un fabbricato abusivo insistente su aree da espropriare di proprietà anche del *omissis* ed all'occupazione, sempre da parte del *omissis*, degli stand del mercato ortofrutticolo, in assenza di una regolare assegnazione, del versamento del corrispettivo al comune e con il benestare della stessa amministrazione.

L'organo ispettivo ha, poi, sottolineato che, in diverse occasioni, *omissis* è arrivato ad avocare a sé provvedimenti di carattere gestionale, quindi non di prerogativa dell'organo politico, per definire percorsi già avviati in coerenza con proprie valutazioni e finalità.

Non appaiono di minore rilevanza le posizioni di altri componenti la compagine elettiva e, specificamente:

omissis, già consigliere comunale di minoranza durante l'amministrazione di centro sinistra del 2006, è imparentata con *omissis*, figlia del defunto capo clan *omissis* e cugina di *omissis* il quale ha cointeressenze imprenditoriali in società *omissis* con esponenti di spicco del clan *omissis*;

omissis anch'egli consigliere di minoranza durante le amministrazioni di centro sinistra del 2006 e del 2011, ha stretti legami di parentela con la famiglia *omissis*, i cui componenti sono gli attuali capi della consorteria camorristica maranese;

omissis vanta invece parentele, con la famiglia *omissis*.

Coinvolta nel 2011 da una vicenda giudiziaria, *omissis* è stata indagata, unitamente ad altre 24 persone, dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli, ai sensi dell'art. 12-*quinquies* del decreto-legge n. 306/1992 (provvedimenti contro la criminalità mafiosa), con il noto *omissis*, imprenditore operante nel settore immobiliare e turistico-alberghiero, affiliato al cartello camorristico dei *omissis*, e socio della *omissis* attualmente in liquidazione; il procedimento concluso in primo grado con l'assoluzione della *omissis*, vede la sentenza impugnata dal Pubblico ministero.

Figura di primo piano tratteggiata dalla Commissione, non solo per i legami di parentela con le famiglie *omissis* e *omissis*, ma anche per la spregiudicatezza dei rapporti professionali e il ruolo svolto in società riconducibili agli stessi, è quella di *omissis* dall'agosto 2015 al maggio 2016, in una funzione chiave di indirizzo dell'attività del civico consesso, che richiede terzietà, rispetto delle regole e trasparenza, requisiti che non sembrano aver sempre caratterizzato l'operato del *omissis*.

Ne viene evidenziato il ruolo di sindaco rivestito nella società «*omissis* - ora *omissis*» di proprietà di *omissis*, figlio del boss *omissis* e *omissis*, nipoti dello stesso capoclan, nonché la partecipazione, sempre nello stesso ruolo, in un'altra società, la *omissis*, anche questa appartenente ai suddetti *omissis* - *omissis* e già oggetto, nel 2011, di sequestro preventivo della D.D.A. di Napoli.

Non da meno appaiono, inoltre, i legami di parentela della *omissis*, la cui madre, *omissis*, è cognata di *omissis*, figlia di *omissis*, capo dell'omonimo clan camorristico, già condannato all'ergastolo; la *omissis*, che unitamente al marito intreccia relazioni commerciali con esponenti della criminalità organizzata, esercita la sua attività professionale presso lo studio associato *omissis* e *omissis*; studio che, frequentemente, assume la difesa degli interessi di soggetti legati alla criminalità organizzata ed in contrapposizione all'amministrazione comunale. Peraltro *omissis* non è egli stesso estraneo alla vita politica del comune di Marano, avendo ricoperto, in passato, la carica di *omissis*.

Prima di *omissis*, a svolgere le funzioni *omissis* dal luglio 2013 all'agosto 2015, è stata *omissis*, parente di *omissis*, pregiudicati e detenuti per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Omissis, che era stata *omissis* durante l'amministrazione di centro sinistra dei 2011, ed attuale consigliere di maggioranza, è imparentata con il già citato *omissis*, con il quale è legato da vincoli di parentela pure il consigliere di *omissis*.

Infine, *omissis*, della compagine comunale di minoranza e già consigliere di maggioranza durante l'amministrazione di centro sinistra del 2011, è parimenti imparentato con la famiglia *omissis*.

L'apparato burocratico

In parallelo con le descritte criticità dell'apparato governativo, anche quello amministrativo viene definito dalla Commissione assolutamente inefficiente ed insufficiente attese le notevoli carenze di organico anche per le limitazioni assunzionali collegate alla normativa di settore (a fronte di una dotazione previsionale di circa 341 posti, registra la copertura di appena n. 191 unità, pari a poco più dei 50%) che hanno impedito all'ente di munirsi delle necessarie risorse lavorative e professionali in rapporto all'entità dei servizi richiesti dalla cittadinanza.

Situazione aggravata dall'inadeguatezza, in quasi tutti i settori, dei livelli apicali dirigenziali, con la mancata stabile copertura dei posti che, protrattasi per molti anni, è apparsa funzionale e preordinata ad una strumentale ingestibilità dei processi amministrativi.

Emblematica, al riguardo, è la situazione di cronica carenza di un dirigente stabilmente preposto all'ufficio tecnico, dove per otto volte durante l'amministrazione *omissis* si sono alternati al vertice dell'ufficio funzionari diversi, con intuibili, negative ripercussioni sulla continuità dell'azione amministrativa.

A rendere ancora più delicata tale condizione è la presenza di 30 dipendenti, pari ad oltre il 15% degli effettivi, che vanta vincoli di parentela o collegamenti con esponenti della criminalità organizzata, di cui alcuni coinvolti in procedimenti penali e indagini riferiti anche a violazioni commesse per agevolare le attività imprenditoriali in particolare delle famiglie *omissis* e *omissis* prestanomi dei locali clan.

Rinviando, per un completo quadro, all'allegata relazione ispettiva, appare utile sottolineare tra le posizioni dei dipendenti, per lo spessore delle vicende e la stretta vicinanza ad esponenti delle consorterie locali, le figure di:

omissis già in passato tratto in arresto per favoreggiamento e condannato per porto e detenzione abusiva di armi, è stato nuovamente arrestato, nel luglio 2016, per detenzione abusiva di armi e munizioni rinvenute negli uffici del cimitero, il cui figlio *omissis*, pregiudicato è affiliato al clan *omissis*;

omissis, è padre di *omissis* e *omissis* entrambi esponenti del clan *omissis*;

omissis è indagato per corruzione ed atti contrari ai doveri d'ufficio, nell'ambito del procedimento penale in cui sono coinvolti anche *omissis*, tratti in arresto per il delitto di associazione di stampo mafioso p. e p. dall'art. 416-*bis* ed affiliati al clan *omissis*;

omissis, è cugino di *omissis* elemento di spicco del clan *omissis*;

omissis, è sorella di *omissis*, pluripregiudicato, affiliato al clan *omissis* allo stato detenuto *omissis*;

omissis, sono nipoti dei *omissis*, uno deceduto in un agguato camorristico e gli altri due legati al gruppo *omissis*;

omissis, è stato indagato per abuso d'ufficio, falsità ideologica e materiale, violazione delle norme urbanistiche, con l'aggravante del metodo mafioso in concorso con *omissis*;

omissis e *omissis*, sono entrambi legati da rapporti di parentela con il boss *omissis*.

La macchina amministrativa, indolente e superficiale è apparsa coerente oltre che funzionale ad un'amministrazione comunale certamente non prodiga di indirizzi e controlli sicché l'obiettivo del bene pubblico, vuoi per il lassismo dell'una che per la distorsione dell'altra, ha lasciato spazio libero agli interessi criminali che hanno avuto la meglio e hanno potuto utilizzare l'ente pubblico per le loro finalità.

E ciò si evince in maniera assolutamente chiara dagli approfondimenti, cui si rinvia, che la Commissione ha svolto sulle diverse attività gestionali e che si reputa opportuno evidenziare nei tratti salienti che, a fattor comune, denotano un agire non conforme alle norme e sviato dai propri fini.

Appalti pubblici

L'Organo ispettivo ha rilevato, che le procedure utilizzate negli appalti e più in generale in tutte le fasi dell'*iter* procedurale (progettazione, espropriazioni, affidamento dell'appalto, esecuzione dei lavori e collaudo delle opere) non sono quasi mai ispirate a principi di efficienza, correttezza e trasparenza, precostituendo condizioni per avvantaggiare persone vicine agli organi elettivi e agli ambienti malavitosi; frequente è il ricorso alla proroga di affidamenti di breve durata e la conseguente elusione delle soglie minime per l'obbligatoria richiesta di certificazione antimafia e per l'applicazione della più rigorosa normativa comunitaria di settore.

Indicativo al riguardo è l'affidamento dei *project financing* per l'ampliamento e la gestione del cimitero - di cui si dirà più dettagliatamente in seguito - all'impresa *omissis* proveniente da *omissis* e contigua al clan *omissis*, oggi in amministrazione giudiziaria.

Molteplici le progettazioni, affidate a professionisti esterni - le cui parcelle sono state, con un singolare tempismo certamente non consono agli ordinari ritmi dell'azione amministrativa maranese, prontamente pagate, così come gli incentivi economici per i tecnici comunali - per interventi risultati poi non più finanziabili o addirittura privi di fattibilità.

Per contro, sono risultati ampiamente dilatati i tempi di esecuzione dei lavori tesi alla riqualificazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, tant'è che di fatto ne è stato compromesso il riutilizzo a fini sociali, vanificandone il valore simbolico in termini di ripristino della legalità.

I progetti del programma «Più Europa»

Sintomatiche della continuità di *mala gestio* delle diverse consiliature succedutesi nel tempo, rilevano le procedure di realizzazione delle opere inserite nel Programma integrato urbano «Più Europa», risalenti al dicembre 2011 allorché è stato sottoscritto l'Accorcdo di Programma tra la Regione Campania ed il Comune di Marano per l'approvazione di 13 interventi dei quali 10 sono stati anche finanziati.

Di tali progettazioni, tutte raramente coerenti con la sostenibilità finanziaria degli interventi, cinque non sono state mai realizzate o perché, a causa dell'inerzia dell'amministrazione, i tempi non sono stati ritenuti più compatibili con quelli imposti dal programma «Più Europa», o ancora perché le spese relative alle indennità delle aree da espropriare sono state tardivamente ritenute troppo onerose: ciò quale diretta conseguenza di scelte operate per corrispondere ad esigenze personali, familiari se non addirittura criminali.

L'Ente, pertanto, negli ultimi tre anni ha cambiato orientamento sul programma «Più Europa», rinunciando a portare a termine alcune opere dopo aver corrisposto la somma complessiva di oltre € 648.000,00 per pagare sostanziose parcelle a professionisti esterni incaricati delle progettazioni degli interventi e per liquidare incentivi agli allora dipendenti dell'ufficio tecnico comunale, con conseguente danno per l'erario.

In particolare, per l'intervento di Viabilità di raccordo, sono stati liquidati circa € 88.000,00 per incarichi di progettazione, ma l'opera dapprima finanziata, è poi scomparsa dal Programma, come già riferito in precedenza, a causa della presenza, riscontrata soltanto alcuni anni dopo l'approvazione del progetto, di un capannone abusivo che non ne permetteva la realizzazione.

Preme ribadire che il mancato abbattimento di tale capannone ha di fatto evitato di realizzare l'esproprio delle aree indispensabili all'opera, di proprietà *omissis* riferibile alla criminalità organizzata.

Singolare appare, poi, la circostanza che tra il personale dell'Area tecnica, costantemente destinatario dei compensi incentivanti, si ritrovi sempre il *omissis* suocero *omissis*, nipote *omissis* in passato già al vertice del clan camorristico *omissis*.

Gli ispettori hanno potuto verificare come sia stata proprio quella *omissis* la figura tecnica di riferimento che ha indirizzato, nel solco del favoritismo e dello sviamento dal pubblico interesse, l'azione del settore, proseguita senza alcuna soluzione di continuità, anche dopo il suo collocamento in pensione, da parte dei numerosi tecnici che lo hanno sostituito, i quali non hanno mai cambiato linea e dall'amministrazione *omissis* che non ha posto in essere iniziative atte ad arginare le irregolarità perpetrate.

Così è per l'appalto per la realizzazione «dell'asilo comunale» ove tra irregolarità, inosservanze, lungaggini sospette e una condotta inefficiente e dilatoria è emerso l'intento di non portare a conclusione i lavori e non destinare a fini sociali un bene confiscato ad *omissis* referente locale dei clan *omissis* e *omissis*.

L'Ufficio tecnico si è prestato al gioco delle sospensioni che, di fatto, hanno paralizzato i lavori di recupero del bene; inizia il *omissis*, che sulla base di un'istanza del legale del *omissis* che, tuttavia, fa riferimento ad un procedimento relativo ad altri cespiti immobiliari, senza avviare alcuna verifica in merito, mantiene congelati per tre anni i lavori

Dopo che il Commissario straordinario, nel 2013 ne ha riattivato la procedura, i lavori, una volta insediatasi l'amministrazione *omissis*, sono stati di nuovo sospesi sul presupposto di ritardi della Regione nel trasferimento dei fondi.

Analogamente, la realizzazione della struttura polifunzionale del «Giardino dei ciliegi», la cui procedura ha avuto inizio da oltre quindici anni, si è connotata per conflitti e contenziosi tra amministrazione comunale e concessionario che hanno comportato un lievitare di costi ed oneri (indennità di esproprio) a carico della prima ed a tutto vantaggio del concessionario.

L'amministrazione *omissis*, dopo anni di sostanziale inattività, ha ritenuto di definire la questione stipulando con il medesimo beneficiario, nonostante i gravi ritardi allo stesso imputabili, una nuova convenzione - alla quale si è addivenuti con una seduta dell'organo delibeativo che ha visto l'inopportuna partecipazione di componenti in evidente conflitto di interessi - quasi un patto leonino che ha aggravato l'ente pubblico di tutti i maggiori costi, riqualificando giuridicamente il soggetto privato nel rapporto con il Comune.

Nella fattispecie il TAR, intervenuto in merito (sentenza n. 01261/2016), ha evidenziato proprio la lacunosità dell'istruttoria amministrativa, l'irragionevolezza delle determinazioni adottate e la carenza di interesse pubblico.

L'annosa e tormentata vicenda assume una connotazione peculiare se si considerano i soggetti affidatari dei lavori.

La *omissis* annovera come legale rappresentante e amministratore unico *omissis* figlio di *omissis*, a sua volta amministratore della *omissis*. Quest'ultimo, già consigliere comunale dell'amministrazione di Marano, destinataria del provvedimento di scioglimento nel 1991 per infiltrazioni della criminalità organizzata, era stato coinvolto nell'ambito di un procedimento penale a carico dell'allora *omissis*.

L'associata *omissis* vede al proprio interno, tra gli altri, *omissis* dello studio legale omonimo, di cui si è già riferito, e che si conferma presenza costante in tutte le vertenze giudiziarie contraddistinte da intrecci affaristico-imprenditoriali in contrapposizione al comune di Marano, nonché *omissis*, gravato da pregiudizi di polizia con riferimento all'416-*bis* c.p.

Ed infine, per la realizzazione dell'area attrezzata «Giardino dei cinque sensi» l'Ente ha consegnato i lavori senza avere prima acquisito la materiale disponibilità di parte dell'area interessata, e non è stata, poi, in grado di far demolire un opera edilizia abusiva realizzata sull'area stessa.

Anche in questo caso la condotta amministrativa ha prestato il fianco al privato, autore della violazione edilizia, che ha attivato un contenzioso contro l'ente - con danni sia in termini di dispendio di risorse ed energie, sia per i conseguenti effetti dilatori sulle fasi procedurali - curato come sempre dallo *omissis*.

Particolare attenzione è stata, inoltre, rivolta dalla Commissione all'*iter* per l'appalto di concessione per «l'ampliamento e la gestione del cimitero» comunale.

La procedura desta perplessità fin dalla fase dell'espletamento della gara per l'individuazione del concessionario nel cui ambito vengono sollevati dubbi da parte della stessa commissione di gara in ordine a vizi o aspetti tecnici per i quali viene chiesto anche un approfondimento giuridico,

A fronte del contrario avviso espresso dall'organo legale, l'amministrazione sostituisce il presidente della commissione di gara con il solito *omissis*, di cui si è detto, e, nel giugno del 2010, delibera l'affidamento della concessione alla ditta *omissis* facente capo ai *omissis*, destinatari di un provvedimento restrittivo emesso nel novembre 2011 in quanto vicini al clan *omissis*.

La predetta società, monopolista degli appalti cimiteriali nell'area *omissis* ottenuti tramite pressioni e intimidazioni su dipendenti di quei comuni, è stata colpita da interdittiva antimafia, emessa dalla Prefettura di *omissis* ed è ora in amministrazione giudiziaria.

Soltanto nel 2013, su impulso del Commissario prefettizio dell'epoca, è stato nominato un gruppo tecnico per la verifica della regolarità delle procedure e la ridefinizione dei termini della concessione; tale attività, che si sarebbe potuta concludere in poco tempo, si è protratta per tutta la durata dell'amministrazione *omissis* ed ha visto *omissis* ed *omissis* scendere direttamente in campo con anomala ingerenza in ambiti gestionali affidati alla dirigenza, per modificare le iniziali condizioni contrattuali e concludere, in ogni caso, procedimento con la ditta concessionaria.

La Commissione, in merito, rileva il forte dubbio sulla legittimità dell'opzione di definire, comunque e a qualunque costo, un procedimento avviato molti anni addietro e che vede come beneficiario un'impresa riferibile alla criminalità organizzata.

Servizi di onoranze funebri e servizi cimiteriali

Gestore dei servizi di onoranze funebri nell'ambito del territorio del Comune di Marano è l'impresa *omissis* che fa capo *omissis*, entrambi affiliati al *omissis*.

Esiti di attività giudiziaria hanno messo in risalto l'alterazione del sistema elettivo e burocratico di Marano teso a favorire le attività imprenditoriali criminali della suddetta impresa che veniva sistematicamente informata dai dipendenti dell'ente sui trasporti funebri richiesti da ditte provenienti da altri comuni in modo da acquisire il monopolio delle attività.

In particolare le indagini hanno anche accertato che *omissis* aveva ricevuto somme di denaro da *omissis* e da suoi incaricati, per predisporre, rilasciare o far rilasciare, in violazione delle disposizioni in materia di polizia mortuaria, i permessi di seppellimento ed i decreti di autorizzazione al trasporto di salme, in assenza della documentazione necessaria.

La situazione, nel tempo, non è affatto cambiata. L'ultimo episodio, *omissis* dell'inumazione della *omissis*, imparentato con esponenti di primo piano dei clan *omissis* - *omissis*, effettuata dal personale della ditta, senza alcuna autorizzazione e in violazione delle norme regolamentari, conferma che tuttora perdura la collusione degli uffici comunali con *omissis* che continuano ad avere, indisturbati, il controllo sulle sepolture.

Non appare casuale, peraltro, che l'unico intervento in merito sia stato assunto, non dal *omissis*, tenuto a provvedere in ragione delle proprie responsabilità, bensì *omissis* che ha avviato un'azione disciplinare nei confronti del dipendente comunale presente e consenziente alle operazioni di sepoltura, culminato, poi, con il trasferimento dello stesso ad altro incarico.

Parimenti singolare è la circostanza che alla gestione dei servizi cimiteriali, settore di peculiare interesse da parte delle consorterie criminali, continui ad essere destinato personale, che come già evidenziato, vanta legami di parentela con esponenti della criminalità organizzata.

Il favor dell'amministrazione nei confronti *omissis* trova conferma nell'atteggiamento dell'ente nei riguardi della realizzazione abusiva di una edicola votiva nell'aiuola ubicata nella piazza Martiri di Nassiriya, avviata nel novembre 2014.

L'ordinanza di abbattimento dell'opera da parte dell'amministrazione *omissis*, è stata adottata solo nel maggio 2015, a lavoro quasi ultimato, e non di iniziativa ma a seguito dell'intervento della locale Tenenza dei Carabinieri che provvedeva ad acquisire dall'ufficio tecnico comunale la documentazione relativa al manufatto.

L'opera, vale la pena di sottolineare, è stata costruita dalla *omissis* dell'omonima famiglia in pieno centro cittadino, in assenza delle prescritte autorizzazioni, e senza che vi sia stata alcuna concreta attività di vigilanza e di efficace contrasto da parte del Comune.

Non è irrilevante rimarcare che l'edicola votiva, realizzata da soggetti contigui a clan camorristici locali, riportava, come già detto, una targa con impressi i nomi di *omissis* e *omissis*, rispettivamente capo stipite della famiglia *omissis* ed *omissis* - coinvolto nell'inchiesta del Tribunale di Napoli per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, unitamente ad esponenti del clan *omissis* - *omissis* - nonché parente *omissis*.

La gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Dal 2012 la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel comune di Marano, dopo che l'ente ha revocato l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta *omissis*, è stata assegnata alla società «*omissis*», che attraverso una serie reiterata di proroghe (ben 11) ne è stata affidataria fino al marzo 2015, allorquando tramite la Stazione unica appaltante, è stata esperita una gara semplificata finalizzata all'esecuzione del servizio per la durata di sei mesi, nelle more del perfezionamento della procedura comunitaria.

Omissis aggiudicataria della procedura ristretta, composta dalla *omissis* - e dalla *omissis* - non ha ottenuto l'aggiudicazione dell'appalto perché la predetta *omissis* è risultata controindicata ai fini antimafia a seguito di un'interdittiva emessa dalla Prefettura di *omissis*; pertanto, il servizio è stato assegnato alla *omissis*.

All'atto del passaggio di cantiere la società *omissis* non ha mantenuto il rapporto di lavoro con *omissis* eccedenti il contingente preventivato dal Piano industriale, che la società *omissis* invece aveva assunto negli anni, giungendo ad un organico di n. 107 dipendenti non compatibile con le previsioni del Piano.

Tale circostanza, che ha provocato una protratta forma di contestazione degli addetti alla raccolta, istigati dagli operatori non assunti - tutti dal profilo soggettivo connotato da numerosi pregiudizi penali, legami e frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata - ha indotto il Comune a risolvere il contratto con la ditta per inadempienza.

Nell'aprile 2016, il primo cittadino - come già precedentemente detto - invocando una condizione di possibile pericolo per la salute pubblica, invero scaturita dalle stesse scelte dell'amministrazione, è intervenuto nell'attività di gestione riservata alla dirigenza, affidando, con propria ordinanza, il servizio rifiuti alla società *omissis*, ora in white list presso *omissis*, vale a dire a quella stessa ditta che in ATI con la società interdetta aveva visto revocata l'aggiudicazione provvisoria. La *omissis* continua a svolgere il servizio senza trovare le stesse resistenze e difficoltà operative che avevano ostacolato la gestione della *omissis*.

La Commissione di indagine ha rilevato come l'amministrazione *omissis*, nel rinviare *sine die* l'approvazione del Piano industriale sui rifiuti, che avrebbe comportato la riduzione dell'organico a circa 90 unità, ha consentito una discutibile gestione, fondata su continue proroghe, e caratterizzata, pertanto, da irregolarità e inefficienze.

Solo dopo il recente insediamento del Commissario straordinario il Piano, che era stato ripetutamente richiesto dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche all'amministrazione *omissis*, è stato trasmesso alla Stazione unica appaltante nell'ottobre 2016 per la predisposizione degli atti di gara.

Era essenzialmente questo il primo passo da fare per consentire alla Stazione appaltante di espletare gli adempimenti per l'affidamento dell'appalto e per avviare a definizione procedimento ordinario per la gestione di un servizio di primario interesse per i cittadini.

L'Organo ispettivo sottolinea come su tutta la vicenda gravi l'ombra dei clan e della forza intimidatrice dei *omissis*; con precedenti specifici per reati di criminalità organizzata, capaci di condizionare l'amministrazione, di incidere sulla qualità di un servizio pubblico e sulla prosecuzione dei rapporti contrattuali delle ditte affidatarie del servizio.

Alla pressione di questi soggetti il comune non solo non ha saputo contrapporre una linea improntata a principi di legalità e efficienza del servizio di raccolta rifiuti, ma ne ha assecondato *i desiderata*, piegandosi ad adottare scelte contrarie all'interesse pubblico.

Vale la pena di rilevare, inoltre, come anche i rapporti diretti (locazione immobili, deposito e parcheggio, manutenzione e lavaggio mezzi) delle società incaricate della raccolta rifiuti siano intrattenuti con ditte presenti sul territorio spesso riconducibili a consorterie criminali locali, come nel caso dell'accordo della *omissis* per lavaggio e manutenzione mezzi con la ditta *omissis* riconducibile al clan *omissis*, e dell'utilizzo di un'area, per revisione e ricovero mezzi, di proprietà di affiliati ai sodalizi *omissis* e *omissis*.

Il Piano di insediamento produttivo

Le ditte assegnatarie dei lotti all'interno dell'area del Piano di insediamento produttivo, risalente a diversi anni addietro, che tra l'altro hanno ottenuto i permessi di costruire in violazione allo strumento urbanistico, sono risultate spesso amministrate da soggetti con precedenti penali per associazione mafiosa.

La questione è all'esame della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che ha emesso, nel gennaio 2016, un decreto di «esibizione e consegna documenti» eseguito dal R.O.S Carabinieri di Napoli nel successivo mese di febbraio.

Le situazioni più evidenti si riferiscono a: *omissis* il cui amministratore e socio *omissis*, è coniuge *omissis* destinatario di ordinanza di custodia cautelare del maggio 2014 per associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; *omissis* il cui amministratore *omissis* è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare domiciliare

per associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; *omissis* di cui, come si è già riferito, è amministratore *omissis* in stretti legami di parentela con il noto capo clan *omissis*. È il caso di rammentare che riveste la carica di *omissis* di tale società la moglie del *omissis*.

Anche in questa occasione la Commissione d'accesso ha potuto verificare come l'attività di controllo degli uffici comunali sia stata del tutto assente, non solo nelle dovute verifiche sul rispetto delle norme in materia edilizia, ma anche nell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti con le ditte affidatarie dei singoli spazi all'interno dell'area. Parimenti ha constatato come l'amministrazione *omissis*, in particolare, pur a fronte di specifiche segnalazioni dei responsabili dei settori, che evidenziavano anomalie procedurali che avrebbero dovuto comportare l'annullamento in autotutela dei procedimenti autorizzatori, abbia scelto di non intervenire, consolidando di fatto, le posizioni delle ditte assegnatarie.

L'Urbanistica

Gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Marano di Napoli sono molto datati (il P.R.G. è del 1983) e nonostante gli indirizzi programmatici per la redazione del Piano urbanistico comunale formulati dal Commissario straordinario nel maggio 2013, il relativo procedimento non è stato ancora avviato, registrandosi una situazione di inerzia che dopo ben 12 anni dall'emanazione della Legge urbanistica regionale continua a determinare condizioni favorevoli a speculazioni edilizie prevalentemente di matrice criminale.

Anche con riguardo ai Piani di lottizzazione, e segnatamente alle procedure inerenti il Comparto edificatorio C17 - che prevedeva l'insediamento di 458 abitanti su una superficie di circa 33.930 mq - l'Organo ispettivo ha riscontrato la stessa colpevole inerzia che ha comportato la nomina di un Commissario *ad acta* da parte del Presidente della Provincia per l'approvazione del piano ed il conseguente rilascio dei titoli concessori nel confronti degli intestatari delle aree.

Invero, la formalizzazione della lottizzazione a distanza di tempo, non essendo più in linea con gli interessi dell'ente, era stata ritenuta da impugnare. Ma l'amministrazione *omissis*, nonostante un parere legale appositamente richiesto, che indicava nel ricorso giurisdizionale l'unico strumento utile per opporsi al provvedimento commissariale, ha revocato il provvedimento del Commissario *ad acta* in via di autotutela.

L'atto deliberativo di revoca, com'era prevedibile, è stato annullato dal Tribunale amministrativo regionale per vizi procedurali, con l'effetto di pregiudicare la possibilità di un esame nel merito del provvedimento commissariale.

Dalla complessiva operazione hanno tratto vantaggio gli intestatari dell'area interessata al piano di Lottizzazione, tra cui figura la società *omissis* che, all'epoca della presentazione del Piano urbanistico attuativo, era di proprietà, tra gli altri, di *omissis* (socio al 35%), indagato per occupazione dello spazio marittimo demaniale, unitamente a *omissis*, nipote dell'omonimo capo clan *omissis*.

L'opzione scelta dalla Giunta *omissis*, nel disattendere palesemente un disposto normativo, nonostante i pareri contrari resi dal segretario comunale, dal dirigente dell'area tecnica e dal consulente legale dell'ente, ha finito per favorire, o comunque non contrastare, la posizione privilegiata dei proprietari delle aree, alcuni dei quali contigui alla criminalità organizzata maranese, provocando un evidente pregiudizio all'ente.

L'Organo ispettivo ha rilevato come l'assenza di programmazione urbanistica e di puntuali disposizioni regolamentari, abbia concretamente agevolato un inarrestabile e dilagante abusivismo edilizio, fenomeno contro il quale l'ente non ha opposto alcuna efficace azione di contrasto.

Le mirate verifiche effettuate hanno consentito di rilevare un frequente rapporto di strumentale causalità tra il mancato abbattimento del manufatto abusivo e il tentativo di salvaguardare l'interesse alla conservazione del bene di privati cittadini, prevalentemente riconducibili alla criminalità organizzata.

È il caso degli abusi inerenti *omissis*, insistente in zona vincolata per la normativa sui Beni culturali, con esclusione, quindi, della possibilità di ogni intervento diretto sull'immobile, di proprietà della famiglia *omissis*; del già citato capannone abusivo di via Valiesana, insistente su di un'area di proprietà *omissis*; dell'immobile dei fratelli *omissis*, acquisito dalla *omissis* collegata alla famiglia *omissis*; della cappella votiva edificata dai già menzionati imprenditori *omissis* nell'aiuola della centralissima piazza di Nassiriya; del capannone abusivo di via Padreterno, di proprietà della ditta *omissis* di cui è legale responsabile *omissis*, imparentato con esponenti di rilievo del clan *omissis*.

I servizi finanziari

Le criticità della gestione del settore finanziario assumono indici di particolare rilevanza nei servizi di riscossione delle entrate tributarie e dei canoni di utenza, evidenziando un contesto di illegalità e di diffusa approssimazione dell'attività amministrativa, tanto da contribuire a creare i presupposti per una situazione economico-finanziaria perennemente deficitaria.

La capacità di riscossione si è mantenuta su livelli alquanto bassi (intorno al 50%), con sacche di grave evasione, con riguardo, in particolare, al sistema idrico comunale, dove a fronte degli innumerevoli allacci abusivi nessun procedimento sanzionatorio è stato avviato a carico dei trasgressori, anche appartenenti a famiglie di esponenti di spicco di clan camorristici; *iter*, invece, oggi avviato dal Commissario straordinario.

Gli accertamenti svolti hanno anche evidenziato come persino la gestione dei canoni idrici sia organizzata in modo da favorire le famiglie legate alle organizzazioni malavitose, consentendo alle stesse di usufruire dell'acqua in assenza di qualsiasi contratto, con allacci abusivi e senza versare gli oneri dovuti.

Il fenomeno degli allacci illegali interessa un numero rilevante di utenze tra le quali assumono significativo rilievo quelle delle famiglie di *omissis*, destinatario di un ordinanza di custodia cautelare unitamente ad esponenti del clan *omissis*; di *omissis* nonché quella di *omissis*, moglie del capo clan *omissis* riferita ad una sontuosa villa realizzata abusivamente in un area di proprietà altrui.

Anche la gestione del patrimonio pubblico ha mostrato gravi carenze, protrattesi per anni, nell'attività di vigilanza, con la conseguenza che l'ente non ha incamerato gli introiti dovuti dai numerosi fruitori di beni pubblici, accollandosi invece tutti i costi di manutenzione; situazione che, oltre a presentare profili di gravi illegittimità e responsabilità anche contabile, ha finito per pesare anch'essa sulle precarie casse comunali e, quindi, sulla situazione di predissesto dell'ente. Anche a questa criticità corrisponde un vantaggio soprattutto di soggetti legati alla criminalità organizzata, che occupano gli alloggi di edilizia pubblica *sine titulo* e senza versare alcun onere.

Analoga situazione di illegalità e danno erariale è stata poi accertata con riguardo all'occupazione degli stand del mercato ortofrutticolo, in assenza di procedimenti di assegnazione e per i quali da anni non viene riscosso alcun corrispettivo dalle società che vedono quali titolari o amministratori soggetti collegati alla criminalità organizzata.

Tra questi la società *omissis*, elemento di spicco del clan camorristico *omissis*; le società *omissis*, il cui amministratore risulta tale *omissis* ma che di fatto è gestita da *omissis*, coniugato con *omissis*, nipote del noto capo clan *omissis*; la società *omissis* del cui legami con la criminalità si è già detto, che occupa una posizione ancor più delicata, perché emblematica della più palese ingerenza del potere criminale e del correlato sviamento delle pubbliche funzioni da parte del primo cittadino.

Le diverse situazioni attenzionate dalla Commissione delineano un'amministrazione comunale in un armonico equilibrio delle sue componenti politiche e burocratiche, strutturata per assecondare interessi della criminalità organizzata con la quale condivide relazioni parentali e di affari.

Alla carente e inerte azione di impulso e di intervento degli amministratori per il pubblico interesse ed alla superficialità e lentezza nell'esercizio dei doveri di ufficio dell'apparato burocratico, fa da contraltare un sospetto attivismo ed un'unione d'intenti per raggiungimento di obiettivi personali, familiari e criminali.

Questi sono i tratti distintivi con i quali l'Amministrazione si è presentata nel tempo e si identifica oggi, in un territorio in cui i sodalizi criminali, tra i più potenti e strutturati della Campania, pervadono i diversi tessuti della società civile infiltrandosi nella cosa pubblica quasi a contenderne l'autorità.

Ed in questo il *omissis* con il suo non fare all'insegna dell'illegalità, ricorrendo a procedure e meccanismi contorti e distorsivi, si è rivelato un «valido» interlocutore, apprezzato dalle consorterie tant'è che, secondo un'ipotesi investigativa, esponenti della famiglia *omissis* di cui si è ampiamente detto in precedenza circa i legami con la criminalità organizzata e con *omissis*, sarebbero intervenuti, nel dicembre 2015, allorquando si stavano delineando le condizioni per una crisi dell'amministrazione, su *omissis*, per indurlo a non sfiduciare omissi.

Il complesso delle situazioni su evidenziate, con tutti gli elementi acquisiti dalla relazione ispettiva, corroborati dagli accertamenti delle Forze di Polizia, è stato oggetto di attenta analisi in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunitosi il 20 ottobre

2016, allargato, nella circostanza, alla partecipazione del Procuratore della Repubblica e Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, *omissis* e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord *omissis* ed al quale sono intervenuti anche i componenti della Commissione di Accesso che hanno fornito un quadro di azione dell'ente locale in rapporto alle dinamiche criminali di contesto.

Il Comitato, sulla base delle risultanze emerse dagli approfondimenti ispettivi nei molteplici settori delle attività poste in essere dall'amministrazione *omissis*, ed evidenziati, negli aspetti più safienti dal Coordinatore della Commissione, ha unanimemente ritenuto l'azione dell'ente locale sviata dalle sue finalità essenziali a vantaggio degli interessi della criminalità organizzata.

In merito *omissis* riferendosi *in primis* al preoccupante intreccio di rapporti tra amministratori, dipendenti e ambienti criminali, perdurante nel tempo ed alla costante irregolarità ed illegittimità dei procedimenti amministrativi analizzati, tutti riconducibili direttamente o indirettamente al favor criminale, ritiene, senza ombra di dubbio, sussistente una grave forma di ingerenza dei clan nella vita dell'ente pubblico.

Omissis nel sottolineare la caratura e la pericolosità dei clan egemoni sul territorio maranese, responsabili già in passato di essersi infiltrati, per ben due volte, nell'ente locale, ed in parallelo, la complementare disponibilità dello stesso ente a lasciarsi fuorviare dalle finalità istituzionali con concludenti atteggiamenti collusivi, ravvisa in modo inequivocabile le medesime condizioni di chiaro ed univoco condizionamento dell'amministrazione.

Rileva, infatti, che le tantissime anomalie ed illegalità, puntualmente ed esaustivamente relazionate dalla Commissione di indagine e caratterizzate dalla ingerenza malavitosa nei diversi settori tecnici dell'urbanistica, degli appalti, dell'edilizia pubblica e dei servizi cimiteriali - di cui ha potuto avere riscontro anche l'attività investigativa del proprio ufficio - corroborati dai consolidati e pregnanti legami parentali delle figure di vertice del *omissis* e del *omissis* con ambienti camorristici, dimostrano una sistematica convergenza di intenti dell'agire istituzionale verso gli interessi criminali, rimasta inalterata anche a fronte di incisive attività giudiziarie.

Concordemente con quanto detto dal *omissis* ritiene pertanto quanto mai necessario un intervento di rigore, che possa consentire un non più rinviabile recupero dell'ente alla cura degli interessi della collettività nel pieno rispetto delle leggi.

In relazione agli esiti degli approfonditi accertamenti espletati e delle analisi svolte in sede di Comitato si conviene con le valutazioni espresse che denotano un'amministrazione connotata da una profonda precarietà della regolare funzionalità, strumentale alla permeabilità ed al condizionamento della criminalità organizzata.

Pertanto si sottopone quanto su esposto alle valutazioni della On.le S.V. rappresentando come, anche alla luce della più recente giurisprudenza in materia, appaia sussistere un quadro coordinato e complessivo di univoci elementi atti a supportare l'adozione del provvedimento di scioglimento degli organi elettivi ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Prefetto: PANTALONE

17A00677

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 gennaio 2017.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale del Molise e della Commissione tributaria provinciale di Campobasso.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista l'ordinanza del Prefetto di Campobasso in data 8 gennaio 2017 con la quale è stata disposta la chiusura di tutti gli uffici pubblici del capoluogo e dell'intera Provincia di Campobasso nella giornata del 9 gennaio 2017 a causa della situazione di emergenza connessa alle condizioni meteorologiche avverse, associate alle nevicate;

Vista la nota n. 197 in data 9 gennaio 2017 con la quale l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Campania ha per competenza trasmesso la predetta ordinanza prefettizia comunicando che pertanto la Commissione tributaria regionale del Molise e la Commissione tributaria provinciale di Campobasso non potevano essere operative il giorno 9 gennaio 2017;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali da parte della Commissione tributaria regionale del Molise e della Commissione tributaria provinciale di Campobasso nella giornata del 9 gennaio 2017 per la motivazione suesposta;

Sentito il garante del contribuente per la Regione Molise che con nota n. 5 del 12 gennaio 2017 ha espresso «nulla osta» all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale del Molise e della Commissione tributaria provinciale di Campobasso per il giorno 9 gennaio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2017

Il direttore: SIRIANNI

17A00668

DECRETO 17 gennaio 2017.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Matera.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista l'ordinanza del Sindaco di Matera datata 8 gennaio 2017 con la quale è stata disposta la chiusura degli uffici pubblici nella giornata del 9 gennaio 2017 a causa del perdurare sul proprio territorio comunale di eccezionali condizioni meteorologiche avverse;

Vista la nota n. 42 in data 9 gennaio 2017 con la quale l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Matera ha trasmesso la predetta ordinanza comunicando che pertanto la stessa Commissione rimaneva chiusa il giorno 9 gennaio 2017;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali da parte della Commissione tributaria provinciale di Matera nella giornata del 9 gennaio 2017 per la motivazione suesposta;

Sentito il garante del contribuente per la Regione Basilicata che con nota n. 23 del 12 gennaio 2017 ha espresso il parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Matera per il giorno 9 gennaio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2017

Il direttore: SIRIANNI

17A00669

DECRETO 25 gennaio 2017.

Proroga dei termini, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2016, al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera *a)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del comma 4 dell'art. 3 del richiamato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate indicate nei commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017, il quale prevede la proroga dei termini, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2016, di cui ai provvedimenti n. 123325 del 29 luglio 2016 e n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte dei soggetti individuati all'art. 2 del medesimo decreto 31 luglio 2015, e che, in particolare, prevede:

al paragrafo 4.6 dell'allegato A, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall'assistito (ovvero dei relativi rimborsi);

all'art. 3, comma 4, che l'assistito può esercitare l'opposizione accedendo al Sistema tessera sanitaria dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 1, comma 949, lettera *a)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016), il quale, per i soggetti individuati all'art. 3, comma 1 del medesimo decreto, prevede, in particolare:

all'art. 3, comma 3, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro il termine previsto al paragrafo 4.6 dell'allegato A del citato decreto 31 luglio 2015;

all'art. 4, comma 1, che le modalità e, pertanto, anche la tempistica per l'opposizione da parte dell'assistito sono le medesime di cui all'art. 3 del citato decreto 31 luglio 2015;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2016 e attuativo del citato decreto 1° settembre 2016, il quale, per i soggetti individuati all'art. 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto 16 settembre 2016, prevede, in particolare:

all'art. 3, comma 1, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro il termine previsto al paragrafo 4.6 dell'allegato A del citato decreto 31 luglio 2015;

all'art. 4, comma 1, che le modalità e, pertanto, anche la tempistica per l'opposizione da parte dell'assistito sono le medesime di cui all'art. 3 del citato decreto 31 luglio 2015;

Considerato che risulta necessario adeguare i termini di cui al citato decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze alla proroga disposta dal predetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2016;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Assistito»: il soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria nell'ambito del SSN;

b) «Sistema TS»: il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;

c) «Decreto 31/7/2015»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

d) «Decreto 2/8/2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 1, comma 949, lettera *a)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016);

e) «Decreto 1/9/2016»: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del comma 4 dell'art. 3 del richiamato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

f) «Decreto 16/9/2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2016;

g) «Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017» il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017 di proroga dei termini di cui ai provvedimenti n. 123325 del 29 luglio 2016 e n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate;

h) «Documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata.

Art. 2.

Proroga dei termini di cui al decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze

1. Per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2016 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del Decreto 31/7/2015, Decreto 2/8/2016 e Decreto 16/9/2016 in conformità con quanto previsto dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017, i termini di cui al medesimo decreto 31/7/2015 sono modificati come segue:

a. l'assistito può esercitare l'opposizione di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017;

b. il termine, di cui al paragrafo 4.6 dell'allegato A del decreto 31/7/2015, entro il quale deve essere effettuata la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie e dei medici, è prorogato al 9 febbraio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2017

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

17A00763

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 gennaio 2017.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale di gruppo», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina

l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 10 giugno 2015 di diniego dell'abilitazione all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale di gruppo e individuale»;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale di gruppo» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via G. Baglivi, 6, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 15 dicembre 2016, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento, rilevando che la presentazione del modello teorico scientifico della Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale di gruppo, portato a corredo della domanda di autorizzazione, è frammentata e suddivisa in dettagli non rilevanti, mentre mancano del tutto riferimenti nell'ambito della letteratura internazionale ed *evidence-based*; che vi è una scarsa corrispondenza tra l'indirizzo indicato, facente riferimento alla psicoterapia di gruppo, e le effettive attività formative sulle quali si strutturano i corsi; che, con specifico riferimento al corpo docente, non si è potuto verificare l'effettivo aggiornamento dei *curricula* inviati, che, in diversi casi, evidenziano una scarsa esperienza dei docenti nelle materie di insegnamento loro attribuite;

Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale di gruppo» con sede in Roma, via G. Baglivi, 6, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A00663

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 dicembre 2016.

Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione «Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino», in Pavia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto, altresì, l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute del 30 ottobre 2014, con il quale è stato confermato il carattere scientifico dell'IRCCS privato Fondazione «Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino» con sede legale in Pavia, via Mondino n. 2, per la disciplina di «Malattie del sistema nervoso»;

Vista la nota prot. n. 2724 del 26 luglio 2016 con la quale l'IRCCS Fondazione «Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino» ha trasmesso la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico per la disciplina di «Malattie del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e del Sistema Nervoso Periferico (SNP)»;

Vista la relazione riguardante la *site - visit* effettuata presso l'Istituto in questione, in data 21 ottobre 2016, dagli esperti della Commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del 12 settembre 2016, come modificato dal successivo decreto del 20 ottobre 2016;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 0133722 del 6 dicembre 2016 con la quale il presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione «Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino» con sede legale in Pavia, via Mondino n. 2, per la disciplina di «Malattie del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e del Sistema Nervoso Periferico (SNP)».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e successive modificazioni, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro: LORENZIN

17A00662

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 dicembre 2016.

Modalità attuative del decreto 10 agosto 2016, recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria, di cui al decreto 7 luglio 2016. (Decreto n. 20925).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera *c)*;

Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;

Visto il Programma operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015;

Visto i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n. 11109 del 27 maggio 2015;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del PO FEAMP 2014/2020 approvati dal Comitato di sorveglianza del 3 marzo 2016 relativi alla misura 1.33: Arresto temporaneo dell'attività di pesca - art. 33 del reg.(UE) n. 508/2014;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale del 7 luglio 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 169 del 21 luglio 2016, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca inerenti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti per l'annualità 2016;

Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2016 registrato alla Corte dei conti con numero 2365 in data 13 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 222 del 29 settembre 2016 recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale del 7 luglio 2016;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, del suddetto decreto ministeriale del 10 agosto 2016 che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la definizione delle modalità di attuazione dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 27 febbraio 2013, n. 105, Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 - Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato necessario dare attuazione al predetto art. 1, comma 8, del decreto ministeriale del 10 agosto 2016;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di integrazione alla manifestazione di interesse

1. L'armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, il quale comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 7 luglio 2016 e che ha presentato, previa autorizzazione del/i proprietario/i dell'unità, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – PEMAC IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma per il tramite dell'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 10 agosto 2016 deve trasmettere, entro il 31 gennaio 2017, per il tramite della stessa Autorità marittima, l'integrazione alla manifestazione di interesse redatta sulla base del modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. L'integrazione alla manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa al termine del periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 luglio 2016 e dovrà contenere:

a) l'indicazione delle coordinate bancarie intestate al beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto;

b) copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 7 luglio 2016);

c) per le unità di lunghezza inferiore ai 10 metri f.t. idonea documentazione, quale ad esempio documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita, che dimostri l'effettiva attività di pesca in mare per almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio.

3. Sono considerate irricevibili le manifestazioni di interesse di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 10 agosto 2016, se depositate all'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio, ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui al comma 1 dell'art. 4, così come indicato all'art. 1 comma 6 del decreto ministeriale 10 agosto 2016.

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità

Al fine di ottenere l'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 10 agosto 2016 devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento:

il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);

l'armatore deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'unità da pesca, per la presentazione della manifestazione di interesse;

il beneficiario deve essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

l'unità deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

l'unità deve aver effettuato un'attività di pesca in mare per almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

l'unità deve aver rispettato l'intero periodo di arresto temporaneo obbligatorio definito dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 luglio 2016;

l'unità deve aver rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 2016 (solo per i pescherecci iscritti nell'areale compreso da Trieste a Bari);

l'unità deve essere in possesso, alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed essere autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 7 luglio 2016.

Art. 3.

Attestazione del periodo di arresto

1. Entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'integrazione alla manifestazione di interesse di cui all'allegato 1 del presente decreto, l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.gov.it per ciascuna unità, la seguente documentazione:

la manifestazione di interesse ricevuta ai sensi dell'art. 1 comma 6 del decreto ministeriale 10 agosto 2016 corredata dal documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e dagli eventuali allegati;

l'integrazione alla predetta manifestazione di cui all'allegato 1 del presente decreto corredata degli eventuali allegati;

un'attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato al presente decreto (All.2), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 2, comma 5 del decreto ministeriale del 7 luglio 2016, l'effettivo rispetto dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché i controlli effettuati per l'accertamento degli stessi.

2. All'attestazione di cui allegato 2 del presente decreto dovrà essere allegata, a cura dell'Autorità marittima, la seguente documentazione:

copia della licenza di pesca o Attestazione provvisoria in corso di validità;

certificato di iscrizione al RIP;

estratto dei RR.NN. MM e GG. o delle matricole che riporti le date di nomina di armamento e di proprietà dell'imbarcazione alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. Qualora alla data di compilazione dell'allegato 2 le informazioni relative all'armamento e alla proprietà avessero subito cambiamenti, l'estratto dovrà riportare anche le date di chiusura.

Art. 4.

Inammissibilità

1. L'unità che ha usufruito dell'opzione di cui all'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 7 luglio 2016, non è ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 10 agosto 2016;

2. L'unità che ha usufruito della deroga prevista all'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale 7 luglio 2016 ed è stata autorizzata dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura all'effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, durante il periodo di arresto temporaneo obbligatorio, non è ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 10 agosto 2016.

Art. 5.

Ulteriori adempimenti

1. L'Autorità marittima, presso la cui giurisdizione è stato effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio, provvede alla conservazione dei logbook cartacei per i dieci anni successivi la data dell'arresto temporaneo, al fine di eventuali futuri controlli da parte dell'Autorità di gestione, dell'Autorità di audit, della Commissione europea e/o della Corte dei conti europea;

2. L'obbligo di cui al suindicato comma 1 è annullato nel momento in cui l'Autorità marittima provvede alla registrazione dei *logbook* cartacei nel sistema informativo SIPA in ambito SIAN.

Art. 6.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da *a)* a *d)*, dell'art. 10 del reg. (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento, vale a dire per tutto il periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 luglio 2016 e per un periodo di cinque anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario.

Art. 7.

Rettifiche finanziarie e recupero del contributo erogato

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 99 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 508/2014 la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede a rettifiche finanziarie nel caso in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.

2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al suddetto comma 1, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura stabilisce l'ammontare della rettifica finanziaria, che è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte del beneficiario.

Art. 8.

Modalità di istruttoria dell'istanza

1. Il Ministero, acquisita la documentazione di cui all'art. 3 e verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di selezione di cui al successivo art. 9, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

2. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di impegno e pagamento seguendo l'ordine della graduatoria;

3. L'aiuto calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 10 agosto 2016 è erogato in un'unica soluzione previo controllo di I livello effettuato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Art. 9.

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di arresto temporaneo tiene conto dei seguenti criteri

a) maggior numero di kW dell'imbarcazione;

b) maggior numero di GT dell'imbarcazione;

secondo la tabella di seguito riportata:

Criteri di selezione					
Descrizione	Classe	Coefficiente	Peso	Punteggio P=CxPs	Punteggio Complessivo
GT	0≤x<25	0	5		
	25≤x<50	0,2			
	50≤x<100	0,4			
	100≤x<250	0,6			
	250≤x<500	0,8			
	x≥500	1			
Kw	0≤x<50	0	5		
	50≤x<100	0,2			
	100≤x<150	0,4			
	150≤x<250	0,6			
	250≤x<400	0,8			
	x≥400	1			

Art. 10.

Ulteriori disposizioni

Il presente decreto si applica anche alle unità iscritte nei compartimenti della Regione Sardegna e Siciliana che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale del 7 luglio 2016.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e affissione nell'albo delle Capitanerie di porto.

Roma, 12 dicembre 2016

Il direttore generale: RIGILLO

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne n. 20

ALLEGATO 1

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA
PEMAC IV
pemac4@pec.politicheagricole.gov.it
TRAMITE UFFICIO MARITTIMO

____
(Indicare Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione)

Oggetto: integrazione alla manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici del Programma Operativo Nazionale Pesca – FONDO FEAMP 2014/2020 Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014

Il/la sottoscritto/a ………………………… nato/a a ……………………. il ……………………….. in qualità di legale rappresentante della ……….…………………….. con sede in …………………. via…………………………… cap ……………… n. telefono …………… n. fax …………… e-mail……………………. Pec ………… codice fiscale …………………………….. e partita I.V.A. n. ……………….…. armatrice del M/p……………………numero UE …………… iscritto al numero ………………… dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ……………. di GT…….. Iscritta al n………………. del registro delle imprese di pesca di ………………………**ad integrazione della manifestazione di interesse** di cui all'allegato 2 del D.M. 10 agosto 2016 depositata presso l'Autorità marittima di …………………..in data…………………. con la presente

TRASMETTE

- copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 5, comma 2 del D.M. 7 luglio 2016)
- copia della documentazione idonea (documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita ecc…) a dimostrare l'effettiva attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data dell'arresto temporaneo obbligatorio (solo per le unità inferiori ai 10 metri f.t.)

e contestualmente

CHIEDE

che l'aiuto di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 venga accreditato sul conto corrente intestato a (*)…………………………. presso …………………………... codice IBAN ………………………………………..
Si consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, ………………../…………………/ Firma …………………………….

(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente, in caso di società alla società armatrice
Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;

ALLEGATO 2

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DIRETTORIALE ATTUATIVO DEL DECRETO MINISTERIALE 03 LUGLIO 2015

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
Visto il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto il Regolamento Delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;
Visto il Decreto Ministeriale del 7 luglio 2016 pubblicato nella GURI Serie Generale n.169 del 21 luglio 2016, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca inerenti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti per l'annualità 2016;
Visto il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 registrato alla Corte dei conti con numero 2365 in data 13 settembre 2016, pubblicato nella GURI Serie Generale n.222 del 29 settembre 2016 recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al Decreto Ministeriale del 7 luglio 2016
VISTA la manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del D.M. 10 agosto 2016 presentata in data ……………… dall'Armatore (o Società armatrice)……………………………….. del M/P …………………………., numero UE ……………………, iscritto al numero …………………………… dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ………..…… , di GT……………e KW……………. e la successiva integrazione presentata in data …………;

ACCERTATO che la suddetta nave da pesca

 è iscritta presso l'Ufficio al numero _____________ dei registri _________ (matricola o RR.NN.MM. e GG.);
 risulta di proprietà di ________________________________ (se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale e/o partita iva);
 è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE __________;
 ha una stazza di GT _______;
 ha una potenza motore di KW_______;
 è in possesso, alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed è autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale del 7 luglio 2016;
 è armata ed equipaggiata alla data di inizio dell' arresto temporaneo obbligatorio con tutti i documenti di bordo in corso di validità;
 ha rispettato il periodo di arresto temporaneo obbligatorio della pesca dal ……….. al…………;
 ha rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 luglio 2016 (solo per i pescherecci iscritti nell'areale compreso da Trieste a Bari);

□ ha effettuato pesca dei gamberi di profondità dal ………. al ………., ai sensi del comma 8, 9 e 10, dell'art. 2, del Decreto Ministeriale del 7 luglio 2016;
□ ha effettuato n. ……….. giorni lavorativi di fermo (escludere dal calcolo il sabato, la domenica ed eventuali festività nazionali e locali);
□ ha effettuato un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio

ACCERTATO, inoltre, che per la suddetta nave da pesca

□ è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento dal……….. al …………….. ai sensi del comma 6, dell'art.2, del Decreto Ministeriale del 7 luglio 2016;
□ non è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento ai sensi del comma 6, dell'art.2, del Decreto Ministeriale del 7 luglio 2016

ACCERTATO che il suddetto armatore e/o società armatrice

□ ha autorizzazione del proprietario/i alla presentazione della manifestazione di interesse per la corresponsione dell'aiuto di cui all'art.1, comma 6, del Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016;
□ non ha commesso infrazioni che comportano l'inserimento nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art.10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
ovvero
nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della manifestazione di interesse di cui all'allegato 1 del D.M. 10 agosto 2016:
□ ha commesso le seguenti infrazioni …………………… (dichiarare la natura dell'infrazione e la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell'ordinanza di ingiunzione)
□ ha commesso le seguenti infrazioni ai sensi dell'art.42, paragrafo 1, lettera a), del Reg.(CE) n.1005/2008 elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n.404/2011 accumulando punti di infrazione pari a numero…………………(dichiarare la natura dell'infrazione e la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell'ordinanza di ingiunzione);

ATTESTA che

□ sussistono tutti i requisiti di cui all'art.2 del presente decreto direttoriale per l'ammissione all'aiuto di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016.
ovvero
□ non sussistono tutti i requisiti di cui all'art.2 del presente decreto direttoriale per l'ammissione all'aiuto di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016

La presente certificazione viene rilasciata a seguito dell'attività di controllo effettuata secondo le modalità appresso indicate:
…(descrizione delle attività di controllo)…………………………………………………………….………

Luogo e data Timbro e firma del Titolare dell'Ufficio

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:
-Copia della Licenza di pesca o Attestazione provvisoria in corso di validità;
-Certificato di iscrizione al RIP;
-Estratto dei RR.NN.MM e GG. o delle Matricole che riporti le date di nomina di armamento e di proprietà dell'imbarcazione alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. Qualora alla data di compilazione dell'allegato 2 le informazioni relative all'armamento e alla proprietà avessero subito cambiamenti l'estratto dovrà ripotare anche le date di chiusura;

17A00716

DECRETO 12 gennaio 2017.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraiio 2013»;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione di varietà vegetali ortive nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere controllate in quanto «sementi standard». La descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista registro	Responsabile della conservazione in purezza
Pomodoro	Rosaflora	3713	B	Med Hermes S.r.l.
Pomodoro	Rosambra	3711	B	Med Hermes S.r.l.
Pomodoro	Rosantea	3712	B	Med Hermes S.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2017

Il direttore generale: GATTO

17A00658

DECRETO 12 gennaio 2017.

Iscrizione di varietà di girasole ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali indicate nel dispositivo nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2027, le sotto elencate varietà di girasole, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Girasole

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
16019	**LG50270**	Limagrain Europe S.A. – FR
16053	Impact	Nuseed Europe – UK
16676	Sunwave	Agri Obtentions – FR
16599	Marco ST	Strube Research Gmbh & Co Kg – ES
16671	Codiwin	Caussade Semences – FR
16821	RGT Jill	RAGT 2N S.A.S. – FR
16822	RGT Buffallo	RAGT 2N S.A.S. – FR
16830	RGT Wollf	RAGT 2N S.A.S. – FR
16831	RGT Mellbourn	RAGT 2N S.A.S. – FR
16834	RGT Eiffell	RAGT 2N S.A.S. – FR
16836	RGT Llenny	RAGT 2N S.A.S. – FR
16838	RGT Marllen	RAGT 2N S.A.S. – FR
16840	Cristobal	RAGT 2N S.A.S. – FR
16842	RGT Frankllin	RAGT 2N S.A.S. – FR
16520	**LG50573**	Limagrain Europe S.A. – FR
16521	ES Cinetic	Euralis Semences – FR
16480	ES Majoris CLP	Euralis Semences – FR
16485	ES Urbana	Euralis Semences – FR
16486	ES Volantis CLP	Euralis Semences – FR
16499	ES Alana	Euralis Semences – FR
16501	ES Electric CLP	Euralis Semences – FR
16518	ES Agropolis CLP	Euralis Semences – FR
16519	ES Selenic CLP	Euralis Semences – FR
16330	KWS Acer CL	KWS Saat SE – DE
16538	KWS Tiberio	KWS Saat SE – DE
16785	**LG50777**	Limagrain Europe S.A. – FR
16786	**LG50542**	Limagrain Europe S.A. – FR
16792	**LG50485**	Limagrain Europe S.A. – FR
16795	**LG50397**	Limagrain Europe S.A. – FR
16798	**LG50514**	Limagrain Europe S.A. – FR
16801	**LG50814**	Limagrain Europe S.A. – FR
16808	**LG50793**	Limagrain Europe S.A. – FR
16812	**LG50692 CLP**	Limagrain Europe S.A. – FR
16980	**MAS 85H**	Maisadour Semences – FR
16984	**MAS 80B**	Maisadour Semences – FR
16989	Majoret	Maisadour Semences – FR
16994	Furious CL	Maisadour Semences – FR
16995	Marvex OL	Maisadour Semences – FR
17003	Melita CLP	Maisadour Semences – FR
17004	Margaret CLP	Maisadour Semences – FR
17005	Meredith CLP	Maisadour Semences – FR
16583	**LBS2313L**	Pioneer Genetique S.A.R.L. – FR
16633	**MN11961**	Nidera France – FR
16631	**N4LM408**	Nuseed Europe – UK
16650	**N4HM340**	Nuseed Europe – UK
16634	Cobalt 2	Nuseed Europe – UK
16585	Tweety	Laboulet Semences – FR
16662	SY Spartacus	Syngenta France S.A.S. – FR
16663	SY Illico	Syngenta France S.A.S. – FR

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2017

Il direttore generale: GATTO

17A00659

DECRETO 23 gennaio 2017.

Proroga del termine previsto all'art. 1, comma 1 e modifica indirizzo pec indicato all'art. 3, comma 1 del decreto n. 20925 del 12 dicembre 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministro 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter* , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 - Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera *c)*;

Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;

Visto il programma operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015;

Visto il decreto ministeriale del 7 luglio 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 169 del 21 luglio 2016, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca inerenti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti per l'annualità 2016;

Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2016 registrato alla Corte dei conti con numero 2365 in data 13 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 222 del 29 settembre 2016 recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale del 7 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 20925 del 12 dicembre 2016 registrato alla Corte dei conti con numero 20 in data 16 gennaio 2017, attuativo del decreto ministeriale del 10 agosto 2016;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto direttoriale n. 20925 del 12 dicembre 2016 che prevede che l'Armatore trasmetta alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite dell'Autorità marittima, l'allegato 1) del predetto decreto entro il 31 gennaio 2017;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale n. 20925 del 12 dicembre 2016 che prevede che l'Autorità marittima trasmetta alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura l'allegato 2 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.it;

Considerato che il decreto direttoriale n. 20925 del 12 dicembre 2016 è stato registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2017 ed è, tutt'ora, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato, inoltre, che per una corretta gestione dell'inoltro della documentazione prevista all'art. 3 del decreto direttoriale n. 20925 del 12 dicembre 2016 è necessario modificare l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel predetto articolo;

Ravvisata la necessità di concedere una proroga del termine per la presentazione dell'allegato 1 del decreto direttoriale n. 20925 del 12 dicembre 2016 e di provvedere alla modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato all'art. 3 comma 1 del decreto direttoriale n. 20925 del 12 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art.1, comma 1 del decreto direttoriale n. 20925 del 12 dicembre 2016 relativo alle modalità di presentazione dell'integrazione alla manifestazione di interesse redatta in base all'allegato 1 del predetto decreto, è prorogato al 31 marzo 2017;

2. L'indirizzo di posta elettronica certificata indicato all'art. 3 comma 1 del decreto direttoriale n. 20925 del

12 dicembre 2016 è aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it, l'oggetto della mail, che verrà trasmessa dall'Autorità marittima, dovrà, obbligatoriamente, iniziare con la seguente dicitura DD20925 al fine di permetterne una protocollazione univoca e automatica.

Il presente provvedimento è pubblicato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e affissione e trasmesso a mezzo posta elettronica alle Autorità marittime.

Roma, 23 gennaio 2017

Il direttore generale: RIGILLO

17A00717

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 dicembre 2016.

Canoni di abbonamento alla radiodiffusione per l'anno 2017.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, gli articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)» e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 14, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 32-*bis*, 32-*ter*, 32-*quater* e 32-*quinquies*, relativi alle competenze, alle funzioni, alla struttura e all'organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, riguardante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 18;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e, in particolare, l'art. 47, comma 3, che, nel dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo prevede che «entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»;

Visto l'art. 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, che modifica e integra l'art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2011, in corso di validità;

Viste la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2005, e la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 pubblicata nella *Gaz-*

zetta Ufficiale del 30 giugno 2005, n. 150, concernenti, rispettivamente, la modalità di attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'approvazione dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 541/06/CONS del 21 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2006, n. 242, concernente «Modifiche dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 1, comma 6, della delibera n. 186/05/CONS»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 544/11/CONS del 12 ottobre 2011 sulla scelta della società di revisione della contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. con la quale è stata individuata la società di revisione MAZARS S.p.a. come soggetto incaricato dell'esame dei dati di contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per gli esercizi 2010-2018;

Vista la nota della RAI del 19 luglio 2016 con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio relativo all'esercizio 2015;

Vista la nota della RAI del 12 settembre 2016 con la quale è stata inoltrata al Ministero dello sviluppo economico una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio 2015;

Vista la nota della RAI del 15 novembre 2016 con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio infrannuale al 30 giugno 2016;

Vista la nota della RAI del 21 dicembre 2016 con la quale è stato trasmesso al Ministro dello sviluppo economico il bilancio della contabilità separata relativamente all'esercizio 2015 predisposto sulla base dello schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e certificato da società di revisione indipendente;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2015, recante «Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, per l'anno 2015»;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2016, recante «Definizione dei canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radioriceventi o televisivi per l'anno 2016»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con la quale all'art. 1, commi da 152 a 160, è stata introdotta la riforma del canone di abbonamento della televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche, sia per quanto riguarda la misura del canone di abbonamento, sia per quanto attiene alle modalità di riscossione da parte dello Stato;

Considerando che la finalità dell'art. 47 del Testo unico sui servizi di media audiovisivi e radiofonici adottato con decreto legislativo n. 177 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni, laddove prevede che «il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese» appare sostanzialmente superata da quanto stabilito dalla riforma di cui alla suddetta legge di Stabilità 2016 in merito alle modalità di copertura degli oneri del servizio pubblico;

Visto che l'art. 1, comma 158, della citata legge n. 208, stabilisce che restino ferme le disposizioni in materia di canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare;

Considerati gli esiti in termini di introiti percepiti, del primo anno di applicazione delle suddette disposizioni della legge n. 208/2015 e, di conseguenza, valutata l'opportunità di mantenere inalterato anche per l'anno 2017 l'ammontare dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili dovuti per l'anno 2017, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 29 dicembre 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale il dott. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2017 i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2015.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2017.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 26

17A00721

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 gennaio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Congescor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 34/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Farmaroc S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Congescor»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C (nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge

13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società Farmaroc S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 043818020;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 settembre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 in data 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CONGESCOR nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: 28 compresse in blister PVC/AL da 5 mg - A.I.C. n. 043818020 (in base 10) 19T714 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,56.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,53.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Congescor» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 gennaio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A00651

DETERMINA 11 gennaio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Casenjunior», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 5/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Casen Recordati SL ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Casenjunior»;

Vista la domanda con la quale la società Casen Recordati SL ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 043218027;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 7, 8 e 9 novembre 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CASENJUNIOR nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

«4 g polvere per soluzione orale in bustina monodose» 20 bustine in PL/AL/PE;

A.I.C. n. 043218027 (in base 10) 196X3C (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Casenjunior» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 gennaio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A00653

DETERMINA 11 gennaio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cotareg», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 27/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il

Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Novartis Europharm LTD è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Cotareg»;

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Europharm LTD ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 034114468, A.I.C. n. 034114518, A.I.C. n. 034114595;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 4 maggio 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 giugno 2016;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale COTAREG nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114468 (in base 10) 10K2X4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,77;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,52;

«160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114518 (in base 10) 10K2YQ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,65;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,98;

«160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114595 (in base 10) 10K313 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,65;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,98;

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cotareg» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 gennaio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A00654

DETERMINA 11 gennaio 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Metiltioninio Cloruro Proveblue», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 7/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione con il quale la società Provepharm S.a.s. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Metiltioninio Cloruro Proveblue;

Vista la determinazione n. 874/2016 del 6 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 22 luglio 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Provepharm S.a.s. ha chiesto la classificazione delle confezioni con AIC n. 042761027/E e AIC n. 042761039/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 7, 8 e 9 novembre 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale METILTIONINIO CLORURO PROVEBLUE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: 5 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - fiala (vetro) - 2 ml - 5 fiale.

AIC n. 042761027/E (in base 10) 18SYU3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 5 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - fiala (vetro) - 2 ml - 20 fiale.

AIC n. 042761039/E (in base 10) 18SYUH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Metiltioninio Cloruro Proveblue è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 gennaio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A00744

DETERMINA 11 gennaio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zeuseff», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 28/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre

2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Omikron Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Zeuseff;

Vista la domanda con la quale la società Omikron Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con n. AIC 042710018;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 novembre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2016 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZEUSEFF nella confezione sotto indicata è classificato come segue.

Confezione: «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

AIC n. 042710018 (in base 10) 18RF02 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,87.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,51.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Zeuseff è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 gennaio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A00745

DETERMINA 11 gennaio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zibenak», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 29/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società I.B.N. Savio S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ZIBENAK;

Vista la domanda con la quale la società I.B.N. Savio S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con n. AIC 037314010;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 13 giugno 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 settembre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZIBENAK nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

«25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 10 ml con siringa dosatrice - A.I.C. n. 043474081 (in base 10) 19GR51 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,75.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZIBENAK è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 gennaio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A00746

DETERMINA 11 gennaio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Doc Generici», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 32/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Esomeprazolo Doc Generici»;

Vista la domanda con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 040201042 e A.I.C. n. 040201079;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 7 novembre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 novembre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ESOMEPRAZOLO DOC Generici nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040201042 (in base 10) 16BUUL (in base 32); classe di rimborsabilità: A Nota 1-48; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,52; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,36;

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040201079 (in base 10) 16BUVR (in base 32); classe di rimborsabilità: A Nota 1-48; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,17; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,44.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Esomeprazolo Doc Generici» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai

fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Esomeprazolo Doc Generici» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 gennaio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A00754

DETERMINA 11 gennaio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Iluvien», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 33/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Alimera Sciences Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Iluvien»;

Vista la domanda con la quale la società Alimera Sciences Limited ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con n. A.I.C. 042616019;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 5 aprile 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 ottobre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ILUVIEN nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione:

«190 microgrammi impianto intravitreale in applicatore» 1 applicatore monouso - A.I.C. n. 042616019 (in base 10) 18NK6M (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7.975,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13.161,94.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT ospedaliero) come da scheda allegata alla presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Iluvien» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 gennaio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

Piano Terapeutico Ospedaliero

Specialità medicinale: ILUVIEN® (Fluocinolone acetonide)

Indicazioni terapeutiche: Trattamento della compromissione visiva associata all'edema maculare diabetico (DME) cronico che non risponde in misura sufficiente alle altre terapie disponibili.

La rimborsabilità è limitata ai soli pazienti pseudofachici.

Azienda Sanitaria: ______________________________

Unità Operativa Richiedente: ______________________ **Data**: ___/___/___

Paziente (nome, cognome):______________________________

Data di nascita: ___/___/___ Sesso: F ☐ M ☐

Codice Fiscale o Tessera Sanitaria dell'Assistito: ______________________

ASL di Residenza: ______________ Provincia: ________ Regione: ______________

Diagnosi	
Compromissione visiva associata all'edema maculare diabetico (DME) cronico che non risponde in misura sufficiente alle altre terapie disponibili (fotocoagulazione laser, farmaci anti-VEGF) in paziente pseudofachico	☐

Specificare il/i trattamento/i precedente/i:

____

____

PROGRAMMA TERAPEUTICO

Farmaco	Specialità	Dose	Occhio trattato
ILUVIEN®	190 microgrammi di fluocinolone acetonide. Impianto intravitreale in applicatore	Un impianto nell'occhio interessato.	☐ Destro ☐ Sinistro

La dose raccomandata è di un impianto di ILUVIEN somministrato nell'occhio interessato. Si sconsiglia la somministrazione concomitante in entrambi gli occhi (vedere RCP paragrafo 4.4).
Dopo 12 mesi è possibile somministrare un secondo impianto se il paziente è interessato da un calo della vista o da un aumento dello spessore della retina secondari a recidiva o peggioramento dell'edema maculare diabetico (vedere RCP paragrafo 5.1).
Il trattamento non deve essere ripetuto salvo i potenziali benefici superino i rischi.

Nome e cognome del Medico*: ______________________________

Recapiti del Medico*: ______________________________

* *La prescrivibilità è riservata agli specialisti oculisti.*

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RICHIEDENTE

17A00755

DETERMINA 11 gennaio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Blopress», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 25/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Blopress»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 044804019;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 settembre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 in data 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BLOPRESS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

28 compresse 16 mg - A.I.C. n. 044804019 (in base 10) 1BR9XM (in base 32); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,69; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,04.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Blopress» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 gennaio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A00756

DETERMINA 11 gennaio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Naprilene», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 26/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre

2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Naprilene»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 044805012;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 settembre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 in data 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NAPRILENE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«20 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 044805012 (in base 10) 1BRBWN (in base 32); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,33; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,50.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Naprilene» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 gennaio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A00757

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

COMUNICATO 21 dicembre 2016.

Modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio della Autorità, relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.

IL PRESIDENTE

Visto il precedente comunicato del Presidente dell'Autorità del 18 dicembre 2013, che ha introdotto i mod. *A)*, *B)* e *C)* per le comunicazioni di notizie utili da annotare nel casellario informatico riferite agli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione del soppresso art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ovvero per l'inserimento di notizie utili nonché per l'applicazione di sanzioni del soppresso art. 48 del decreto legislativo cit.;

Vista l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che ha modificato il quadro normativo di riferimento;

Visto, in particolare, l'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 contenente la disciplina relativa ai motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione;

Visto che l'art. 213, comma 13, 2° periodo, del decreto legislativo n. 50/2016 attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni nei confronti degli operatori economici che forniscono alle Stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione;

Visto che tale disposizione va coordinata con quanto previsto dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, ed in particolare con le disposizioni introdotte ai commi 5, lettera *g)* e 12 di detto articolo, oltre che con le norme di rango secondario che attengono al Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 83, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016) e con le indicazioni fornite dall'Autorità agli operatori del settore;

Ritenuta la necessità di uniformare le segnalazioni relative agli obblighi informativi verso l'Autorità in tema di contratti pubblici, adeguandole alle nuove previsioni contenute nel decreto legislativo n. 50/2016;

Comunica:

Al fine di esercitare il potere sanzionatorio riconosciuto all'Autorità dal decreto legislativo n. 50/2016 e, nelle more delle emanande linee guida di cui all'art. 83, comma 2, del nuovo codice, il Consiglio dell'Autorità ha adottato i nuovi modelli di segnalazione, destinati agli operatori del settore (stazioni appaltanti, SOA, operatori economici e soggetti interessati), correlati alle fattispecie che danno luogo all'esercizio del potere sanzionatorio previsto dal menzionato art. 213 del decreto legislativo n. 50/2016.

Riguardo alla procedura ex art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006, sé vero che la relativa disciplina è stata abrogata e non è più prevista dal nuovo codice, e conseguentemente non è più necessario il sorteggio obbligatorio, ad opera della S.A., successivamente alla fase di ammissibilità delle domande di partecipazione, di un numero minimo pari al 10% del totale dei concorrenti, e sui primi due concorrenti classificati, per la verifica di veridicità delle autodichiarazioni presentate sul possesso dei requisiti di ordine speciale, resta comunque obbligatorio il controllo delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario (art. 32, comma 7, decreto legislativo n. 50/2016) anche sui requisiti di ordine speciale, ed indipendentemente dal controllo previsto dall'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che ricade nella discrezionalità della stazione appaltante.

Le conseguenze, in caso di esito negativo di tale controllo, si ritrovano sempre nell'art. 80, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016. In tal caso, laddove sia stata presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, con riferimento al possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione di apposita annotazione interdittiva nel casellario informatico, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione a carattere pecuniario, come disposto dall'art. 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, che conferisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000.

I nuovi modelli di segnalazione sono riportati nella seguente tabella:

Nome modello	Fattispecie	Rif. normativo
mod. A)	accertamento di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa/presentata dagli o.e. in sede di gara alle S.A. sul possesso dei requisiti generali; nonché comunicazione di notizie, informazioni e dati, dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.	art. 80, d.l.vo 50/2016 art. 213, commi 8 e 10, d.l.vo 50/2016
mod. B)	accertamento di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa/presentata dagli o.e. in sede di gara alle S.A. sul possesso dei requisiti speciali	art. 80, c. 12, d.l.vo 50/2016
mod.C.1)	accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dagli o.e. in sede di qualificazione presso una S. O.A. - avvio del procedimento	artt. 70, comma 7, 78 e 79 del d.p.r. 207/2010
mod.C.2)	accertamento del possesso dei requisiti - eventuale sospensione del procedimento	artt. 70, comma 7, 78 e 79 del d.p.r. 207/2010
mod.C.3)	accertamento del possesso dei requisiti - conclusione procedimento	artt. 70, comma 7, 78 e 79 del d.p.r. 207/2010
mod. D)	mancata risposta dell'Operatore economico alla richiesta della SOA in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli artt. 78 e 79 del d.p.r. 207/2010	art. 74, comma 4 del d.p.r. 207/2010
mod. E)	mancata comunicazione dell'Operatore economico all'Osservatorio della variazione dei requisiti di ordine generale nonché della variazione della direzione tecnica	art. 74, comma 6 del d.p.r. 207/2010
mod. F)	segnalazione di irregolarità nei confronti di altra SOA	art. 75 del d.p.r. 207/2010
mod.G)	segnalazione di mancata comunicazione di atti comportanti il trasferimento d'azienda	art. 76, comma 12 del d.p.r. 207/2010
mod.H)	modalità di accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei CEL rilasciati da committenti non tenuti all'applicazione del Codice	comunicato 9 marzo 2016, recante ulteriori precisazioni in merito al "Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro
Mod.I)	mancata emissione dei CEL telematici	art. 8, comma 7 del d.p.r. 207/2010

Tali modelli prevedono:

che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa dagli operatori economici sul possesso dei requisiti generali e di qualsiasi altra condizione rilevante per la partecipazione alle procedure di gara e/o per l'aggiudicazione delle gare o per gli affidamenti di subappalto, ivi comprese le false dichiarazioni/documentazione rese per giustificare l'anomalia delle offerte e/o nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 80, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni appaltanti dovranno utilizzare il modello «A», inviandone copia anche all'operatore economico segnalato. In caso di mancata segnalazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento (esclusione, revoca dell'aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto), l'Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo (mod. *A)*;

che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici sul possesso dei requisiti speciali di tipo economico-finanziario o tecnico-organizzativo ovvero dei requisiti di idoneità professionale, rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e/o per l'aggiudicazione delle gare o per gli affidamenti di subappalto, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 80, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni appaltanti dovranno utilizzare il modello «B», inviandone copia anche all'operatore economico segnalato. In caso di mancata segnalazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento (esclusione, revoca dell'aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto), l'Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo (mod. *B)*;

che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici sul possesso requisiti generali o speciali di tipo economico-finanziario o tecnico-organizzativo ovvero dei requisiti di idoneità professionale, rilevanti ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione le SOA, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 70, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, dovranno utilizzare:

1. Per l'avvio del procedimento il modello all. C.1 «Procedimento ex art. 70, comma 7, Presidente della Repubblica n. 207/2010 - Avvio del procedimento», corredandolo da una relazione istruttoria che fornisca evidenza della fattispecie riscontrata e degli esiti di decadenza o di diniego al rilascio dell'attestazione di qualificazione, inviandone copia anche all'operatore economico segnalato. In caso di mancata segnalazione entro dieci giorni dal riscontro della presunta falsità, l'Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA inadempiente;

2. Per la sospensione del procedimento il modello all. C.2 «Procedimento ex art. 70, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 - Sospensione del procedimento»;

3. Per la conclusione del procedimento il modello all. C.3 «Procedimento ex art. 70, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 - Chiusura del procedimento», corredandolo da una relazione istruttoria che fornisca evidenza delle eventuali deduzioni dell'o.e. e degli esiti dell'accertamento in relazione alla eventuale pronuncia di decadenza o di diniego al rilascio dell'attestazione di qualificazione, inviandone copia anche all'operatore economico segnalato. In caso di mancata chiusura entro trenta giorni (sessanta giorni in caso di sospensione) dall'avvio del procedimento, l'Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA inadempiente;

che in caso di mancata risposta dell'operatore economico alle richieste della SOA di riferimento in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 le SOA, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, dovranno utilizzare il modello all. D «art. 74, comma 4»;

che in caso di mancata risposta dell'operatore economico alle richieste della SOA di riferimento in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 le SOA, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, dovranno utilizzare il modello all. E «art. 74, comma 6»;

che in presenza di irregolarità compiute da altra SOA, la Soa segnalante proceda all'inoltro del modello F, «art. 75», per la richiesta di avvio del procedimento di cui all'art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, corredandolo da una relazione che fornisca evidenza delle irregolarità rilevate;

che in caso di mancato deposito degli atti di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo da parte delle Imprese, i soggetti interessati (o.e. concorrenti, *SOA)* ne danno comunicazione all'Autorità mediante l'inoltro del modello G, «art. 76, comma 12», opportunamente corredato delle informazioni che permettano all'Autorità un agevole riscontro presso i registri delle C.C.I.A.A.;

che in presenza della mancata risposta alla richiesta di conferma dei titoli autorizzativi, esibiti dagli o.e. richiedenti l'attestazione di qualificazione per la dimostrazione di lavori eseguiti per committenti non tenuti all'applicazione del Codice, la Soa proceda all'inoltro del modello H, «lavori privati» per la richiesta di avvio del procedimento di cui al comunicato del Presidente del 9 marzo 2016, recante ulteriori precisazioni in merito al «Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro», corredandolo della documentazione ivi indicata;

che ai fini della segnalazione per il mancato inserimento da parte dei soggetti aggiudicatori nella banca dati dell'Osservatorio, del CEL telematico la Soa proceda alla prevista segnalazione con l'inoltro del modello I «CEL telematico».

Per la segnalazione di inadempimenti o di altre notizie ritenute utili per la tenuta del casellario informatico riguardanti sia le fasi di affidamento e di esecuzione del contratto, sia il venir meno dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione da parte delle S.O.A., si rinvia ad un separato atto della Autorità.

I modelli di segnalazione allegati al comunicato del Presidente dell'Autorità del 18 dicembre 2013 sono abrogati.

Si allegano al presente comunicato gli allegati modelli di segnalazione alla Autorità, distinti per fattispecie da segnalare. Tali modelli sono forniti sia in formato «pdf» che in formato «word». Il formato «word» potrà essere utilizzato per la compilazione «personalizzata» della segnalazione, esclusivamente per dare la possibilità al compilatore di evidenziare anche situazioni non previste e di illustrare nel dettaglio le patologie emerse. Si raccomanda, tuttavia, di fornire rappresentazioni sintetiche dell'accaduto. Per una più agevole lettura del modello compilato si suggerisce di eliminare i campi che non vengano utilizzati, relativi cioè a fattispecie diverse da quella oggetto di segnalazione. Ovviamente, i modelli compilati in «word», prima di essere trasmessi via pec alla Autorità, dovranno essere stampati, sottoscritti dal responsabile (in genere il *rup)* e trasformati in formato preferibilmente «pdf».

Si richiama l'attenzione sulla necessità della completezza e della tempestività delle segnalazioni, anche sotto il profilo della correlata documentazione da inviare unitamente alla segnalazione, come indicato a titolo esemplificativo a chiusura dei modelli qui allegati (cancellare nel modello in word i tipi di documento che non vengano allegati in quanto non necessari e inserire quelli non riportati tra gli esempi).

Si precisa inoltre che le segnalazioni dovranno essere inviate una sola volta all'indirizzo di casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it, o in caso di impossibilità a mezzo raccomandata all'indirizzo: Autorità Nazionale Anticorruzione c/o galleria Sciarra, via M. Minghetti n. 10 - 00187 Roma.

Il presente comunicato avrà decorrenza dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Lo stesso verrà pubblicato in pari data, con i relativi allegati, sul sito internet dell'Autorità www.anticorruzione.it

Roma, 21 dicembre 2016

Il Presidente: CANTONE

Modello "A"

1) Segnalazione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice) e per gli effetti previsti da tale norma e dall'art. 213, comma 13, del nuovo codice, per la falsa dichiarazione o falsa documentazione, rese nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, in merito al possesso dei requisiti generali o per giustificare l'anomalia delle offerte o nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2) Comunicazione delle informazioni obbligatorie, anche relative all'esecuzione dei contratti che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono trasmettere per la tenuta del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Sanzioni (USAN)
via Minghetti ,10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

e p.c. Operatore Economico segnalato

1. Dati Stazione Appaltante

1.1 Codice Fiscale ______________________
1.2 Denominazione ______________________
1.3 Indirizzo ______________________

2. Responsabile del Procedimento/altra figura equivalente

2.1 responsabile del procedimento □
2.1.1 altra figura equivalente: ______________________
2.2 Nome e Cognome ______________________
2.3 Ufficio/Settore preposto ______________________
2.4 N° telefono ______________________
2.5 pec ______________________
2.6 e-mail ______________________

3. Dati della gara e/o dell'esecuzione del contratto[1]

3.1 CIG ______________

[1] In caso di esclusione da più gare o al verificarsi dell'evento segnalato in più contratti, ripetere la sezione "3." tante volte quanto necessario (ridenominando le sezioni risultanti: 3.1, 3.2, 3.3, ecc.)

3.2 CUP
3.3 Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei) ________________
3.4 Settore ________________
3.4.1 Lavori □
3.4.2 Servizi □
3.4.3 Forniture □
3.5 Oggetto della gara ____

____
3.6 Eventuale/i lotto/i nn. ________ ________ ________ ________
3.7 Data pubblicazione bando ____________________
3.8 Termine scadenza presentazione offerte _____________________
3.9 Importo appalto o lotto/i IVA esclusa ________ ________ ________ ________
3.10 In caso di subappalto
3.10.1 prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare ________________

____
3.10.2 importo subappalto: ____________________________________
3.10.3 relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale ________________
3.10.4 il subappaltatore è uno della terna di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice □;

4. Dati operatore economico segnalato in fase di gara / in fase di esecuzione del contratto

4.1 codice fiscale __________________
4.2 partita IVA __________________
4.3. denominazione e ragione sociale __________________
4.4. sede legale __________________
4.5 n° telefonico __________________
4.6 pec __________________
4.7 e-mail __________________
4.8 (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente) __________________
4.9 nome e cognome
4.9.1 legale/i rappresentante ____
4.9.2 oppure altro soggetto
che sottoscrive la dichiarazione ____
4.9.3 titolo ad agire ____
4.10 codice fiscale ____
4.11 impresa qualificata □ SI □ NO
4.11.1 attestato SOA n° __________________
4.11.2 rilasciato il __________________
4.11.3 denominazione SOA __________________
4.12 operatore economico iscritto in un elenco ufficiale
di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o
possiede una certificazione rilasciata da organismi
ai accreditati, sensi dell'articolo 90 del Codice □ SI □ NO

4.12.1 denominazione dell'elenco o del certificato ____________________

4.12.2 numero di iscrizione ____________________
4.12.3 numero della certificazione ____________________
4.12.4 riferimenti con cui è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione ____________________
4.12.5 classificazione nell'elenco ufficiale ____________________
4.12.6 disponibilità elettronica del certificato di iscrizione o della certificazione □ SI □ NO
4.12.7 autorità o organismo di emanazione ____________________
4.12.8 indirizzo web ____________________
4.12.9 riferimento preciso della documentazione ____________________

5. Forma *del partecipante alla gara / dell'esecutore del contratto / del subappaltatore*

5.1 Soggetto singolo □
5.2 Componente ATI □
5.2.1 Mandataria □
5.2.2 Mandante □
5.3.1 Consorzio □
5.3.2 Consorziato designato □
5.4 Avvalimento □
5.4.1 Ausiliato □
5.4.2 Ausiliario □
5.4.3 requisiti oggetto di avvalimento ____________________
5.5 Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto o all'esecuzione del contratto (es. consorzio, ausiliario, mandanti, appaltatore in caso di subappaltatore segnalato, ecc.):
5.5.1 codice fiscale ____________________
5.5.2 partita IVA ____________________
5.5.3. denominazione e ragione sociale ____________________
5.5.4 ruolo (ad es. scrivere: consorzio o mandante, …) ____________________

6. Posizione del soggetto sottoposto a verifica *dei requisiti / della documentazione presentata*

6.1 Primo classificato □
6.2 Secondo classificato □
6.3 Controllo a discrezione della S.A. su dichiarazioni sostitutive (art.71 DPR 445/2000) □
6.4 In sede di giustificazione dell'anomalia delle offerte □
6.5 In sede di verifica dell'offerta economicamente più vantaggiosa □
6.6 Subappaltatore □
6.7 Nel corso di esecuzione del contratto □

7. Motivo della segnalazione[2]

[2] Possono essere contrassegnati anche più motivi (ad esempio in caso di falsa dichiarazione che si accompagna al sussistere di una causa di esclusione, poi descritta alla successiva sezione "8.", contrassegnare i punti "7.1" e "7.4").

7.1 Falsa dichiarazione □

7.1.1 soggetto che ha sottoscritto la falsa dichiarazione:
nome e cognome: ______________________________
codice fiscale: ______________________________
ruolo presso o.e. ______________________________

7.2 Produzione di documenti falsi □

7.2.1 soggetto che ha prodotto i documenti falsi:
nome e cognome: ______________________________
codice fiscale: ______________________________
ruolo presso o.e. ______________________________

7.3 Omessa dichiarazione/documentazione □;
7.4 Sussistere di una o più cause di esclusione □;
7.4 Notizia emersa in fase di gara □[3];
7.5 Notizia emersa nel corso di esecuzione del contratto o successivamente □;

(*in caso di "falsa od omessa dichiarazione" allegare sempre copia della dichiarazione sostitutiva in versione completa. In caso di "documenti falsi" allegare sempre copia di tali documenti e di quelli originali, oltre che disconoscimento da parte del soggetto che ha titolo nel denunciare la contraffazione*)

8. Causa *di esclusione da procedura / di diniego al subappalto* ex art. 80 d.lgs. 50/2016, ovvero fattispecie maturata nel corso di esecuzione del contratto e non prevista nella sezione "9".

8.0. **Momento della procedura in cui è stata disposta l'esclusione (art. 80, comma 6)**:

1. causa di esclusione

1.1 maturata prima del termine di scadenza presentazione offerte □[4];
1.2 maturata nel corso della procedura di gara (dopo la citata scadenza) □[5];
1.3 provvedimento di esclusione: in data __/__/____;
1.4 provvedimento emesso da ____________;
1.5 tipo di provvedimento (delibera, verbale, ecc.): ______;
______________________________;

(*si allega provvedimento di esclusione*)

8.1. Tipo di reato, causa di esclusione (art. 80, comma 1):

1. Partecipazione ad un'organizzazione criminale

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 c.p. (*Associazione per delinquere*), 416-*bis* c.p. (*Associazione di tipo mafioso*),ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis*

[3] Esempio di "notizia emersa in fase di gara": in caso di non avvenuto sopralluogo, dei luoghi ove sarà eseguito il contratto. La descrizione di una siffatta notizia va indicata nella "sezione di chiusura" "8.25". Qualora vi sia stata falsa dichiarazione circa l'avvenuto sopralluogo, saranno contrassegnati i motivi: "7.1" e "7.4".
[4] Ad esempio irregolarità fiscale di cui alla sezione "8.7" definitivamente accertata prima della scadenza delle offerte.
[5] Ad esempio irregolarità fiscale di cui alla sezione "8.7" definitivamente accertata dopo la scadenza delle offerte.

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.p.r. 9.10.1990, n. 309 (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*), dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*) e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (*Reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale*);-- □;

2. Corruzione

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (*Concussione*), 318 (*Corruzione per l'esercizio della funzione*), 319 (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*), 319-*ter* (*Corruzione in atti giudiziari*), 319-*quater* (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*), 320 (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio*), 321, 322 (*Istigazione alla corruzione*), 322-*bis* (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*), 346-*bis* (*Traffico di influenze illecite*), 353 (*Turbata libertà degli incanti*), 353-*bis* (*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*), 354 (*Astensione dagli incanti*), 355 (*Inadempimento di contratti di pubbliche forniture*) e 356 (*Frode nelle pubbliche forniture*) del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile (*Corruzione tra privati*);--- □;

3. Frode

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee --- □;

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche □;

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo

delitti di cui agli articoli 648-*bis* (*Riciclaggio*), 648-*ter* (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*) e 648-*ter*.1 (*Autoriciclaggio*) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni --- □;

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 --- □;

7. Fattispecie derivanti da norma di chiusura

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione -- □;

(*si allega certificato del casellario giudiziale*)

8.2. Dati riferiti alla condanna

1. condanna con sentenza definitiva □
e/o decreto penale irrevocabile □
e/ o sentenza "patteggiata" □

2. emessa dal (ad esempio: *Tribunale di Roma ecc.*)____

3. numero di reati che hanno determinato la condanna: 1 □, 2 □, 3 □, 4 o più □

4. data del passato in giudicato o dell'irrevocabilità __/__/____

5. pena irrogata e benefici accordati:

____

____

____

____

6. durata della eventuale pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80, comma 10) ____

8.3. Dati sul soggetto penalmente sanzionato (art. 80, comma 3)

- condanna nei confronti di uno dei seguenti soggetti in carica:

1. titolare □; direttore tecnico □; per impresa individuale;
2. socio □; direttore tecnico □; per s.n.c.
3. socio accomandatario □; direttore tecnico □; per s.a.s.;

<u>per altro tipo di società o consorzio</u>

4. per società con sistema di amministrazione tradizionale o monistico ------------------------------------ □;
4.1 Presidente del CdA se legale rappresentante □;
4.2 Membro del CdA se legale rappresentante □;
4.3 Amministratore unico -- □;
4.4 Amministratore delegato se legale rappresentante □;
4.5 membro del collegio sindacale □;
4.6 membro del comitato per il controllo sulla gestione □;
5. per società con sistema di amministrazione dualistico -- □;
5.1 membro del consiglio di gestione --------------------------- □;
5.2 membro del consiglio di sorveglianza ---------------------- □;

<u>sempre per altro tipo di società o consorzio</u>

6. soggetto munito di poteri di rappresentanza --- □;
6.1 institore --- □;
6.2 procuratore *ad negotia* -- □;
6.3 altro ________________ ------------------------------------- □;

7. soggetto munito di poteri di direzione □;

7.1 dipendente --- □;

7.2 professionista con significativi poteri ------------------------ □;

7.3 altro ________________ ------------------------------------- □;

8. soggetto munito di poteri di controllo □;

8.1 revisore contabile --- □;

8.2 Organismo di vigilanza ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 □;

8.3 altro ________________ □;

9. direttore tecnico □;

10. socio unico persona fisica □;

11. socio di maggioranza □; per società con meno di quattro soci

12. Nome e cognome del soggetto penalmente sanzionato: ____________________________

____

13. Carica rivestita (eventuale specifica rispetto al caso sopra contrassegnato. Ad esempio, specificare il caso di organo di vertice tecnico o amministrativo penalmente sanzionato del soggetto cedente / locatore / ecc., in caso di trasferimento di ramo d'azienda): ____________________________

____.

(*si allega visura camerale*)

8.4. Caso di cessazione dalla carica del soggetto penalmente sanzionato (art. 80, comma 3)

1 soggetto cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara □ (*contrassegnando i campi di cui sopra*);

2. Carica rivestita (valgono le stesse precisazioni di cui al punto 8.3.12.): ______________________

2. Data di eventuale cessazione dalla carica: __/__/____

3.1 l'operatore economico <u>non ha dimostrato</u> che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; --- □;

3.2 l'operatore economico <u>ha dimostrato</u> quanto sopra (e quindi <u>non è stato escluso</u>) □;

4. indicare (e documentare in allegato) le eventuali misure adottate dall'o.e. che non dimostrano / (ovvero) che dimostrano l'avvenuta dissociazione, nonché le motivazioni della S.A. alla base della decisione di esclusione o di non esclusione: ____

____.

(*si allega relativa documentazione*)

8.5. Autodisciplina o "self-cleaning" in caso di sentenza def. di condanna (art. 80, commi 7 e 8)

1. l'operatore economico che si trova in una delle situazioni di cui ai punti 8.1., 8.2. e 8.3. (*campi da compilare*) ed eventualmente anche 8.4. (*campi da compilare*), si è visto sanzionare con

1.1 sentenza definitiva per la quale sia stata applicata una pena detentiva non superiore a 18 mesi □;

1.2 **o** sentenza definitiva che ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie dei suddetti reati --- □;

2. nei casi di cui ai punti 1.1 o 1.2, l'o.e. ha provato

2.1 di aver risarcito qualunque danno causato dal reato □;
2.2 **o** di essersi impegnato a risarcire qualunque danno □;
3. **e** di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati e quindi, non è stato escluso) ------------------ □;
4. **non** ha provato **e/o non** ha adottato sufficienti provvedimenti di cui sopra (art. 80, comma 8), (e quindi, è stato escluso) -- □;
5. è inibito con sentenza definitiva dalla partecipazione alle gare di appalto (e quindi, è stato escluso) (art. 80, comma 9) -- □;
6. indicare (e documentare in allegato) le prove presentate o i provvedimenti adottati dall'o.e., nonché le motivazioni della S.A. alla base della decisione di esclusione o di non esclusione:
____
____

(*si allega relativa documentazione*)

8.6. Applicazione misure di prevenzione o sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa, causa di esclusione (art. 80, comma 2), o nel corso di esecuzione del contratto:

1. sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011 -- □;
   1.1 misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza □;
      1.1.1 divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province ------------------------------- □;
      1.1.2 obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale □;
2. sussistenza dell'informazione antimafia interdittiva (art. 84, c. 4, del d.lgs. n. 159/2011) □;

3. soggetto/i nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2:
3.1 titolare □; direttore tecnico □; per impresa individuale;
3.2 socio □; direttore tecnico □; per s.n.c. o per società semplici
3.3 socio accomandatario □; direttore tecnico □; per s.a.s.;
3.4 rappresentante stabile nel territorio dello Stato □;per le società di cui all'articolo 2508 del c.c.;
3.5 soggetto di cui all'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159/2011 □; per le società costituite all'estero, prive di rappresentanza stabile nel territorio dello Stato;

per altro tipo di società o consorzio
3.6 per società con sistema di amministrazione tradizionale o monistico ------------------------------------□;
3.6.1 Presidente del CdA □;
3.6.2 Membro del CdA □;
3.6.3 Amministratore unico -- □;
3.6.4 Amministratore delegato □;
3.6.5 membro del collegio sindacale □;
3.6.6 membro del comitato per il controllo sulla gestione □;
3.7 per società con sistema di amministrazione dualistico --- □;

3.7.1 membro del consiglio di gestione -------------------------- □;
3.7.2 membro del consiglio di sorveglianza --------------------- □;
sempre per altro tipo di società o consorzio
3.8 soggetto di cui all'art. 85, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 159/2011-------------------------------------- □;
3.9 soggetto munito di poteri di rappresentanza -- □;
3.9.1 institore -- □;
3.9.2 procuratore *ad negotia* --- □;
3.9.3 altro ________________ ----------------------------------- □;
3.10 soggetto munito di poteri di direzione □;
3.10.1 dipendente --- □;
3.10.2 professionista con significativi poteri -------------------- □;
3.10.3 altro ________________ --------------------------------- □;
3.11 soggetto munito di poteri di controllo □;
3.11.1 revisore contabile --- □;
3.11.2 Organismo di vigilanza ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 □;
3.11.3 altro ________________ □;
3.12 direttore tecnico □;
3.13 socio unico persona fisica □;
3.14 socio di maggioranza □; per società con meno di quattro soci
3.15 Nome e cognome del soggetto nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2: ____
Codice fiscale: ____
3.16 Carica rivestita (eventuale specifica rispetto al caso sopra contrassegnato. Ad esempio, specificare il caso di organo di vertice tecnico o amministrativo del soggetto cedente / locatore / ecc., in caso di trasferimento di ramo d'azienda): ______________________________ ____.

(*si allega relativa documentazione tra cui visura camerale*)

8.7. Gravi violazioni nel pagamento di imposte, tasse, causa di esclusione (art. 80, comma 4):
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo (€ 10.000,00) di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

1. irregolarità comunicata da:
1.1 Agenzia delle Entrate sede di: __________________________;
1.2 con nota protocollo Agenzia Entr. n. ____ del __/__/____;
2.: omesso pagamento di imposte e tasse
2.1 debito attestato alla data del __/__/____;

2.2 Importo complessivo non corrisposto euro __________
2.2 cartelle nn. ______, ______, ______, ….
2.3 per gli anni: ______, ______, ______, ….
2.4 data notifica cartella ______, ______, ______, ….
2.5 importo cartella euro ______, ______, ______, ….

(*si allega comunicazione dell'Agenzia delle Entrate*)

3. l'operatore economico non è stato escluso in quanto ha documentato di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe

3.1 pagamento attestato alla data del __/__/____;
3.2 impegno vincolante alla data del __/__/____;
3.3 documentazione presentata per dimostrare pagamento o impegno: __________
____

purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande

4. l'operatore economico è stato escluso in quanto la S.A. ha ritenuto la documentazione presentata dall'O.e. non sufficiente a dimostrare l'ottemperanza ai suoi obblighi, per le seguenti motivazioni:
____
____

(*si allega attestato di pagamento o impegno vincolante ed eventuale ulteriore documentazione*)

8.8. Gravi violazioni nel pagamento di contributi previdenziali, causa esclus. (art. 80, comma 4)

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

1. irregolarità comunicata con DURC:

1.1 protocollo n. ______________ del __/__/____;
1.2 emesso da: ______________________________;
1.3 emesso in data __/__/____;

2. Irregolarità contributiva/assicurativa

2.1 verso INPS □ Sede di: ____________________;
2.2 attestata dal DURC alla data del: __/__/____
2.3 importo non corrisposto: € ______________;
2.4 per gli anni: ____, ____, ____, ____, ____, ____
2.5 motivo dell'irregolarità ______________________________
____;

2.6 verso INAIL □ Sede di: ____________________;

2.7 attestata dal DURC alla data del: __/__/____
2.8 importo non corrisposto: € ______________;
2.9 per gli anni: ____, ____, ____, ____, ____, ____
2.10 motivo dell'irregolarità ______________________________
____;

2.11 verso la CASSA EDILE □ Sede di: ____________________;
2.12 verso altre Casse edili □;
2.13 irregolarità attestata alla data del: __/__/____
2.14 importo non corrisposto: € ______________;
2.15 per gli anni: ____, ____, ____, ____, ____, ____
2.16 motivo dell'irregolarità ______________________________
____;

(*si allega DURC*)

3. l'operatore economico non è stato escluso in quanto ha documentato di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe

3.1 pagamento attestato alla data del __/__/____;
3.2 impegno vincolante alla data del __/__/____;
3.3 documentazione presentata per dimostrare pagamento o impegno: __________
____

purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

4. l'operatore economico è stato escluso in quanto la S.A. ha ritenuto la documentazione presentata dall'O.e. non sufficiente a dimostrare l'ottemperanza ai suoi obblighi, per le seguenti motivazioni:
____
____

(*si allega attestato di pagamento o impegno vincolante ed eventuale ulteriore documentazione*)

8.9. mancata autorizzazione del subappaltatore, causa di esclusione (art. 80, comma 5):
1. esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto dell'operatore economico per effetto della mancata autorizzazione di un suo subappaltatore (*compilare distinto modello "A"*) indicato nella terna di cui all'articolo 105, comma 6 -- □;
2. denominazione del subappaltatore escluso: ________________________________;
3. codice fiscale del subappaltatore escluso: _________________________________;
4. motivo di mancata autorizzazione del subappaltatore: _________________________;

8.10. gravi infrazioni in materia di salute, ecc., causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. a), o nel corso di esecuzione del contratto:

1. gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro □;
2. gravi infrazioni debitamente accertate agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X --- □;
3. illustrare il tipo di infrazione e la gravità:

____

____

4. indicare (e documentare in allegato) il mezzo o i mezzi adeguati tramite i quali la stazione appaltante ritiene che sia dimostrata la presenza delle gravi infrazioni di cui sopra:

____

____

………………………………………………………………………………………
....

(*si allega relativa documentazione*)

8.11. Procedure concorsuali, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. b), o nel corso di esecuzione del contratto:

1.1 l'operatore economico si trova in stato di fallimento --- □;
1.2 l'o.e. è interessato da un procedimento per la dichiarazione di fallimento ---------------------------- □;
1.3 l'o.e. in stato di fallimento <u>non è stato escluso</u> in quanto il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici -- □;
1.4 la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico ------------------------------------- □;
1.5 denominazione e codice fiscale dell'o.e. ausiliario ________________, C.F. ________________
2.1 l'o.e. si trova in stato di liquidazione coatta -- □;
2.2 l'o.e. è interessato da un procedimento per la dichiarazione di liquidazione coatta □;
3.1 l'o.e. si trova in stato di concordato preventivo --- □;
3.2 l'o.e. è interessato da un procedimento per la dichiarazione di concordato preventivo □;
4.1 l'o.e. <u>non è stato escluso</u> in quanto è stato ammesso a concordato con continuità aziendale ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici -- □;
4.2 la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico ------------------------------------- □;
4.3 denominazione e codice fiscale dell'o.e. ausiliario ________________, C.F. ________________
5. l'o.e. ha cessato la propria attività --- □;

(*si allega relativa documentazione*)

8.12. Gravi illeciti professionali, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. c):

1. Gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l' integrità o affidabilità dell'o.e. □;
   - 1.1 significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto □;
     - 1.1.1 con pregressa risoluzione anticipata (*allegare provvedimento risoluzione*) □;
       - 1.1.1.1 non contestata in giudizio □;
       - 1.1.1.2 confermata all'esito di un giudizio □;

         estremi del giudizio: ____
     - 1.1.2 con condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni □;

       estremi della condanna: ____
   - 1.2 tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante □;
   - 1.3 tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio □;
   - 1.4 fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione[6] □;
   - 1.5 omettere informazioni dovute per corretto svolgimento della procedura di selezione □;
2. Motivata valutazione della stazione appaltante per giustificare l'esclusione dalla gara: ____

____

(*si allega relativa documentazione menzionata*)

8.13. falso nell'anomalia dell'offerta, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. c):

1. Falsa dichiarazione □
2. Produzione di documenti falsi □
   - 2.1 preventivo falso □
   - 2.2 altro □
3. Omessa dichiarazione/documentazione □

(*in caso di "falsa od omessa dichiarazione" allegare sempre copia della dichiarazione sostitutiva in versione completa. In caso di "documenti falsi" allegare sempre copia di tali documenti e di quelli originali, e/o disconoscimento da parte del soggetto che ha titolo nel denunciare la contraffazione*)

4. Illustrazione del caso circa il falso nell'anomalia dell'offerta e/o in merito ai documenti contraffatti:

____

____

____

8.14. falso su offerta economicamente più vantaggiosa, causa di escl. (art. 80, comma 5, lett. c):

1. Falsa dichiarazione □
2. Produzione di documenti falsi □

[6] I falsi commessi nella gara attuale, nell'ambito dell'anomalia delle offerte o dell'offerta economicamente più vantaggiosa vanno segnalati compilando rispettivamente le sezioni 8.13 o 8.14. Con la sezione 8.12 punto 1.4 si segnalano, invece, le esclusioni disposte nella gara attuale per effetto di un episodio verificatosi nel corso della partecipazione ad una precedente gara.

2.1 documento falso: ____________________ □
2.2 altra fattispecie: ____________________ □
3. Omessa dichiarazione/documentazione □

(*in caso di "falsa od omessa dichiarazione" allegare sempre copia della dichiarazione sostitutiva in versione completa. In caso di "documenti falsi" allegare sempre copia di tali documenti e di quelli originali, e/o disconoscimento da parte del soggetto che ha titolo nel denunciare la contraffazione*)

4. Illustrazione del caso in merito al falso riguardante l'oepv e/o in merito ai documenti contraffatti:
____
____
____

8.15. conflitto di interessi, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. d):

1. la partecipazione dell'o.e. determina una situazione di conflitto di interesse (art. 42, c. 2[7]) □;
2. soggetto in conflitto di interessi
   2.1 appartenente al personale della S.A. □
   2.2 appartenente al personale di prestatore servizi □
   2.3 nome e cognome: ____________________
   2.4 codice fiscale ____________________
   2.5 ruolo svolto nella gara: ____________________
   2.6 situazione di conflitto di interesse con riferimento all'o.e. ______
   ____
   ____
3. l'o.e. si trova nella situazione di pantouflage o revolving door □

8.16. distorsione della concorrenza, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. e):

1. la partecipazione dell'o.e. determina una distorsione della concorrenza □;
   1.1 l'o.e. ha fornito consulenza alla S.A. □;
   1.2 l'o.e. ha partecipato alla preparazione della gara o del progetto □;
2. descrizione della situazione che determina una distorsione della concorrenza ____________________
____

[7] Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (art. 7 del d.p.r. n. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza").

____

3. prove addotte dal concorrente che la partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza: ________________
____
____

4. motivi addotti dalla S.A. nel ritenere inadeguate le prove di cui al punto 3. ____________________
____
____

8.17. divieto di contrarre con la P.A., causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. f):

1. applicazione sanzione interdittiva ex art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 □;
   1.1 durata: ______________________;
   1.2 scadenza: ______________________;
2. provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 □;
   2.1 durata: ______________________;
   2.2 scadenza: ______________________;
3. altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la P.A. □;
   3.1 estremi normativi della sanzione: ____________________________________;
   3.2 durata: ______________________;
   3.3 scadenza: ______________________;
4. sanzione comminata dall'Anac ai sensi dell'art. 80, comma 12, del codice:
   4.1: n. e data provvedimento: ______________________;
   4.2 durata: ______________________;
   4.3 annotazione - pubblicazione nel casellario ______________________
   4.4 annotazione - eventuali sospensioni ______________________
   4.5 data di scadenza interdizione: ______________________;

8.18. falsa dich. o doc. per rilascio attestaz. SOA, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. g), o nel corso di esecuzione del contratto:

1. sanzione comminata dall'Anac ai sensi dell'art. 80, comma 12, del codice:
   1.1: n. e data provvedimento: ______________________;
   1.2 durata: ______________________;
   1.3 annotazione - pubblicazione nel casellario ______________________
   1.4 annotazione - eventuali sospensioni ______________________
   1.5 data di scadenza interdizione: ______________________;

8.19. violaz. divieto di intestazione fiduciaria, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. h):

1. accertamento definitivo della violazione di cui all'art. 17 della l. n. 55/1990 □;
   1.1 estremi accertamento: ______________________;
   1.2 la violazione è stata rimossa □;
      1.2.1 scadenza ______________________
   1.3 la violazione non è stata rimossa □;
2. Osservazioni della Stazione appaltante: ____
____

8.20. violazione obblighi lavoro disabili, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. i):

1. l'o.e. non rispetta gli obblighi previsti dalle norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68)
pur avendo autocertificato detto requisito (*sussiste falsa dichiarazione*) □;
2. l'o.e. non ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 l. n. 68/1999 □;
3. l'o.e. non ha autocertificato il requisito □;

8.21. Omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. l):

1. l'o.e., pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del c.p. non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
e non ricorrono i casi previsti dall'art. 4, 1° comma, della l. n. 689/1981 □;
2. richiesta di rinvio a giudizio formulata dal procuratore della Repubblica procedente □;
3. annotata dall'ANAC in data __/__/____
4. soggetto che ha omesso la predetta denuncia:
 4.1 nome e cognome: ______________________________
 4.2 codice fiscale ______________________________
 4.3 carica che ricopre presso l'o.e. ______________________________

8.22. alterazione regolarità gara, causa di esclusione (art. 80, c. 5, lett. m - art. 48, c. 7):

1. l'o.e. si trova rispetto ad un altro partecipante alla stessa gara,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c. □;
 1.1 denominazione dell'altro o.e. in situazione di controllo __________________________
 1.2 codice fiscale dell'altro o.e. in situazione di controllo __________________________

2. l'o.e. si trova rispetto ad un altro partecipante alla stessa gara, in una situazione
di "collegamento sostanziale" (offerte imputabili ad un unico centro decisionale) □;
 1.1 denominazione dell'altro o.e. in situazione di collegamento ________________________
 1.2 codice fiscale dell'altro o.e. in situazione di collegamento ________________________
3. l'o.e. ha partecipato alla gara in più forme -- □;
 3.1 forme adottate: ____________ _____________ _______________ ……
 3.2 denominazione e codice fiscale altri oo.ee. esclusi per effetto della partecipazione multipla:
 3.2.1 ___________________________________
 3.2.2 ___________________________________ …..

8.23. Autodisciplina o "self-cleaning" per situazione di cui al comma 5 (art. 80, commi 7 e 8)

1. l'operatore economico che si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 5 (*campi da compilare*) ha provato:
 1.1 di aver risarcito qualunque danno causato dall'illecito □;
 1.2 **o** di essersi impegnato a risarcire qualunque danno □;
2. **e** di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo
e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti <u>e quindi, non è stato escluso</u>) ------------------ □;
3. **non** ha provato **e/o non** ha adottato sufficienti provvedimenti di cui sopra
(art. 80, comma 8), (<u>e quindi, è stato escluso</u>) -- □;
4. indicare (e documentare in allegato) le prove presentate o i provvedimenti adottati dall'o.e., nonché le motivazioni della S.A. alla base della decisione di esclusione o di non esclusione: ____

____..

8.24. Società sottoposte a sequestro o confisca (art. 80, commi 11)

1. l'Operatore economico non è stato escluso per una delle cause previste dall'art. 80 in quanto non si applicano, trattandosi di azienda o società affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento

1.1 sottoposta a sequestro □;

1.2 sottoposta a confisca □;

8.25. Notizia emersa in fase di gara – "Sezione di chiusura":

1. illustrazione della notizia che ha causato o meno l'esclusione dalla gara: ____________________

____

____

____

(*si allega relativa documentazione*)

9. Fatto rilevato nel corso delle prestazioni contrattuali

9.1. Inadempimento contrattuale – Fatto rilevato nel corso delle prestazioni contrattuali:

1. Grave inadempimento o negligenza o ritardo □

1.1 Eventuale risoluzione anticipata del contratto □

1.2 non contestata in giudizio □

1.3 contestata in giudizio □

1.4 confermata all'esito di un giudizio □

2. Esecuzione gravemente errata □

2.1 Eventuale risoluzione anticipata del contratto □

2.2 non contestata in giudizio □

2.3 contestata in giudizio □

2.3 confermata all'esito di un giudizio □

2.4 condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni □

2.4.1 specificare ____

____

3. Violazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro □

3.1 Eventuale risoluzione anticipata del contratto □

3.2 non contestata in giudizio □

3.3 contestata in giudizio □

3.4 confermata all'esito di un giudizio □

4. Violazione ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro □

4.1 Eventuale risoluzione anticipata del contratto □

4.2 non contestata in giudizio □
4.3 contestata in giudizio □
4.4 confermata all'esito di un giudizio □

5. Violazioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali □
5.1 Eventuale risoluzione anticipata del contratto □
5.2 non contestata in giudizio □
5.3 contestata in giudizio □
5.4 confermata all'esito di un giudizio □

6. Giudizio attivato □
6.1 fase del giudizio ____
____

(*si allega relativa documentazione*)

9.2. Ritardo nel pagamento delle retribuzioni o inadempienza contributiva – Fatto rilevato nel corso delle prestazioni contrattuali (art. 105, comma 10):

1. Ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale dipendente □
1.1 l'o.e. ha provveduto entro 15 gg. dall'invito del Rup □
1.2 l'o.e. non ha provveduto □
1.2.1 motivi per cui non ha provveduto e ritenuti fondati __________________________
____
1.2.2 in caso contrario, importo pagato dalla S.A. direttamente ai lavoratori: __________
2. Inadempienza contributiva □
2.1 DURC protocollo n. ______________ del __/__/____;
2.2 emesso da: ____;
2.3 emesso in data __/__/____;

2.4 Irregolarità contributiva/assicurativa
2.4.1 verso INPS □ Sede di: ______________________;
2.4.2 attestata dal DURC alla data del: __/__/____
2.4.3 importo non corrisposto: € _______________;
2.4.4 per gli anni: ____, ____, ____, ____, ____, ____
2.4.5 motivo dell'irregolarità _________________________________
____;

2.4.6 verso INAIL □ Sede di: ______________________;
2.4.7 attestata dal DURC alla data del: __/__/____
2.4.8 importo non corrisposto: € _______________;
2.4.9 per gli anni: ____, ____, ____, ____, ____, ____
2.4.10 motivo dell'irregolarità ____________________________
____;

2.4.11 verso la CASSA EDILE □ Sede di: ______________;
2.4.12 verso altre Casse edili □;
2.4.13 irregolarità attestata alla data del: __/__/____
2.4.14 importo non corrisposto: € ______________;
2.4.15 per gli anni: ____, ____, ____, ____, ____, ____
2.4.16 motivo dell'irregolarità ______________________________
____;

(*si allega DURC*)

9.3. Mancata stipula – Fatto rilevato nel corso delle prestazioni contrattuali:

1. Mancata stipula del contratto per fatto dell'impresa □

9.4 Falsa documentazione o contraffazione documenti nel corso delle prestazioni contrattuali:

1. Falsa documentazione □
   1.1: descrizione del fatto: ____
2. contraffazione documenti □
   2.1: descrizione del fatto: ____

10. Azioni intraprese dalla Stazione Appaltante:

1. esclusione □;
   1.1 estremi provvedimento: ______________________________
2. revoca aggiudicazione □;
   2.1 estremi provvedimento: ______________________________
3. escussione cauzione □;
   3.1 estremi comunicazione: ______________________________
4.denuncia alla Autorità Giudiziaria □;
   4.1 estremi comunicazione: ______________________________
5. o.e. non escluso □
   5.1 indicare i motivi: ______________________________
   ____
   ____
6. risoluzione contrattuale □
   6.1 estremi provvedimento: ______________________________
   6.2 indicare i motivi: ______________________________
   ____
   ____
7. altre misure adottate per carenze nell'esecuzione del contratto che non hanno comportato la risoluzione contrattuale □
   6.1 misure adottate dalla S.A.: ______________________________
   6.2 estremi provvedimento: ______________________________

6.3 indicare i motivi: ______________________________
____
____

(*si allega provvedimento di esclusione o di revoca aggiudicazione; comunicazione escussione cauzione e alla A.G.; provvedimento di risoluzione contrattuale o di altra misura adottata*)

11. : Contraddittorio tra le parti

1. Giustificazioni eventualmente addotte dall'Operatore Economico: ______________________________
____
____
____

2. Valutazioni della Stazione appaltante ____
____
____

12. : Documenti allegati alla presente comunicazione, da rendere in originale o copia conforme:

1. Dichiarazione, presentata dall'operatore economico segnalato in sede di offerta, relativamente al possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle gare pubbliche e al rispetto delle condizioni prescritte dal bando di gara □
2. Provvedimento di revoca o esclusione □
3 Provvedimento di escussione cauzione □
4. Casellario giudiziale integrale □
5 Certificato antimafia □
6. Sentenze di condanna passate in giudicato, sentenze patteggiate, decreti penali □
7. DURC □
8. Certificazione di regolarità fiscale □
9. Atto di diffida ad adempiere □
10. Provvedimento di risoluzione del contratto
11. Altro documento ____ □

Firma
Il Responsabile del Procedimento o figura equivalente

Modello B

Segnalazione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice) e per gli effetti previsti da tale norma e dall'art. 213, comma 13, del nuovo codice, per la falsa dichiarazione o falsa documentazione, rese nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, in merito al possesso dei requisiti speciali.

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Sanzioni (USAN)
via Minghetti ,10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

e p.c. Operatore Economico segnalato

1. Dati Stazione Appaltante

1.1 Codice Fiscale ______________________
1.2 Denominazione ______________________
1.3 Indirizzo ______________________

2. Responsabile del Procedimento/altra figura equivalente

2.1 responsabile del procedimento □
2.1.1 altra figura equivalente: ______________________
2.2 Nome e Cognome ______________________
2.3 Ufficio/Settore preposto ______________________
2.4 N° telefono ______________________
2.5 pec ______________________
2.6 e-mail ______________________

3. Dati della gara e/o dell'esecuzione del contratto[8]

3.1 CIG ______________
3.2 CUP
3.3 Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei) ______________
3.4 Settore ______________
3.4.1 Lavori □
3.4.2 Servizi □
3.4.3 Forniture □
3.5 Oggetto della gara ______________________
____

[8] In caso di esclusione da più gare, ripetere la sezione "3." tante volte quanto necessario (ridenominando le sezioni risultanti: 3.1, 3.2, 3.3, ecc.)

3.6 Eventuale/i lotto/i nn. ________ ________ ________ ________
3.7 Data pubblicazione bando ____________________
3.8 Termine scadenza presentazione offerte _____________________
3.9 Importo appalto o lotto/i IVA esclusa ________ ________ ________ ________
3.10 In caso di subappalto

3.10.1 prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare ________________
____

3.10.2 relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale ________________

3.10.2 importo subappalto: _____________________________________

3.10.3 relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale ________________

3.10.4 il subappaltatore è uno della terna di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice □;

4. Dati operatore economico segnalato in fase di gara / in fase di esecuzione del contratto

4.1 codice fiscale __________________
4.2 partita IVA __________________
4.3. denominazione e ragione sociale __________________
4.4. sede legale __________________
4.5 n° telefonico __________________
4.6 pec __________________
4.7 e-mail __________________
4.8 (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente) __________________
4.9 nome e cognome

4.9.1 legale/i rappresentante _______________________________________

4.9.2 oppure altro soggetto
che sottoscrive la dichiarazione _______________________________________

4.9.3 titolo ad agire _______________________________________

4.10 codice fiscale _______________________________________
4.11 impresa qualificata □ SI □ NO

4.11.1 attestato SOA n° __________________

4.11.2 rilasciato il __________________

4.11.3 denominazione SOA __________________

4.12 operatore economico iscritto in un elenco ufficiale
di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o
possiede una certificazione rilasciata da organismi
ai reditati ai sensi dell'articolo 90 del Codice □ SI □ NO

4.12.1 denominazione dell'elenco o del certificato __________________________________
____

4.12.2 numero di iscrizione __________________

4.12.3 numero della certificazione __________________

4.12.4 riferimenti con cui è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione __________________

4.12.5 classificazione nell'elenco ufficiale __________________

4.12.6 disponibilità elettronica del certificato di iscrizione o della certificazione □ SI □ NO

4.12.7 autorità o organismo di emanazione ___________________
4.12.8 indirizzo web ___________________
4.12.9 riferimento preciso della documentazione ___________________

5. Forma *del partecipante alla gara / del subappaltatore*

5.1 Soggetto singolo □
5.2 Componente ATI □
5.2.1 Mandataria □
5.2.2 Mandante □
5.3.1 Consorzio □
5.3.2 Consorziato designato □
5.4 Avvalimento □
5.4.1 Ausiliato □
5.4.2 Ausiliario □
5.4.3 requisiti oggetto di avvalimento ____

5.5 Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto o all'esecuzione del contratto (es. consorzio, ausiliario, mandanti, appaltatore in caso di subappaltatore segnalato, ecc.):
5.5.1 codice fiscale ___________________
5.5.2 partita IVA ___________________
5.5.3. denominazione e ragione sociale ___________________
5.5.4 ruolo (ad es. scrivere: consorzio o mandante, …) ___________________

6. Posizione del soggetto sottoposto a verifica *dei requisiti / della documentazione presentata*

6.1 Primo classificato □
6.2 Secondo classificato □
6.3 Controllo a discrezione della S.A. su dichiarazioni sostitutive (art.71 DPR 445/2000) □
6.4 Subappaltatore □

7. Motivo della segnalazione

7.1 Falsa dichiarazione □
7.1.1 soggetto che ha sottoscritto la falsa dichiarazione:
nome e cognome: ____
codice fiscale: ____
ruolo presso o.e. ____

7.2 Produzione di documenti falsi □
7.2.1 soggetto che ha prodotto i documenti falsi:
nome e cognome: ____
codice fiscale: ____
ruolo presso o.e. ____

7.3 Omessa dichiarazione/documentazione □

(*in caso di "falsa od omessa dichiarazione" allegare sempre copia della dichiarazione sostitutiva in versione completa. In caso di "documenti falsi" allegare sempre copia di tali documenti e di quelli originali, oltre che disconoscimento da parte del soggetto che ha titolo nel denunciare la contraffazione*)

8. Illustrazione del caso in merito al mancato possesso del/dei requisito/i di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativa e in merito ai documenti contraffatti

8.1 ____
____
____
____

9. Azioni intraprese dalla Stazione Appaltante:

1. esclusione □;
1.1 estremi provvedimento: ____________________
2. revoca aggiudicazione □;
2.1 estremi provvedimento: ____________________
3. escussione cauzione □;
3.1 estremi comunicazione: ____________________
4.denuncia alla Autorità Giudiziaria □;
4.1 estremi comunicazione: ____________________
5. o.e. non escluso □
5.1 indicare i motivi: ____________________
____
____

(*si allega provvedimento di esclusione o di revoca aggiudicazione; comunicazione escussione cauzione e alla A.G.*)

10. : Contradditorio tra le parti

1. Giustificazioni eventualmente addotte dall'Operatore Economico: ____________________
____
____
____

2. Valutazioni della Stazione appaltante ______________________________
____
____

11. : Documenti allegati alla presente comunicazione, da rendere in originale o copia conforme:

1. Bando di gara e relativo disciplinare nonché eventualmente CSA □
2. Verbale di gara e provvedimento/verbale di esclusione □
3. Richiesta della S.A. di comprova del requisito e prova dell'avvenuta ricezione □

4. Dichiarazione sostitutiva, presentata dall'operatore economico segnalato in sede di offerta, relativamente al possesso dei requisiti speciali per la partecipazione alla gara pubblica □
5. Documentazione di comprova presentata dall'O.e. □
6. Provvedimento di revoca o esclusione □
7. Comunicazione di escussione cauzione □
8. Altro documento ____ □

Firma
Il Responsabile del Procedimento o figura equivalente

Mod.C.1

Procedimento articolo 70, comma 7, d.p.r. 207/2010
(accertamento del possesso dei requisiti - avvio procedimento)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza e Qualificazione Operatori Economici (UVOE)
via Minghetti ,10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

SOA segnalante;

O.E. segnalato ………… (C.F. ……….);

fattispecie: (falsa dichiarazione/falsa documentazione);

rif. normativo violato:

art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016: evidenze penali;
art. 80, comma 2, d.lgs. 50/2016: antimafia;
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016: irregolarità fiscali e contributive;
art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016: gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, procedure concorsuali, gravi illeciti professionali [linee guida], conflitto di interessi, distorsione della concorrenza, interdizione [provv. Interdittivi+231], iscrizione nel casellario per falso ai fini del rilascio dell'attestazione SOA, divieto di intestazione fiduciaria, diritto al lavoro dei disabili, omessa denuncia all'AG per estorsione, controllo e collegamento;
art. 79, comma 1, d.p.r. 207/2010: adeguata capacità economica e finanziaria, adeguata idoneità tecnica e organizzativa, adeguata dotazione di attrezzature tecniche, adeguato organico medio annuo;

descrizione della fattispecie rilevata: (testo libero);

momento della rilevazione: (contratto principale, verifica triennale, altro tipo di variazione);

elementi necessari: riferimenti del contratto di qualificazione/di verifica triennale o altro tipo di variazione (data e numero) ed eventuale n.ro dell'attestazione principale, data della dichiarazione sostitutiva risultata mendace o della presentazione della documentazione disconosciuta; data della richiesta di verifica e data del relativo riscontro, segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Mod.C.2

Procedimento articolo 70, comma 7, d.p.r. 207/2010
(accertamento del possesso dei requisiti - eventuale sospensione procedimento)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza e Qualificazione Operatori Economici (UVOE)
via Minghetti ,10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

SOA segnalante;

O.E. segnalato………… (C.F. ……….);

fattispecie: (falsa dichiarazione/falsa documentazione);

n.ro protocollo della segnalazione di avvio *(generato automaticamente con l'inoltro dell'avvio)*;

durata del termine di sospensione;

motivazione: (testo libero).

Mod.C.3

Procedimento articolo 70, comma 7, d.p.r. 207/2010
(accertamento del possesso dei requisiti - conclusione procedimento)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza e Qualificazione Operatori Economici (UVOE)
via Minghetti ,10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

SOA segnalante; **O.E. segnalato**………… (C.F. ……….); **fattispecie**: (falsa dichiarazione/falsa documentazione); **n.ro protocollo della segnalazione di avvio** *(generato automaticamente con l'inoltro dell'avvio)*; **rif. normativo violato**:
art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016: evidenze penali;
art. 80, comma 2, d.lgs. 50/2016: antimafia;
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016: irregolarità fiscali e contributive;
art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016: gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, procedure concorsuali, gravi illeciti professionali [linee guida], conflitto di interessi, distorsione della concorrenza, interdizione [provv. Interdittivi+231], iscrizione nel casellario per falso ai fini del rilascio dell'attestazione SOA, divieto di intestazione fiduciaria, diritto al lavoro dei disabili, omessa denuncia all'AG per estorsione, controllo e collegamento;
art. 79, comma 1, d.p.r. 207/2010: adeguata capacità economica e finanziaria, adeguata idoneità tecnica e organizzativa, adeguata dotazione di attrezzature tecniche, adeguato organico medio annuo;

descrizione della fattispecie rilevata: (testo libero per ulteriori elementi rispetto a quelli esposti nell'avvio);

momento della rilevazione: (contratto principale, verifica triennale, altro tipo di variazione);

allegazione degli elementi necessari: nuovo contratto di qualificazione ovvero di verifica triennale o altro tipo di variazione, dichiarazione sostitutiva risultata mendace o documentazione disconosciuta; richiesta di verifica e relativo riscontro, eventuali controdeduzioni dell'Operatore economico;

determinazioni assunte dalla SOA.

Modello D

Procedimento articolo 74, comma 4, d.p.r. 207/2010
(mancata risposta dell'Operatore economico alla richiesta della SOA in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli artt. 78 e 79 del d.p.r. 207/2010)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza e Qualificazione Operatori Economici (UVOE)
via Minghetti ,10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

SOA segnalante;

O.E. segnalato………… (C.F. ……….);

rif. normativo violato: (sempre art. 74, comma 4, d.p.r. 207/2010);

allegazione degli elementi necessari: nota di richiesta della SOA, con specifica indicazione delle conseguenze per la mancata risposta, comprensiva della relativa prova di avvenuta consegna all'Operatore economico.

Modello E

Procedimento articolo 74, comma 6, d.p.r. 207/2010
(mancata comunicazione dell'Operatore economico all'Osservatorio della variazione dei requisiti di ordine generale nonché della variazione della direzione tecnica)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza e Qualificazione Operatori Economici (UVOE)
via Minghetti ,10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

Soggetto segnalante: SOA o privato;

O.E. segnalato………… (C.F. ……….);

rif. normativo violato: (sempre art. 74, comma 6, d.p.r. 207/2010);

fattispecie: (requisiti di ordine generale/direzione tecnica);

allegazione degli elementi necessari: (visura CCIAA, documentazione che comprovi l'interruzione del rapporto con direttore tecnico, ogni altra documentazione che comprovi la violazione dell'obbligo informativo con particolare attenzione alla data di decorrenza dell'omissione)

Modello F

Procedimento articolo 75, d.p.r. 207/2010
(segnalazione di irregolarità nei confronti di altra SOA)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza e Qualificazione Operatori Economici (UVOE)
via Minghetti ,10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

SOA segnalante;

SOA segnalata;

rif. normativo violato: (sempre art. 75, d.p.r. 207/2010);

O.E. attestato………… (C.F. ……….);

estremi precedente rapporto con l'O.E. da parte della SOA segnalante (n.ro e data precedente contratto di attestazione e relativo esito, n.ro attestazione rilasciata);

descrizione della fattispecie rilevata: (testo libero);

allegazione degli elementi necessari: nulla osta dell'Autorità, documentazione e atti richiesti alla SOA segnalata, estremi dell'attestazione riconosciuta dalla SOA segnalata, valutazioni della SOA segnalante sull'attività di qualificazione della SOA segnalata.

Modello G

Procedimento articolo 76, comma 12, d.p.r. 207/2010
(segnalazione di mancata comunicazione di atti comportanti il trasferimento d'azienda)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza e Qualificazione Operatori Economici (UVOE)
via Minghetti ,10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

Soggetto segnalante SOA o privato;

O.E. segnalato;

rif. normativo violato: (sempre art. 76, comma 12, d.p.r. 207/2010);

descrizione della fattispecie rilevata: (testo libero);

elementi necessari: oggetto dell'omessa segnalazione (tipo di operazione che ha comportato il trasferimento di azienda o di un suo ramo, estremi dell'eventuale attestazione di qualificazione in capo al soggetto segnalato).

Modello H

Procedimento derivante dal Comunicato 9 marzo 2016, recante ulteriori precisazioni in merito al "Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro"

(Modalità di accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei CEL rilasciati da committenti non tenuti all'applicazione del Codice)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza e Qualificazione Operatori Economici (UVOE)
via Minghetti ,10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

SOA segnalante;

Ente competente segnalato;

rif. normativo violato: (Comunicato 9 marzo 2016 e 213, comma 13, d.lgs. 50/2016);

descrizione della fattispecie rilevata: (testo libero);

allegazione degli elementi necessari: titolo autorizzativo oggetto di verifica, note di richiesta all'Ente competente (comprensiva dell'eventuale deferimento all'Autorità) e successivo sollecito con relative prove di avvenuta consegna.

Modello I

Procedimento di segnalazione dell'inadempimento all'obbligo di emissione del cel telematico - articolo *85, c 4, d.p.r. 207/2010*

(Mancata emissione dei CEL telematici)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza e Qualificazione Operatori Economici (UVOE)
via Minghetti ,10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

SOA segnalante;

Stazione appaltante segnalata;

Responsabile del procedimento inadempiente;

rif. normativo violato: (*8, comma 7, d.p.r. 207/2010* e 213, comma 13, d.lgs. 50/2016);

descrizione della fattispecie rilevata: (testo libero);

allegazione degli elementi necessari: richiesta alla Stazione appaltante avanzata dall'Operatore economico con prove di avvenuta consegna, con eventuale CEL cartaceo in possesso dell'Operatore economico.

17A00718

DELIBERA 11 gennaio 2017.

Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG. (Delibera n. 1).

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stessa svolti all'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità);

Visto l'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale ha posto le spese di funzionamento dell'Autorità a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto che l'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136 che, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali, ha previsto che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, che garantiscano la piena tracciabilità dei relativi pagamenti;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha disposto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha disciplinato l'acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento, prevedendo tra l'altro che l'Autorità non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti e ai comuni non capoluogo che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti ivi previsti;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ha previsto che: (i) le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano, tra l'altro, il CIG, tranne i casi di esclusione ivi disposti; (ii) il CIG è inserito a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori; (iii) le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha inserito dopo l'art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l'art. 7-*bis*, in virtù del quale i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo CIG;

Visto l'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha disciplinato l'obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, che nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato anche il CIG, tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto l'art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha attribuito all'Autorità - a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti - la potestà di non rilasciare il CIG alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita;

Visto l'art. 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha rimesso all'Autorità la gestione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;

Visto l'art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in virtù del quale - per la gestione della BDNCP - l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, stabilendo le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti

aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio, mantenendo salva la facoltà di irrogare sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo;

Vista la delibera dell'Autorità del 21 dicembre 2016, n. 1377, di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017;

Vista la delibera dell'Autorità del 20 gennaio 2016, n. 39, concernente Indicazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015, che ha indicato il CIG quale informazione oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle amministrazioni e degli enti e di comunicazione trasmissione all'Autorità;

Visto il comunicato del Presidente dell'Autorità del 13 luglio 2016, recante «Tempistiche di acquisizione del CIG»;

Considerato che il CIG è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell'Autorità che consente contemporaneamente:

a) l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;

b) la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso;

c) l'adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato;

d) il controllo sulla spesa pubblica;

Considerato altresì che, in virtù del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il CIG serve anche per operare una limitazione dell'attività svolta da stazioni appaltanti non qualificate, essendo previsto che l'Autorità - fermi restando i vigenti limiti per procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro - non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita;

Considerata l'importanza del CIG in un quadro complessivo mirante a potenziare il sistema informativo per il monitoraggio della corruzione e della trasparenza, con particolare attenzione allo strumento della BDNCP;

Considerato che occorre assicurare una sempre maggiore efficienza nella raccolta delle informazioni sui contratti pubblici, della quale il CIG è lo strumento di elezione, al fine di incrementare l'input dei dati nel circuito informativo e svolgere al meglio i compiti connessi agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'acquisizione obbligatoria del CIG si pone in un momento che precede l'avvio della procedura di affidamento, in quanto esso va riportato nel bando o avviso di gara o nella lettera di invito, a seconda della modalità di selezione del contraente prescelta;

Considerato che la mera acquisizione del CIG non garantisce che la procedura di selezione del contraente sia stata effettivamente avviata;

Considerato che tale evidenza si consegue solo in esito ad un nuovo accesso sul sistema SIMOG, mediante il quale il RUP perfeziona l'acquisizione del CIG o, in alternativa, procede alla cancellazione del CIG, indicando le motivazioni per le quali la procedura di selezione del contraente è stata annullata;

Considerato che dalle verifiche compiute dell'Autorità sul sistema SIMOG, relativamente agli anni pregressi, non risultano perfezionati svariati CIG;

Considerato che tale situazione arreca non solo un danno in termini contributivi all'Autorità, ma comporta conseguenze negative in tutti gli altri ambiti nei quali il CIG, per effetto delle previsioni normative intervenute nel tempo, ha assunto un ruolo rilevante;

Ritenuto dunque necessario disciplinare il procedimento che determina il rilascio e il perfezionamento del CIG;

Ritenuto, altresì, di dover inserire il perfezionamento del CIG a suo tempo acquisito, ovvero la sua cancellazione, tra le «informazioni obbligatorie» che, ai sensi dell'art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i RUP devono trasmettere all'Osservatorio, impregiudicata restando la competenza dell'Autorità di stabilire successivamente il novero completo delle «informazioni obbligatorie» di cui alla norma citata;

Delibera:

1) *Acquisizione del CIG.*

Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara.

In particolare:

a) per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;

b) per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

c) per gli acquisiti effettuati senza le modalità di cui ai punti *a)* e *b)*, il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine).

2) *Perfezionamento del CIG.*

Entro il termine massimo di novanta giorni dall'acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell'apposita scheda le seguenti informazioni:

a) la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall'atto amministrativo che ha stabilito l'adesione);

b) la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non è prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera *a)*;

c) nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalità ivi indicate, entro il termine di cui al precedente punto.

Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati.

Il relativo adempimento è posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 213, commi 9 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3) *Comunicazione ai RUP.*

Al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni di cui al punto 2, l'Autorità provvede a modificare il sistema SIMOG, introducendo messaggi automatici in forma di «warning», che agiscono in due momenti temporali distinti, con le seguenti modalità:

il ricorso ad una finestra pop-up a comparsa automatica all'atto dell'acquisizione del CIG, con il fine di attirare l'attenzione del RUP circa l'obbligo di perfezionare il CIG entro il termine massimo di novanta giorni, con l'avviso che in caso contrario si provvede di ufficio alla cancellazione del CIG e all'adozione di eventuali misure sanzionatorie;

l'invio di un messaggio via mail, all'indirizzo che il RUP ha registrato in anagrafe, che lo avvisa con 15 giorni di preavviso dell'approssimarsi della scadenza del novantesimo giorno, rammentando l'urgenza di agire (perfezionando o cancellando il CIG acquisito).

4) *Mancato perfezionamento del CIG.*

In caso di mancata comunicazione all'Autorità delle informazioni di cui al punto 2 entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all'indirizzo registrato in anagrafe.

Dalla data della cancellazione, l'utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all'Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale.

Il mancato perfezionamento del CIG non consente agli operatori economici di corredare la propria offerta con la documentazione di comprova del pagamento del contributo, che costituisce, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, condizione di ammissibilità dell'offerta medesima.

L'Autorità si riserva la facoltà di valutare il comportamento della stazione appaltante che utilizzi un CIG non perfezionato in sede di esercizio delle competenze a essa attribuite dall'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che istituisce presso l'Autorità un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213, comma 9, decreto legislativo n. 50/2016, per le quali si rinvia al Regolamento sulle sanzioni dell'Autorità.

L'Autorità si riserva altresì la facoltà di valutare nell'ambito del Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, previsto dall'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comportamento degli operatori economici che non segnalano che la procedura di affidamento avviata da una stazione appaltante non consente di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

Il presente atto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2017

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24 gennaio 2017
p. *il Segretario*: GRECO

17A00719

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bivalirudina Cipla»

Estratto determina n. 8/2017 dell'11 gennaio 2017

Medicinale: BIVALIRUDINA CIPLA.

Titolare A.I.C.: Cipla (EU) Limited Hillbrow House, Hillbrow Road - Esher, Surrey, KT10 9NW - Regno Unito.

Confezioni:

«250 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043753019 (in base 10) 19R7KV (in base 32);

«250 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043753021 (in base 10) 19R7KX (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo:

250 mg di bivalirudina;

dopo ricostituzione, 1 ml contiene 50 mg di bivalirudina;

dopo diluizione, 1 ml contiene 5 mg di bivalirudina;

eccipienti:

mannitolo;

idrossido di sodio.

Produzione principio attivo: Plantex Ltd. Chemical Industries, 1, Hakadar Street, Industrial Zone P.O. Box 160, Netanya 42101, Israele.

Produzione, confezionamento primario e secondario: Cipla Ltd, Unit IX, Plot no. L-139, S-103 & M-62, Verna Industrial Estate, Verna, Salcette, Goa, 403722, India.

Rilascio lotti:

S&D Pharma CZ, spol. sr.o, Theodor 28, 273 08 Pchery, (Pharmos a.s. facility), 273 08, Repubblica Ceca;

Cipla (EU) Limited, 20, Balderton Street, Londra, W1K 6TL, Regno Unito;

Cipla Europe NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Anversa, Belgio.

Controllo lotti:

Source Bioscience PLC, 55 Stirling Enterprise park, Stirling, FK77RP, Regno Unito;

Minerva Scientific Limited, Minerva House, Unit 2 Stoney Gate Road, Spondon, Derby, DE21 7RY, Regno Unito;

Eurofins Bel/Novamann s.r.o, Kollarovo nam.9, Bratislava 1, 81107, Repubblica Slovacca;

Eurofins Bel/Novamann s.r.o, Mudroňova 2388/25, Piešťany, 92101, Repubblica Slovacca;

Cipla Holding BV, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven, 3721 MA, Paesi Bassi;

Bactimm B.V., Middenkampweg 19, Nijmegen, 6545 CH, Paesi Bassi;

Pharmadox Laboratories, KW20A Corradino Industrial Estate, Poala Hill, PLA3000, Malta;

PharmaS d.o.o., Industrijska cesta 5, Potok, Popovača, 44317, Croazia;

SAG Manufacturing S.L.U., Carretera N-I, km 36, San Agustín del Guadalix, Madrid, 28750, Spagna.

Confezionamento secondario: Logifarma S.r.l., via Campobello, 1 - 00040 Pomezia (Italia).

Indicazioni terapeutiche: «Bivalirudina Cipla» è indicato come anticoagulante in pazienti adulti sottoposti ad intervento coronarico percutaneo (PCI), inclusi i pazienti con infarto miocardico con innalzamento del tratto ST (STEMI) sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI) primario.

«Bivalirudina Cipla» è anche indicato per il trattamento di pazienti adulti con angina instabile/infarto miocardico senza innalzamento del tratto ST (UA/NSTEMI) nel caso di intervento di urgenza ed immediato.

«Bivalirudina Cipla» deve essere somministrato con acido acetilsalicilico e clopidogrel.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «250 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043753019 (in base 10) 19R7KV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 270,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 445,61.

Confezione: «250 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043753021 (in base 10) 19R7KX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2700,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4456,08.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Bivalirudina Cipla» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bivalirudina Cipla» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00649

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aripiprazolo Mylan Generics»

Estratto determinazione n. 9/2017 dell'11 gennaio 2017

Medicinale: ARIPIPRAZOLO MYLAN GENERICS.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A., via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano.

Confezioni:

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con siringa dosatrice e cucchiaio dosatore - A.I.C. n. 044737017 (in base 10) 1BP8HT (in base 32);

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in PET da 150 ml con siringa dosatrice e cucchiaio dosatore - A.I.C. n. 044737029 (in base 10) 1BP8J5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: 1 mg di aripiprazolo;

eccipienti:

edetato disodico;

eritritolo (E 968);

ipromellosa;

macrogol 4000;

acido fosforico concentrato (per l'aggiustamento del *pH)*;

glicole propilenico (E 1520);

sodio benzoato (E 211);

sucralosio (E 955);

acqua depurata;

aroma d'uva.

Produzione:

Jubilant Generics Limited - (Formerly Jubilant Life Siences Limited) - # 18, 56, 57 & 58 Kiadb Industrial Area - Nanjangud - 571 302 - Mysore District - Karnataka, India;

Balkanpharma - Troyan AD - 1 Krayrechna Str. - Troyan, 5600 - Bulgaria.

Confezionamento primario e secondario: Balkanpharma - Troyan AD - 1 Krayrechna Str. - Troyan, 5600 - Bulgaria.

Confezionamento secondario:

Dhl Supply Chain (Italy) Spa - viale delle Industrie, 2 - 20090 Settala - Milano (Italia);

Picking Farma, S.A. - C/ Ripollés, 7-9, Polígono Industrial Can Bernades Subira, Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona - 08130 Spagna.

Controllo di qualità: Balkanpharma - Troyan AD - 1 Krayrechna Str. - Troyan, 5600 - Bulgaria.

Rilascio dei lotti: Balkanpharma - Troyan AD - 1 Krayrechna Str. - Troyan, 5600 - Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche:

«Aripiprazolo Mylan Generics» è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire da 15 anni di età;

«Aripiprazolo Mylan Generics» è indicato per il trattamento di episodi maniacali di grado da moderato a severo del disturbo bipolare di tipo I e per la prevenzione di un nuovo episodio maniacale negli adulti che hanno avuto prevalentemente episodi maniacali che hanno risposto al trattamento con aripiprazolo;

«Aripiprazolo Mylan Generics» è indicato per il trattamento, fino a dodici settimane, di episodi maniacali di grado da moderato a severo del disturbo bipolare di tipo I negli adolescenti a partire da tredici anni di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con siringa dosatrice e cucchiaio dosatore - A.I.C. n. 044737017 (in base 10) 1BP8HT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 22,18.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41,59.

Confezione: «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in PET da 150 ml con siringa dosatrice e cucchiaio dosatore - A.I.C. n. 044737029 (in base 10) 1BP8J5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 22,18.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41,59.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Aripiprazolo Mylan Generics» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aripiprazolo Mylan Generics» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00650

Modifica autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ayrinal».

Estratto determina AAM/PPA n. 2158/2016 del 23 dicembre 2016

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento dei paragrafi 4.2, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto con nuovi dati sulla popolazione geriatrica; adeguamento al QRD template delle etichette, relativamente al medicinale «AYRINAL» nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 040854010 - «20 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040854022 - «20 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040854034 - «20 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040854046 - «20 mg compresse» 40 compresse in blister Al/Al;

040854059 - «20 mg compresse» 50 compresse in blister Al/Al.

Procedure: DE/H/2302/001/II/017.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 5, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00652

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società Dynacren Laboratorio Farmaceutico del dott. A. Francioni e di M. Gerosa S.r.l.

Con il provvedimento n. aM - 7/2017 del 13 gennaio 2017 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Castelletto Sopra Ticino (NO) via P. Nenni, 12, rilasciata alla Società Dynacren Laboratorio Farmaceutico del dott. A. Francioni e di M. Gerosa S.r.l.

17A00742

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 2157/2016 del 23 dicembre 2016

Sono autorizzate le seguenti variazioni: aggiornamento dei paragrafi 3, dal 4.2 al 4.9, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, in linea con le informazioni di sicurezza del medicinale di riferimento e in linea con le conclusioni dello PSUR worksharing FR/H/PSUR/0036/002,

relativamente al medicinale ALPRAZOLAM MYLAN GENERICS nelle seguenti forme e confezioni:

035612011 - blister 0,25 mg 20 compresse;

035612023 - blister 0,25 mg 28 compresse;

035612035 - blister 0,25 mg 30 compresse;

035612047 - blister 0,25 mg 50 compresse;

035612050 - blister 0,25 mg 56 compresse;

035612062 - blister 0,25 mg 60 compresse;

035612074 - blister 0,25 mg 84 compresse;

035612086 - blister 0,25 mg 100 compresse;

035612098 - contenitore in ppe 0,25 mg 20 compresse;

035612100 - contenitore in ppe 0,25 mg 28 compresse;

035612112 - contenitore in ppe 0,25 mg 30 compresse;

035612124 - contenitore in ppe 0,25 mg 50 compresse;

035612136 - contenitore in ppe 0,25 mg 56 compresse;

035612148 - contenitore in ppe 0,25 mg 60 compresse;

035612151 - contenitore in ppe 0,25 mg 84 compresse;

035612163 - contenitore in ppe 0,25 mg 100 compresse;

035612175 - blister da 0,5 mg 20 compresse;

035612187 - blister da 0,5 mg 28 compresse;

035612199 - blister da 0,5 mg 30 compresse;

035612201 - blister da 0,5 mg 50 compresse;

035612213 - blister da 0,5 mg 56 compresse;

035612225 - blister da 0,5 mg 60 compresse;

035612237 - blister da 0,5 mg 84 compresse;

035612249 - blister da 0,5 mg 100 compresse;

035612252 - contenitore in ppe da 0,5 mg 20 compresse;

035612264 - contenitore in ppe da 0,5 mg 28 compresse;

035612276 - contenitore in ppe da 0,5 mg 30 compresse;

035612288 - contenitore in ppe da 0,5 mg 50 compresse;

035612290 - contenitore in ppe da 0,5 mg 56 compresse;

035612302 - contenitore in ppe da 0,5 mg 60 compresse;

035612314 - contenitore in ppe da 0,5 mg 84 compresse;

035612326 - contenitore in ppe da 0,5 mg 100 compresse;

035612338 - blister 1 mg 20 compresse;

035612340 - blister 1 mg 28 compresse;

035612353 - blister 1 mg 30 compresse;

035612365 - blister 1 mg 50 compresse;

035612377 - blister 1 mg 56 compresse;

035612389 - blister 1 mg 60 compresse;

035612391 - blister 1 mg 84 compresse;

035612403 - blister 1 mg 100 compresse;

035612415 - contenitore in ppe da 1 mg 20 compresse;

035612427 - contenitore in ppe da 1 mg 28 compresse;

035612439 - contenitore in ppe da 1 mg 30 compresse;

035612441 - contenitore in ppe da 1 mg 50 compresse;

035612454 - contenitore in ppe da 1 mg 56 compresse;

035612466 - contenitore in ppe da 1 mg 60 compresse;

035612478 - contenitore in ppe da 1 mg 84 compresse;

035612480 - contenitore in ppe da 1 mg 100 compresse.

Procedure: DK/H/0109/001-003/II/045 e DK/H/0109/001-003/II/048/G.

Titolare AIC: Mylan S.p.a.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00743

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil e Idroclorotiazide Teva».

Estratto determina n. 30/2017 dell'11 gennaio 2017

Medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano.

Confezione: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243018 (in base 10) 1B662B (in base 32).

Confezione: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243020 (in base 10) 1B662D (in base 32).

Confezione: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243032 (in base 10) 1B662S (in base 32).

Confezione: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243044 (in base 10) 1B6634 (in base 32).

Confezione: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243057 (in base 10) 1B663K (in base 32).

Confezione: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243069 (in base 10) 1B663X (in base 32).

Confezione: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243071 (in base 10) 1B663Z (in base 32).

Confezione: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243083 (in base 10) 1B664C (in base 32).

Confezione: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243095 (in base 10) 1B664R (in base 32).

Confezione: «20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243107 (in base 10) 1B6653 (in base 32).

Confezione: «20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243119 (in base 10) 1B665H (in base 32).

Confezione: «20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243121 (in base 10) 1B665K (in base 32).

Confezione: «20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243133 (in base 10) 1B665X (in base 32).

Confezione: «20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243145 (in base 10) 1B6669 (in base 32).

Confezione: «20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243158 (in base 10) 1B666Q (in base 32).

Confezione: «20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243160 (in base 10) 1B666S (in base 32).

Confezione: «20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243172 (in base 10) 1B6674 (in base 32).

Confezione: «20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243184 (in base 10) 1B667J (in base 32).

Confezione: «40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243196 (in base 10) 1B667W (in base 32).

Confezione: «40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243208 (in base 10) 1B6688 (in base 32).

Confezione: «40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243210 (in base 10) 1B668B (in base 32).

Confezione: «40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243222 (in base 10) 1B668Q (in base 32).

Confezione: «40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243234 (in base 10) 1B6692 (in base 32).

Confezione: «40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243246 (in base 10) 1B669G (in base 32).

Confezione: «40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243259 (in base 10) 1B669V (in base 32).

Confezione: «40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243261 (in base 10) 1B669X (in base 32).

Confezione: «40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243273 (in base 10) 1B66B9 (in base 32).

Confezione: «40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243285 (in base 10) 1B66BP (in base 32).

Confezione: «40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243297 (in base 10) 1B66C1 (in base 32).

Confezione: «40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243309 (in base 10) 1B66CF (in base 32).

Confezione:«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243311 (in base 10) 1B66CH (in base 32).

Confezione: «40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243323 (in base 10) 1B66CV (in base 32).

Confezione: «40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243335 (in base 10) 1B66D7 (in base 32).

Confezione: «40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243347 (in base 10) 1B66DM (in base 32).

Confezione: «40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243350 (in base 10) 1B66DQ (in base 32).

Confezione: «40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243362 (in base 10) 1B66F2 (in base 32).

Forma farmaceutica:

Compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione: Ogni compressa rivestita contiene:

Principio attivo:

20 mg, 40 mg di olmesartan medoxomil e 12,5 mg di idroclorotiazide;

20 mg, 40 mg di olmesartan medoxomil e 25 mg di idroclorotiazide.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato;

Cellulosa microcristallina;

Povidone (K-30);

Croscarmellosa sodica;

Magnesio stearato;

Macrogol;

Rivestimento della compressa:

Ipromellosa;

Macrogol;

Titanio diossido (E 171);

Ferro ossido rosso (E 172);

Ferro ossido giallo (E 172) .

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

Le combinazioni a dose fissa di Olmesartan medoxomil e idroclorotiazide Teva sono indicate nei pazienti adulti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata da olmesartan medoxomil da solo

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243020 (in base 10) 1B662D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Confezione: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243032 (in base 10) 1B662S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Confezione: «20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243119 (in base 10) 1B665H (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Confezione: «20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243121 (in base 10) 1B665K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Confezione: «40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243208 (in base 10) 1B6688 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Confezione: «40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243210 (in base 10) 1B668B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Confezione: «40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243297 (in base 10) 1B66C1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Confezione: «40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044243309 (in base 10) 1B66CF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Olmesartan Medoxomil e Idroclorotiazide Teva è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Olmesartan Medoxomil e Idroclorotiazide Teva è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00747

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifica dello statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia, in Chieti.

Con decreto ministeriale n. 939 del 1° dicembre 2016, è stato modificato lo statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia con sede in Chieti.

17A00720

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri

Con decreto ministeriale n. 774 del 21 dicembre 2016, al dott. Domenico Giani, nato il 16 agosto 1962 ad Arezzo, è stata concessa la croce d'oro con la seguente motivazione: «Comandante della Gendarmeria e direttore dei Servizi di sicurezza e protezione civile dello Stato della Città del Vaticano, corpo di polizia affine all'Arma dei Carabinieri per compiti e tradizioni, con elevata capacità, infaticabile impegno e acuta lungimiranza, ha operato per accrescere il già consolidato rapporto di cooperazione che storicamente lega le due istituzioni, anche nell'ambito di organismi di rilevanza internazionale. In tale comunione di intenti, ha contribuito a rafforzare la collaborazione bilaterale, in particolar modo nei settori operativi e addestrativi, che ha permesso lo sviluppo e il progresso di entrambe le istituzioni, esaltandone il prestigio». — Territorio nazionale ed estero, giugno 2006 - settembre 2016.

17A00660

Concessione della croce d'argento al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1257, datato 13 ottobre 2016, al Generale di Brigata Salvatore Cuoci, nato il 26 gennaio 1965 ad Aversa, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della grande Unità multinazionale schierata nel settore ovest in Libano, in un contesto geopolitico caratterizzato da forte incertezza, ben consapevole del proprio ruolo e delle impegnative sfide per assicurare la stabilità nel delicato e complesso scacchiere mediorientale, assolveva la delicata funzione con elevatissimo impegno ed eccezionale abnegazione. Dotato di innate capacità diplomatiche e di un'approfondita conoscenza dell'ambiente e delle relative dinamiche, assicurava, attraverso un'ineccepibile e ardita condotta posta in essere già nei primi mesi del mandato, l'integrazione di tutte le componenti militari e civili, nazionali e internazionali presenti nell'area, garantendo le condizioni necessarie allo sviluppo e al consolidamento del processo di pace e riscuotendo il plauso massimo delle autorità civili locali. Esempio trainante di dedizione, capacità ed autorevolezza, con la sua limpida e coerente azione di comando ha conferito prestigio e decoro alle Forze armate italiane e alla Nazione in un conteso internazionale ad elevata visibilità». — Shama (Libano), maggio - giugno 2015.

17A00661

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincospectin».

Estratto provvedimento n. 857 del 29 dicembre 2016

Medicinale veterinario: LINCOSPECTIN.

Confezioni:

soluzione sterile flacone 50 ml - A.I.C. n. 100237054;

soluzione sterile flacone 100 ml - A.I.C. n. 100237066;

soluzione sterile flacone 250 ml - A.I.C. n. 100237078.

Titolare dell'A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IA, A.7: soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo).

Si accetta la variazione come di seguito descritta:

soppressione del sito Pfizer Manufactoring Belgium NV, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgio, responsabile delle operazioni di produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito, relativamente alle confezioni da 50 ml (A.I.C. n. 100237054) e 100 ml (A.I.C. n. 100237066) e responsabile del controllo e rilascio lotti del prodotto finito, relativamente alla confezione da 250 ml (A.I.C. n. 100237078).

Per ogni confezione, i siti autorizzati rimangono i seguenti:

flaconi da 50 e 100 ml

Sito responsabile delle operazioni di produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito: Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgium;

flacone da 250 ml

Sito responsabile delle operazioni di produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito: Bela-Pharm GmbH & Co. KG, Lohner Str. 19, Vechta, Niedersachsen, 49377, Germany.

Per effetto della suddetta variazione le etichette e il foglietto illustrativo sono modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A00664

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Miloxan».

Estratto provvedimento n. 852 del 23 dicembre 2016

Medicinale veterinario: MILOXAN.

Confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102579036;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102579024;

scatola da 25 flaconi da 4 ml - A.I.C. n. 102579036.

Titolare dell'A.I.C.: Merial Italia Spa, via Vittor Pisani, 16 - Milano.

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IB

A.2 b Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale per i prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto la suddetta modifica.

Modifica della denominazione da MILOXAN a BOVALTO MILOXAN.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con stampati recanti la nuova denominazione.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A00665

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Wormax».

Estratto del provvedimento n. 853 del 23 dicembre 2016

Specialità medicinale veterinario: WORMAX.

Confezioni:

WORMAX 10 flavour 1 blister da 3 cpr per cani e gatti - A.I.C. n. 104223019;

WORMAX 10 flavour 4 blister da 12 cpr per cani e gatti - A.I.C. n. 104223021.

Titolare dell'A.I.C.: Euracon Pharma Consulting&Trading GmbH, Max-Planck-Strasse, 11, D-85716 Unterschleissheim, Germany.

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IA, A.5.a): Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità). Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti.

Si accetta la modifica dell'indirizzo del produttore responsabile del rilascio lotti, come di seguito descritta:

Haupt Pharma Berlin GmBH

Moosrosenstrasse 7

D-12347 Berlin

Germany

Per effetto della suddeta variazione l'RCP è modificato nella sezione pertinente. Inoltre, tale modifica dovrà essere riportata ai punti corrispondenti del Foglietto illustrativo e delle etichette.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A00666

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxylin 1000 mg/g», polvere per l'utilizzo nell'acqua di abbeverata/nel latte per vitelli e suini.

Estratto del provvedimento n. 856 del 29 dicembre 2016

Medicinale veterinario DOXYLIN 1000 mg/g, polvere per l'utilizzo nell'acqua di abbeverata/nel latte per vitelli e suini - A.I.C. n. 104674.

Titolare A.I.C.: Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 - 4941 VX Raamsdonksveer (Paesi Bassi).

Oggetto del provvedimento: Numero procedura europea: NL/V/0184/001/IB/002.

Si autorizza, per il medicinale veterinario in oggetto, l'aggiunta della seguente nuova confezione: contenitore da 100 g (n. A.I.C. 104674054).

La variazione sopra indicata comporta la modifica delle sezioni 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo, come di seguito indicato.

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario.

Contenitore bianco in polipropilene contenente 100 g o 1 kg di prodotto, provvisto di coperchio in polipropilene a bassa densità.

Secchio bianco in polipropilene contenente 1, 2 o 5 kg di prodotto, provvisto di coperchio in polipropilene.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

8. Numero(i) dell'Autorizzazione all'immissione in commercio.

Contenitore da 100 g - A.I.C. n. 104674054.

Contenitore da 1 kg - A.I.C. n. 104674015.

Secchiello da 1 kg - A.I.C. n. 104674027.

Secchiello da 2 kg - A.I.C. n. 104674039.

Secchiello da 5 kg - A.I.C. n. 104674041.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A00667

Elenco dei presidi medico chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione della registrazione dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Elenco dei presidi medico chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione della registrazione dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, pubblicato ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392 del 6 ottobre 1998.

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
1	04/01/2016	BAYER CROPSCIENCE	SOLFAC SPRAY MOSCHE E ZANZARE NF	19287		X
2	11/01/2016	HENKEL	INSETTICIDA AEROSOL CASA GIARDINO	20188	X	
3	11/01/2016	GUABER	VAPE TARME	18760		X
4	11/01/2016	ECOLAB	PHYTOSHIELD D	20189	X	
5	08/01/2016	INDIA	PULNEX	14829		X
6	15/01/2016	INDUSTRIALCHIMICA	CITR OUT 5% RO	20191	X	
7	15/01/2016	INDUSTRIALCHIMICA	CITR OUT 12% SP	20190	X	
8	15/01/2016	LABORATORIO	CRUZZY SHAMPOO POTENZIATO ALLA SUMITRINA	14508		X
9	15/01/2016	ZOBELE	FLORTIS PIASTRINE ANTIZANZARE	20184		X
10	18/01/2016	SANITAS	CITROMED SAPOMANI	41		X
11	18/01/2016	INDUSTRIALCHIMICA	CITR OUT 12% RO	20192	X	
12	18/01/2016	SANITAS	SANITAS ALFA	18569		X
13	18/01/2016	LABORATORIO	CRUZZY LOZIONE	19525		X
14	18/01/2016	LABORATORIO	CRUZZY SHAMPOO AP	19540		X
15	19/01/2016	BLEU LINE	NEODUST	13355		X
16	19/01/2016	ZOBELE	SPIRA POLVERE	16831		X
17	19/01/2016	FINK TEC	FINK LACTIC DIP	20193	X	
18	16/01/2016	PHARMA MILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR GEL	19802		X
19	16/01/2016	GERMO	MULTIUSI GEL	19636		X
20	20/01/2016	ECOLAB	DIESIN MAXX	19979		X
21	20/01/2016	ECOLAB	OASIS PRO 61 D PREMIUM	19993		X
22	20/01/2016	REA	STRONG SC	20194	X	
23	20/01/2016	GLAXO	BIALCOL DUE	19513		X
24	20/01/2016	GLAXO	NEW BIALCOL	19195		X
25	26/01/20161	BAYER CROPSCIENCE	RAMBO CARTA INSETTICIDA	20195	X	
26	27/01/2016	ZELNOVA	KILL PAFF	6703		X
27	02/02/2016	CROMPTON	DEVICE G 4	19752		X
28	02/02/2016	CROMPTON	DEVICE GR 2	19034		X
29	02/02/2016	CROMPTON	DEVICE SC 15	19033		X
30	02/02/2016	CROMPTON	DEVICE TB 2	19035		X

31	02/02/2016	CROMPTON	DU DIM GR 2	19160		X
32	02/02/2016	CROMPTON	DU DIM SC 15	19161		X
33	02/02/2016	CROMPTON	DU DIM TB 2	19162		X
34	02/02/2016	CROMPTON	NO LARV COMPRESSE	19308		X
35	02/02/2016	CROMPTON	NO LARV GRANULI	19309		X
36	02/02/2016	ZOBELE	SELEX PIASTRINE ANTIZANZARA	20196	X	
37	02/02/2016	REAL CHIMICA	QUASAR SGRASSATORE DISINFETTANTE	20198	X	
38	02/02/2016	ZOBELE	STOP PIASTRINE ANTIZANZARE	20197	X	
39	02/02/2016	GUABER	VAPE PORTATILE INSETTICIDA	18575		X
40	05/02/2016	INDIA	PROXILAR COMPRESSE	19144		X
41	02/02/20161	REAL CHIMICA	CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE DISINFETTANTE	18922		X
42	15/02/2016	ECOLAB	OXY FOAM D	20038		X
43	15/02/2016	ECOLAB	IO SHIELD D	18675		X
44	15/02/2016	UNILEVER	LYSOFORM SGRASSATORE DISINFETTANTE	20044		X
45	15/02/2016	EUROEQUIPE	BIO REPELLENT JUNIOR	20030		X
46	15/02/2016	COSWELL	RICARICA LIQUIDA ANTIZANZARA F.A	19891		X
47	15/02/2016	ECOLAB	KLERCIDE SPORICIDAL ACTIVE CHLORINE	20199	X	
48	15/02/2016	COPYR	AEROSOL SCARAFAGGI E FORMICHE	20200	X	
49	10/02/2016	SUMITOMO	TEKNAR SC	19864		X
50	10/02/2016	SUMITOMO	VECTOBAC 12 AS	15736		X
51	10/02/2016	SUMITOMO	VECTOBAC DT	18670		X
52	10/02/2016	SUMITOMO	VECTOBAC G	14502		X
53	10/02/2016	SUMITOMO	VECTOBAC WG	19085		X
54	10/02/2016	SUMITOMO	VECTOMAX FG	19925		X
55	16/02/2016	COPYR	AEROSOL MULTI INSETTO	20201	X	
56	16/02/2016	BELGAGRI	TWENTY ONE WG	20202	X	
57	16/02/2016	PIETRASANTA PHARMA	MASTER AID QUICK	19553		X
58	16/02/20161	GERMO	GERMOFORM SGRASSATORE	19337		X
59	16/02/20161	GERMO	GERMOFORM CASA	18680		X
60	16/02/2016	BLEU LINE	DYNAFAST	19714		X
61	16/02/2016	BLEU LINE	PERTEX	14269		X
62	16/02/20161	BLEU LINE	PIRETROX PU	20017		X
63	16/02/2016	BLEU LINE	AEDEX	19676		X
64	16/02/2016	VEBI	DURACID FUMOGENO	19869		X
65	16/02/2016	VEBI	DURACID MICROGRANULI	19847		X
66	16/02/2016	VEBI	DURACID POLVERE	19635		X
67	16/02/2016	PHARMA MILLENNIUM	ZANZOFF	18480		X
68	16/02/2016	ACTIVA	LARVICOL COMPRESSE	20101		X
69	16/02/2016	COPYR	QUICK KILL	19455		X
70	16/02/2016	COPYR	KILL PAFF MAT	19516		X
71	16/02/2016	COPYR	SARCRAWL	18763		X
72	15/02/2016	SHARDA	ALFASECT	20160		X
73	16/02/2016	COPYR	DOBAR	13111		X
74	18/02/2016	VEBI	AEDEX OPEN AIR	20203	X	
75	18/02/2016	BELGAGRI	MAGGOTD GR	20204	X	
76	22/02/2016	GERMO	GERMOFORM NOCAL	19552		X
77	22/02/2016	GERMO	GERMOFORM AMMORBIDENTE	19560		X
78	22/02/2016	ECOLAB	KLERWIPE 70/30 IPA	20205	X	
79	19/02/2016	COPYR	RAPID KILL	19700		X
80	19/02/2016	PHARMATEK	IODIOPHARM	20006		X
81	19/02/2016	MONDO VERDE	ZANZA TIGER	20028		X

82	18/02/2016	ICEFOR	DISINFETTANTE SGRASSATORE HYGIENE SICURA ALIMENTARE	19644		X
83	18/02/2016	ICEFOR	BROMOSPRAY	18898		X
84	18/02/2016	ICEFOR	AMINOSEPT	20052		X
85	24/02/2016	DEISA EBANO	ZZM35	20206	X	
86	24/02/2016	BELGAGRI	TWENTY ONE WP	19514		X
87	24/02/2016	BOLTON MANITOBA	OMINO BIANCO ADDITIVO DISINFETTANTE LIQUIDO	18915		X
88	24/02/2016	DIVERSEY	SUMA BAC D10	18903		X
89	24/02/2016	COSWELL	INSETTICIDA SCARAFAGGI E FORMICHE F.A.	19848		X
90	24/02/2016	LC BEAUTY	INSETTICIDA PIASTRINE	20172		X
91	23/02/2016	ZELNOVA	KILL PAFF	6703		X
92	25/02/2016	VEBI	CY 5	13780		X
93	01/03/2016	INDIA	PULNEX PRO	20207	X	
94	01/03/2016	SC JOHNSON ITALIA	RAID NIGHT & DAY	19247		X
95	01/03/2016	SC JOHNSON ITALIA	RAID FOGLIETTI ANITARME	19964		X
96	02/03/2016	VEBI	CT 10.2 MICRO	19530		X
97	10/03/2016	VEBI	VESPEX	20208	X	
98	10/03/2016	BOLTON MANITOBA	HOME PROTECTION DETERGENTE DISINFETTANTE	20092		X
99	10/03/2016	GERMO	GERMOFORM MULTIUSO	19259		X
100	10/03/2016	COPYR	DOBAR	13111		X
101	10/03/2016	JOHNSON ITALY	RAID TARME	19857		X
102	10/03/2016	NEX MEDICAL	IODOCID 10	18741	X	
103	10/03/2016	NEX MEDICAL	NEX IODIO P2	18975		X
104	10/03/2016	NEX MEDICAL	NEX CLOREX C2	18976		X
105	10/03/2016	NEX MEDICAL	TRICLONEX T2	18985		X
106	10/03/2016	NEX MEDICAL	NEXCLOREX 2% PREP	20033		X
107	10/03/2016	NEX MEDICAL	IODOCID 10	18741		X
108	10/03/2016	BOLTON MANITOBA	SMAC DETERGENTE DISINFETTANTE	20142		X
109	10/03/2016	BOLTON MANITOBA	SMAC EXPRESS SGRASSATORE DISINFETTANTE	19255		X
110	10/03/2016	BOLTON MANITOBA	CITROSIL HOME PROTECTION SGRASSATORE DISINFETTANTE	20091		X
111	14/03/2016	VEBI	FLOH CUCCE E AMBIENTI	20209	X	
112	11/03/2016	PHARMAMILLENNIUM	ZANZOFF	18480		X
113	16/03/2016	INDIA	ROTRYN 200	19369		X
114	16/03/2016	CIFO	TERAMIT PLUS	20211	X	
115	16/03/2016	INDIA	AMPLAT	14306		X
116	16/03/2016	JOHNSON ITALY	RAID NIGHT & DAY TRIO	19331		X
117	16/03/2016	INDIA	CYPER DP	20210	X	
118	23/03/2016	HENKEL	AEROSOL INSETTICIDA OVICIDA INSETTI STRISCIANTI	20213	X	
119	23/03/2016	ECOLAB	KLERCIDE SPORICIDAL LOW RESIDUE PEROXIDE	20212	X	
120	23/03/2016	GUABER	VAPE MAGIC	16688		X
121	23/03/2016	HENKEL	INSETTICIDA AEROSOL CASA GIARDINO	20188		X
122	23/03/2016	KWIZDA	BIXAN GEL	19271		X
123	23/03/2016	NOVOPHARM	BACTICYD SPRAY	19207		X
124	23/03/2016	BIOCHIMICA	BIOFORM PLUS DISINFETTANTE	19606		X
125	23/03/2016	GUABER	INVISIBILE ANTIPUNTURA N	19972		X
126	24/03/2016	ZELNOVA	KILL PAFF	6703		X
127	04/04/2016	ECOLAB	KLERCIDE SPORICIDAL ACTIVE CHLORINE UNIT DOSE CONCENTRATE	20214	X	
128	04/04/2016	KWIZDA	MUSCID 5 GB	19358		X
129	04/04/2016	PESTNET INTERNATIONAL	S NIDO	19770		X
130	04/04/2016	PESTNET INTERNATIONAL	FLYMET	19214		X
131	04/04/2016	CHEMIA	DELTATRIN FLOW 2,4	16264		X
132	04/04/2016	KWIZDA	DOBOL 50:25 EC	19975		X

133	06/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	DEVICE SC 15	19033		X
134	06/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	DEVICE GR 2	19034		X
135	06/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	DEVICE TB 2	19035		X
136	06/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	DU DIM GR 2	19160		X
137	06/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	DU DIM TB 2	19162		X
138	06/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	NO LARV COMPRESSE	19308		X
139	06/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	DEVICE G 4	19309		X
140	06/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	DEVICE SC 15	19033		X
141	06/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	DU DIM SC 15	19161		X
142	06/04/2016	EMMEGI	PRATIC FAMILY PULITORE DISINFETTANTE	18593		X
143	06/04/2016	KWIZDA	AMP 2 MG	19388		X
144	05/04/2016	VEBI	AEDEX OPEN AIR	20203		X
145	05/04/2016	KWIZDA	DOBAL 1:4 RTU	19976		X
146	05/04/2016	KWIZDA	DOBOL 30:120 EC	19969		X
147	12/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	EXIT 05	19650		X
148	12/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	EXIT10	19349		X
149	12/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	EXIT 100	19350		X
150	12/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	EXIT 100 SC	20132		X
151	12/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	EXIT DUST	19590		X
152	12/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	EXIT FU	19783		X
153	12/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	EXIT WP	19348		X
154	12/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	EXPELL	19712		X
155	12/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	PYNOSECT C	19944		X
156	12/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	SWEEP	19662		X
157	11/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	DEVICE TB 2	19035		X
158	08/04/2016	KWIZDA	AMP 2 CL	19729		X
159	08/04/2016	JESMOND HOLDING	CLEAN KILL	18411		X
160	08/04/2016	JESMOND HOLDING	BIO KILL	18430		X
161	08/04/2016	JESMOND HOLDING	CLEAN KILL EXTRA GT	19799		X
162	08/04/2016	JESMOND HOLDING	CLEAN KILL EXTRA MICRO FAST	20181		X
163	08/04/2016	SHARDA	DELTACID SPEED	19950		X
164	08/04/2016	SHARDA	DELTACID 25	18988		X
165	13/0472016	IGO	SPIRA ANTITARME FOGLIETTI EMANATORI	19018		X
166	11/04/2016	ORMA	DELTA P	20215	X	
167	07/04/2016	KWIZDA	AMP 1 RB	19468		X
168	07/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	DEVICE G 4	19752		X
169	07/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	DEVICE GR 2	19034		X
170	07/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	NO LARV COMPRESSE	19308		X
171	07/04/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	NO LARV GRANULI	19309		X
172	11/04/2016	ORMA	DELTA S	20216	X	
173	19/04/2016	PROCTER E GAMBLE	P&G PROFESSIONAL DETERGENTE DISINFETTANTE PER SERVIZI SANITARI	20217	X	
174	19/04/2016	INDIA	BIO ALDHION KD	20218	X	
175	19/04/2016	PIETRASANTA PHARMA	ALOTAN FAMILY	19767		X
176	19/04/2016	CHRISTEYNS FOOD HYGIENE	ACTISPRAY	18597		X
177	20/04/2016	DIVERSEY	ACTICLOR PLUS	19316		X
178	20/04/2016	DIVERSEY	ALCOSAN VT 10	18645		X
179	20/04/2016	DIVERSEY	GOOD SENSE CRUSAIR	7764		X
180	20/04/2016	DIVERSEY	DELLADET VS2	18927		X
181	20/04/2016	DIVERSEY	DEOSAN EX CEL	15817		X
182	20/04/2016	DIVERSEY	DEOSAN MASTOCIDE	19265		X
183	20/04/2016	DIVERSEY	DEOSANTEAT CARE	13597		X

184	20/04/2016	DIVERSEY	DISINFETTANTE IDROALCOLICO GAMMA	18644		X
185	20/04/2016	DIVERSEY	DIVOSAN ACTIV VT 5	18941		X
186	20/04/2016	DIVERSEY	DIVOSAN EXTRA VT 55	18960		X
187	20/04/2016	DIVERSEY	DIVOSAN FORTE VT 6	12726		X
188	20/04/2016	DIVERSEY	DIVOSAN PLUS VT 53	19001		X
189	20/04/2016	DIVERSEY	DIVOSAN TC 86 VS8	18858		X
190	20/04/2016	DIVERSEY	DRACLOR X 36	12699		X
191	20/04/2016	DIVERSEY	DRACLOR X 38	18199		X
192	20/04/2016	DIVERSEY	LYSOFORM DISINFETTANTE PER CUCINA	18912		X
193	20/04/2016	DIVERSEY	OPTIMUM DEGRAGERM	17663		X
194	20/04/2016	DIVERSEY	OPTIMUM DISINFETTANTE	18772		X
195	20/04/2016	DIVERSEY	SACTIF SPRAY	16646		X
196	20/04/2016	DIVERSEY	SOFT CARE SENSISEPT H34	19065		X
197	20/04/2016	DIVERSEY	SOFT CARE MED H5			
198	20/04/2016	DIVERSEY	DIVODES FG VT29			
199	20/04/2016	DIVERSEY	SUMA CHLORSAN D10.4	18982		X
200	20/04/2016	DIVERSEY	SUMA D10 DIS COC	18535		X
201	20/04/2016	DIVERSEY	SUMA BAC 10	18903		X
202	20/04/2016	DIVERSEY	SUMA SOL D 4.8	18833		X
203	20/04/2016	DIVERSEY	SUMA TAB D4 TAB	18827		X
204	20/04/2016	DIVERSEY	SUMAZON DISINFETTANTE CUCINA	19122		X
205	20/04/2016	DIVERSEY	SUMAZON TAB	18990		X
206	20/04/2016	DIVERSEY	SUREDIS VT1	18931		X
207	20/04/2016	DIVERSEY	TASKI BAC	17962		X
208	20/04/2016	DIVERSEY	TASKI SAN Z15.2	18983		X
209	20/04/2016	DIVERSEY	TEGO 51	2277		X
210	20/04/2016	DIVERSEY	TEGO SPRAY	3495		X
211	20/04/2016	DIVERSEY	TEGODOR	12525		X
212	20/04/2016	DIVERSEY	LYSOFORM PROFESSIONALE	19500		X
213	20/04/2016	ZELNOVA	KILL PAFF	6703		X
214	20/04/2016	ZELNOVA	PYTETRIN L PLUS	18424		X
215	20/04/2016	STENAGO	OUT SALVIETTE INSETTOREPELLENTE	20140		X
216	20/04/2016	VEBI	AEDEX OPEN AIR	20203		X
217	20/04/2016	VEBI	MUSCA BLU	19550		X
218	20/04/2016	VEBI	CY10	19920		X
219	20/04/2016	VEBI	DURACID	14573		X
220	26/04/2016	BLEU LINE	PIRETROX PU	20017		X
221	26/04/2016	DEFIR	CETRISAN	17021		X
222	26/04/2016	DEFIR	CETRISAN E.C.	17492		X
223	26/04/2016	DEFIR	CETRIDERM CON TRICLOSAN	18679		X
224	26/04/2016	DEFIR	PANSEPTIL	14580		X
225	26/04/2016	DEFIR	TRISEPTIL	14100		X
226	26/04/2016	DEFIR	DEFEND	19249		X
227	27/04/2016	BLEU LINE	FREEDOM P.U. 15/15	18933		X
228	27/04/2016	BLEU LINE	NURELLE 56 E.C.	12688		X
229	03/05/2016	KEMIKA	SANOCIT CX3C	18852		X
230	03/05/2016	STERIS	VAPROX 59 HYDROGEN PEROXIDE	20219	X	
231	03/05/2016	ORMA	MASTERCID EC	18414		X
232	03/05/2016	MAZZONI MARIO EREDI	TIMPEST ANTITARLO	18744		X
233	03/05/2016	J.F. AMONN	AQUA LIGNEX	18994		X
234	03/05/2016	J.F. AMONN	LIGNEX DEFEND	18556		X

235	05/05/2016	ECOLAB	AMUCHINA PROFESSIONAL	15741		X
236	05/05/2016	ECOLAB	CITROCLOREX 2%	19116		X
237	05/05/2016	ECOLAB	CITROCLOREX 2% RED	19442		X
238	05/05/2016	ECOLAB	CITROMED SOAP	14623		X
239	05/05/2016	ECOLAB	DEGERM SOAP	12424		X
240	05/05/2016	ECOLAB	DEMPOL	15213		X
241	05/05/2016	ECOLAB	ESOFENOL 60	15437		X
242	05/05/2016	ECOLAB	ESOFORM 92	16145		X
243	05/05/2016	ECOLAB	ESOFORM ALCOLICO BRUNO	15212		X
244	05/05/2016	ECOLAB	ESOFORM MANI CUTE	16354		X
245	05/05/2016	ECOLAB	ESOSAN CASA	14155		X
246	05/05/2016	ECOLAB	ESOSAN GEL MANI	18788		X
247	05/05/2016	ECOLAB	ESOSAN MULTIUSO EXTRA	15142		X
248	05/05/2016	ECOLAB	ESOSAN PRONTO	16635		X
249	05/05/2016	ECOLAB	ESOSAN SOAP	14769		X
250	05/05/2016	ECOLAB	HYGESAN PROFESSIONAL PLUS	14089		X
251	05/05/2016	ECOLAB	MEDIC'S FAZZOLETTI	15427		X
252	05/05/2016	ECOLAB	MEDIC'S	13073		X
253	05/05/2016	ECOLAB	NEO ESOFORMOLO	1148		X
254	05/05/2016	ECOLAB	SANAFORM	6115		X
255	05/05/2016	ECOLAB	SICURA 3 MEDICAL FAZZOLETTO	19246		X
256	05/05/2016	ECOLAB	TEN QUAT	11451		X
257	05/05/2016	COPYR	AEROSOL DELTAMETRINA STRISCIANTI	19759		X
258	05/05/2016	COPYR	KENYASAFE EXTRA	16477		X
259	05/05/2016	COPYR	KENYATOX SAFE	15287		X
260	05/05/2016	COPYR	KENYATRIN SAFE	16255		X
261	05/05/2016	COPYR	KILL PAFF ELECTRIC	19477		X
262	05/05/2016	COPYR	PERTRIN AEROSOL	19333		X
263	05/05/2016	COPYR	PLURISAN	5226		X
264	05/05/2016	COPYR	PYMIST	19506		X
265	05/05/2016	COPYR	PYREMATIC	18639		X
266	05/05/2016	COPYR	RAPID KILL	19700		X
267	05/05/2016	COPYR	SARFLY	18752		X
268	05/05/2016	BLEU LINE	DEADYNA	17674		X
269	05/05/2016	ARTSANA	CHICCO ANTIZANZARA SALVIETTE	20118		X
270	04/05/2016	MAZZONI MARIO EREDI	TIMPEST ANTITARLO	18744		X
271	06/05/2016	ICEFOR	DISINFETTANTE PER SUPERFICI PRONTO ALL'USO	19574		X
272	06/05/2016	PHARMAMILLENNIUM	ZANZOFF	18480		X
273	11/05/2016	SUMITOMO	PESGUARD GEL	20220	X	
274	11/05/2016	KOLLANT	FOVAL CE	19088		X
275	11/05/2016	EMMEGI	PRATIC FAMILY ADDITIVO DISINFETTANTE	20221	X	
276	11/05/2016	NEX MEDICAL	NEXCLOREX 2% PREP	20033		X
277	11/05/2016	BLEU LINE	PERMOFEN FORTE	15384		X
278	16/05/2016	ANIOS	ASEPTANIOS AD	20222	X	
279	12/05/2016	INDUSTRIAL CHIMICA	CITR 12 % SP	20190		X
280	12/05/2016	BLEU LINE	ICISTERJL	9480		X
281	12/05/2016	MONDIAL	CAPTOSIL	19090		X
282	12/05/2016	INDIA	AMPLAT	14306		X
283	18/05/2016	ANTEC	HYPEROX	19402		X
284	18/05/2016	ANTEC	VIRKON S	15973		X
285	18/05/2013	ANTEC	RELY+ON VIRKON	16765		X

286	18/05/2016	VEBI	FLOH CUCCE ED AMBIENTI	20209		X
287	18/05/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	DEVICE SC 15	19033		X
288	23/05/2016	RECKITT BENCKISER	VANISH OXI ACTION EXTRA	19634		X
289	18/05/2016	INDUSTRIALCHIMICA	CITR OUT 12% RO	20192		X
290	06/06/2016	DIVERSEY	DRACLOR X 36	12699		X
291	06/06/2016	COSWELL	ZAZ INSETTO ACARO REPELLENTE	20223	X	
292	06/06/2016	BLEU LINE	NURELLE 56 E.C.	12688		X
293	06/06/2016	NUOVA FARMEC	BENZASCRUB	41		X
294	06/06/2016	PANDA	IUP 30 RTU	20115		X
295	07/06/2016	NEUDORFF	NATURKRAFT SPRAY PER INSETTI STRISCIANTI	20224	X	
296	07/06/2016	NEUDORFF	NATURKRAFT SPRAY PER INSETTI VOLANTI	20225	X	
297	07/06/2016	NEUDORFF	NATURKRAFT FORMICHE PRONTO USO	20226	X	
298	07/06/2016	NEUDORFF	NATRIA GRANULI ANTI FORMICHE	20227	X	
299	07/06/2016	KWIZDA	PRA 0,4 MC	20228	X	
300	08/06/2016	GERMO	GERMOFORM	18680		X
301	08/06/2016	BIOCHIMICA	BIOFORM PLUS DISINFETTANTE	19606		X
302	08/06/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	EXIT WP	19348		X
303	20/06/2016	BERGEN	FULMINE COILS	20182		X
304	20/06/2016	BERGEN	FULMINE MAT	20110		X
305	20/06/2016	ELANCO EUROPE	NEPOREX 2 WDG	14566		X
306	20/06/2016	ELANCO EUROPE	AGITA 10 WG	19544		X
307	20/06/2016	DEISA EBANO	ZZS35	20171		X
308	20/06/2016	ZAPI	KELT GEL ULTRA	20233	X	
309	20/06/2016	VEBI	DURAFAST POLVERE	20232	X	
310	20/0672016	VEBI	NEVER INSECT	20231	X	
311	20/06/2016	BARCHEMICALS	BICLOR 56	20230	X	
312	20/06/2016	ECOLAB	ASTRI UC	20229	X	
313	21/06/2016	VEBI	DURACID MICROGRANULI	19847		X
314	01/07/2016	GIOCHEMICA SRL	BACTISINE SPRAY	18972		X
315	01/07/2016	KEMIKA	SANNY SUPER C	18241		X
316	01/07/2016	COSWELL	SPRAY REPELLENTE EXTRA	20234	X	
317	01/07/2016	ZETA FARMACEUTICI	LENIL SENSITIVE	20335	X	
318	01/07/2016	COSWELL	Z-PROTECTION SPRAY	20236	X	
319	01/07/2016	ACTIVA	ALONTAN JUNIOR	20237	X	
320	07/07/2016	POLIFARMA	OTTOCID PLUS	20238	X	
321	07/07/2016	BAYER CROPSCIENCE	MAXFORCE PLATIN	20088		X
322	15/07/2016	ICF	DIDECID	19186		X
323	15/07/2016	NOVAPHARM SRL	BACTICYD SPRAY	19207		X
324	15/07/2016	NOVAPHARM SRL	HYGIEN SPRAY PROFESSIONAL	13231		X
325	15/07/2016	NOVAPHARM SRL	HYGIEN ACTIVE FOAM	19677		X
326	15/07/2016	MONDIAL	MED PRONTO	18608		X
327	15/07/2016	MONDIAL	MED INCOLORE	19063		X
328	15/07/2016	SOL.BAT	EUSTERAL 9	9734		X
329	15/07/2016	SOL.BAT	EUSTERAL FORMIO CASA	13469		X
330	15/07/2016	ARTSANA	CHICCO ANTI-ZANZARA zzzNO SPRAY	20239	X	
331	15/07/2016	ARTSANA	CHICCO ANTI-ZANZARA zzzNO ROLL ON	20240	X	
332	15/07/2016	ARTSANA	CHICCO ANTI-ZANZARA zzzNO GEL	20241	X	
333	15/07/2016	JOHNSON ITALY	AUTAN STICK	17333		X
334	21/07/2016	DELAVAL	DELAVAL PRIMA	19639		X
335	21/07/2016	L.C.S.	MAT ETOC 001	19595		X
336	21/07/2016	L.C.S.	LIQUID MAT	19681		X

337	21/07/2016	DIVERSEY	TEGO 2000VT25	17191		X
338	21/07/2016	REGULATORY PHARMA	ANTI-BRUMM VERDE	19808		X
339	09/08/2016	AMUCHINA	AMUCHINA ADDITIVO DISINFETTANTE POLVERE	19061		X
340	09/08/2016	RECKITT BENCKISER	VANISH OXI ACTION EXTRA HYGIENE	19634		X
341	09/08/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	DEVICE G 4	19752		X
342	09/08/2016	KWIZDA	DOBOL 2:1 RTU	19977		X
343	09/08/2016	PHARMAC ITALIA	ZARAZAN	20242	X	
344	09/08/2016	ACTIVA	PIC FREE	20243	X	
345	16/08/2016	VEBI	DURACID RTU	20244	X	
346	10/08/2016	GD PHARM	BACTICYD FAOM	19739		X
347	17/08/2016	DEISA EBANO	ZZS35	20171		X
348	17/08/2016	DEISA EBANO	ZZM35	20206		X
349	13/09/2016	VEBI	DURACID 10	20245	X	
350	13/09/2016	DEISA EBANO	ZIG ZAG MAGNA TELA	18729		X
351	13/09/2016	GUABER	SPRAY ANTIPUNTURA C	19562		X
352	13/09/2016	ACTIVA	LARVICOL COMPRESSE	20101		X
353	13/09/2016	VEBI	AEDEX	19676		X
354	13/09/2016	VEBI	METOPRENE 0,5	19674		X
355	13/09/2016	ACTIVA	LARVICOL COMPRESSE	20101		X
356	13/09/2016	DIVERSEY	SUMA TAB D4 TAB	18827		X
357	13/09/2016	PHARMA TRADE COMPANY	PHARMAFORM TSC	17428		X
358	20/09/2016	ECOLAB	PUREHAND EL 85 IT	14623		X
359	20/09/2016	ZOBELE	LAMPO PIASTRINE ANTIZANZARA	19182		X
360	28/09/2016	HENKEL	BREF BRILLANTE BAGNO	19032		X
361	28/09/2016	BABOLNA	BIOPREN 4 GR	20246	X	
362	28/09/2016	HENKEL	SMART ON	20247	X	
363	29/09/2016	GUABER	VAPE OPEN AIR	7420		X
364	11/10/2016	REA	TERAMIT	14019		X
365	11/10/2016	COPYR	SPRIN	18124		X
366	11/10/2016	COPYR	QUICK KILL	19455		X
367	13/10/2016	GUABER	VAPE DERM ZERO	19562		X
368	14/10/2016	GUABER	SALVIETTE ANTIPUNTURA C	19571		X
369	14/10/2016	GUABER	LOZIONE ANTIPUNTURA C	19561		X
370	14/10/2016	HENKEL	SPRAY MULTINSETTO STOP	20248	X	
371	14/10/2016	ARTSANA	CHICCO ANTIZANZARA DOPOSOLE	20249	X	
372	14/10/2016	GUABER	PIASTRINA VERDESSENZA	20250	X	
373	14/10/2016	INDIA	PULNEX	14829		X
374	14/10/2016	CT LA FENICE	TAYFORM	8071		X
375	19/10/2016	KWIZDA	DOBOL GEL PRO	19429		X
376	19/10/2016	MONDIAL	MED INCOLORE	19063		X
377	19/10/2016	MONDIAL	MED PRONTO	18608		X
378	19/10/2016	BLEU LINE	NURELLE 56 EC	12688		X
379	19/10/2016	ADAMA ITALIA	FOVAL GEL FORMICHE	19545		X
380	19/10/2016	KWIZDA	WINDOW STIKERS AND STRIPS	19375		X
381	20/10/2016	KWIZDA	AMP 1 RB	19478		X
382	20/10/2016	KWIZDA	AMP 10 RB	19683		X
383	26/10/2016	GUGLIELMO PEARSON	CREOLINA PRONTO USO	20094		X
384	26/10/2016	COPYR	ZZ KILL	19367		X
385	26/10/2016	ZAPI	KURTAN	19461		X
386	20/10/2016	ADAMA ITALIA	FOVAL GEL FORMICHE	19545		X
387	04/11/2016	VEBI	MIRMEX GR	20251	X	

388	04/11/2016	SHERWIN WILLIAMS ITALY	KK2120	19153		X
389	04/11/2016	CLEPRIN	GENSOL V	15127		X
390	04/11/2016	CLEPRIN	KIMOSAN	15467		X
391	04/11/2016	SHERWIN WILLIAMS ITALY	XE0197	19152		X
392	07/11/2016	INDIA	AQUASECT	19991		X
393	09/11/2016	VEBI	DRAKER 10.2	19380		X
394	09/11/2016	CT LA FENICE	KATIOSTERIL	8721		X
395	09/11/2016	CT LA FENICE	METASTERIL	5271		X
396	09/11/2016	CT LA FENICE	TAYFORM	8071		X
397	09/11/2016	CT LA FENICE	TAY PIU'	19470		X
398	09/11/2016	CT LA FENICE	TAY STOVIGLIE	19457		X
399	09/11/2016	CT LA FENICE	TAY BAGNO	19460		X
400	09/11/2016	CT LA FENICE	TAY GEN	19486		X
401	09/11/2016	CT LA FENICE	TAY BUCATO	19458		X
402	09/11/2016	CT LA FENICE	TAY PIU'	19470		X
403	09/11/2016	NUOVA FARMEC	DERMOSEPT	14831		X
404	14/11/2016	GAT	BOMBEX FARUMY	20253	X	
405	14/11/2016	IRCA	PREMAM PL1	20252	X	
406	14/11/2016	SC JOHNSON ITALY	RAID LIQUIDO	19331		X
407	14/11/2016	BASF	FENDONA 15 SC	18409		X
408	16/11/2016	INDIA	PULCINEX	19720		X
409	16/11/2016	INDIA	CYPERBASE	19555		X
410	17/11/2016	PHARMATEK	IODIOPHARM	20006		X
411	22/11/2016	DEISA EBANO	TOP MOSCHE E ZANZARE	20254	X	
412	22/11/2016	GERMO	GLISS	19372		X
413	22/11/2016	LBI	CHLOR POOL 56	20255	X	
414	22/11/2016	LBI	CHLOR POOL COMPRESSE	20256	X	
415	22/11/2016	REA	ANTAX	20257	X	
416	22/11/2016	VEBI	DURACID POLVERE	19375		X
417	23/11/2016	ACTIVA	VESPA ONE	20024		X
418	23/11/2016	ACTIVA	ACTI ZANZA SPRAY	19360		X
419	23/11/2016	PHARMAC ITALIA	ZARAZAN	20242		X
420	02/12/2016	LBI	CHLOR POOL 90	20258	X	
421	30/11/2016	PIETRASANTA PHARMA	ALONTAN JUNIOR	20237		X
422	02/12/2016	ZAPI	DARTEX	19431		X
423	02/12/2016	ARYSTA LIFESCIENCE	EXIT DUST	19590		X
424	02/12/2016	PESTNET INTERNATIONAL	S NIDO	19770		X
425	02/12/2016	ZAPI	RING SPRAY BARRIERA	19828		X
426	02/12/2106	ZAPI	NEOPERKIL	14762		X
427	02/12/2016	IGO	ANTITARME FOGLIETTI TFT 001	19018		X
428	02/12/2016	ARTSANA	CHICCO ANTIZANZARA DOPOSOLE	20249		X
429	09/12/2016	INDIA	ETOFENASE	19958		X
430	09/12/2016	BOLTON MANITOBA	CITROSIL HOME PROTECTION BAGNO DISINFETTANTE	20259	X	
431	09/12/2016	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE PERSONA LATTE ANTIPUNTURA	19581		X
432	09/12/2016	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE PERSONA LOZIONE ANTIPUNTURA	19582		X
433	09/12/2016	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE PERSONA ROLL ON ANTIPUNTURA	19184		X
434	09/12/2016	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE SPRAY INSETTOREPELLENTE	19686		X
435	09/12/2016	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE PERSONA SALVIETTE ANTIPUNTURA	19766		X
436	13/12/2016	BERGEN	FULMINE LIQUID	20261	X	
437	13/12/2016	NUOVA FARMEC	NEOXIDINA MANI	16594		X
438	13/12/2016	GUABER	PIASTRINA FA EXTRA	20183		X
439	13/12/2016	DEISA EBANO	TOP MOSCHE E ZANZARE	20254		X
440	13/12/2016	NEX MEDICAL	IODOCID 10	18741		X
441	13/12/2016	DIVERSEY	ACTICLOR PLUS	20260	X	
442	14/12/2016	ECOLKEM	PRO XYLOS	18720		X
443	13/12/2016	NOVAPHARM SRL	HYGIEN ACTIVE FOAM	19677		X
444	20/12/2016	99 TECHNOLOGIES	99B	20068		X

17A00676

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 18 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 30 novembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000263/BIO-L-44 dell'11 gennaio 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 18 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB in data 30 novembre 2016, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2016, in misura pari a € 110,29 pro-capite.

17A00672

Approvazione della delibera n. 80/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 22 settembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0016295/MED-L-98 del 22 dicembre 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 80/2016 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 22 settembre 2016, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2017, in misura pari a € 57.00 pro-capite.

17A00673

Approvazione della delibera n. 69/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 29 settembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0016222/PSIC-L-78 del 21 dicembre 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 69/16 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAP in data 29 settembre 2016, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2016, in misura pari a € 135.00 pro-capite.

17A00674

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Richiesta di registrazione della indicazione geografica della «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara».

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 maggio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010) riguardante «Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose», si comunica che l'Associazione produttori «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara» ha presentato istanza di registrazione dell'indicazione geografica «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara», con nota del 14 novembre 2016, di cui alla scheda tecnica allegata.

Le eventuali opposizioni motivate alla registrazione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dai soggetti controinteressati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, come disposto dall'art. 6, comma 3, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010.

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA «RATAFIA CIOCIARA» O «RATTAFIA CIOCIARA»

1. DENOMINAZIONE DELLA BEVANDA SPIRITOSA CON INDICAZIONE GEOGRAFICA: «RATAFIA CIOCIARA» O «RATTAFIA CIOCIARA».

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Liquore

2. DESCRIZIONE DELLA BEVANDA SPIRITOSA.

a) *Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto:*

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: intenso, caratteristico di visciole o amarene, frutti di bosco e/o mandorla;

sapore: aromatico, gradevole e persistente tipico del frutto di visciole o amarene e/o mandorla.

b) *Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene.*

La denominazione «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara» è esclusivamente riservata alla bevanda spiritosa ottenuta dall'infusione idroalcolica di visciole o amarene (*Prunus Cerasus spp*) e vino atto a divenire Cesanese del Piglio DOCG o Atina DOC Cabernet, elaborata in impianti ubicati nella provincia di Frosinone.

Le caratteristiche specifiche della «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara» sono:

titolo alcolometrico volumico: minimo 17% vol.;

è aromatizzata esclusivamente con aromi, succhi o infusi naturali di visciole o amarene e/o spezie (cannella, vaniglia, chiodi di garofano, mandorla amara).

c) *Zona geografica interessata.*

La «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara» deve essere elaborata ed imbottigliata nel territorio della provincia di Frosinone.

d) *Metodo di produzione della bevanda spiritosa.*

Le visciole o amarene, dopo essere state lavate, vengono poste in infusione in contenitori di acciaio con vino rosso atto a divenire Cesanese del Piglio DOCG o Atina DOC Cabernet nel rapporto variabile tra 0,5-1 kg: 1 l.

La fermentazione ha una durata minima di 30 giorni se si usano dei contenitori termici in grado di mantenere la temperatura a 28 °C ± 2 ed almeno quaranta giorni per la fermentazione naturale «al sole»; ovvero fino a quando le visciole si depositano sul fondo del contenitore.

L'infuso viene separato dal precipitato per filtrazione; il precipitato può essere sottoposto a spremitura. A questo punto il semilavorato liquido viene microfiltrato automaticamente per ottenere un prodotto limpido al quale aggiungere zucchero extrafino nella proporzione variabile tra 1 l: 0,25-0,5 kg. Successivamente si aggiunge alcool puro per raggiungere la gradazione minima indicata al punto 3 *b)*.

In alternativa le visciole o amarene, sempre dopo essere state lavate, possono essere messe in infusione in una miscela di alcol idrato alla gradazione minima di 22° nel rapporto di grammi 500 di frutti per ogni litro di miscela idroalcolica tanto da attuare un processo di osmosi atto ad ottenere un tipico estratto del frutto dal colore rosso scuro e dal classico gusto di Visciola e/o Amarena. Successivamente questo infuso viene miscelato con vino atto a divenire Cesanese del Piglio DOCG o Atina DOC Cabernet (sciroppo di zucchero, alcool) in rapporto variabile tra infuso e vino 1 a 2.

È ammessa l'aggiunta esclusiva di aromi, succhi o infusi naturali di visciole o amarene in percentuale massima del 25% del prodotto e/o l'aromatizzazione di spezie (cannella, vaniglia, chiodi di garofano, mandorla amara) non superiore al 5% del prodotto.

La «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara» può essere lasciata maturare in contenitori di acciaio per un periodo compreso tra 40-180 giorni.

La «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara» lasciata invecchiare in botti di legno per almeno 6 mesi può fregiarsi della menzione «Riserva».

L'immissione al consumo deve avvenire in bottiglie di capacità nominale di: 0,20 - 0,375 - 0,50 - 0,70 - 0,75 l - 1,5 l.

e) *Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica.*

Informazioni sulla zona geografica o sull'origine rilevanti per il legame. Le specie vegetale *Prunus Cerasus spp* è diffusa in Europa fin dall'antichità e si adatta facilmente al clima temperato delle regioni del centro Italia; ama terreni ben drenati e fertili. Non tollera la pioggia durante le fasi di raccolta in quanto i frutti tendono a spaccarsi. Tra le principali regioni italiane in cui si diffonde spicca il Lazio — nella cosiddetta contea di Alvito, feudo del Regno di Napoli, nel cuore della Terra di Lavoro che interessava alcuni Comuni nella Valle di Comino quali Alvito, San Donato Val Comino, Settefrati, Picinisco, Atina, Belmonte, Vicalvi, Posta e Campoli — dove, soprattutto grazie alle specifiche condizioni pedoclimatiche, riesce ad avere rese produttive significative oltre che di estrema qualità.

La *Prunus Cerasus spp*, come in generale tutta la frutta fresca, ha delle spiccate capacità nutritive e terapeutiche, nella fattispecie è ricca di vitamine A e C che contribuiscono al buon funzionamento delle difese immunitarie; contiene inoltre acido folico, calcio, potassio, magnesio, fosforo e flavonoidi, sostanze importanti per la lotta ai radicali liberi; è depurativa, disintossicante, diuretica e antireumatica.

Probabilmente queste sono le principali motivazione per cui nel territorio in questione, la «Ciociaria», la specie ha sempre goduto del rispetto degli esperti che già da tempi remoti, anche prima della I guerra mondiale, in assenza di medicinali, erano soliti somministrare il succo estratto, denominato Ratafia o Rattafia a bambini ed anziani ciociari, come antisettico e come fonte di vitamine e zuccheri.

Usato come digestivo e come rimedio per vari disturbi fisici si racconta che al tempo «della spagnola», la pandemia influenzale che fra il 1918 e il 1919 si diffuse in quasi tutta l'Europa, chi avesse assunto questo liquore si sarebbe salvato dalla malattia. Nello scritto a cura di Lucia Zirizzotti «gli antichi Sapori della Cucine Lepina», l'autore ricorda come le nonne ciociare, non avendo a disposizione medicinali in grado di rimediare al Tifo, scoppiato prima della prima guerra mondiale, somministrassero la Rattafia, liquore tipico della Ciociaria anche ai bambini come fonte di vitamine. Le nonne preparavano il liquore nelle dame di coccio dove ponevano visciole ricoperte di vino rosso e li tenevano al sole per quaranta giorni, prima di condire l'infuso con alcol e zucchero.

La tradizione popolare vuole farne risalire l'origine del prodotto molto più indietro nel tempo, all'epoca di ambasciatori e regnanti che, discutendo solitamente sia di pace che di guerre intorno a tavole imbandite, erano soliti suggellare gli accordi brindando con questa gustosa bevanda ed esclamando: «Pax Rata Fiat» da cui deriverebbe il nome. Nelle famiglie ciociare la stessa tradizione ha avuto seguito nelle contrattazioni matrimoniali tra i genitori dei ragazzi che si apprestavano alle nozze.

Degne di nota sono alcune considerazioni storiche ancora più antiche che fanno risalire ai tempi della Res Publica romana almeno 100 anni prima della nascita di Cristo, la presenza di Visciole in Val Comino. Ai tempi in cui Lucullo partì per la Bitinia, il Ponto e l'Armenia nella battaglia contro Mitridate, egli incappò in frutti rossi e selvatici che crescevano sugli alberi, diversi dalle ciliegie. Tornato a Roma Lucullo perde il suo ruolo politico e decide di abbandonare la scena politica per dedicarsi al cibo e ai banchetti. È in questo periodo che pianta alberi di *Prunus* e dà avvio alla produzione locale. È narrata già nel tomo I de «Il ducato di Alvito nell'età di Gallio», la presenza di visciole nelle mense locali. Nella citazione relativa a «l'ultimo di credenza» si legge: «neve di latte (meringhe) con zucchero, cedri conti, mostacciuoli, ciambelle di monache, pasticcetti al miele, visciole in gelo [...]».

Probabilmente sono queste le ragioni storiche per cui sono così numerosi gli opifici nel territorio provinciale, fatto questo che rende testimonianza del legame tra questo prodotto e il territorio ciociaro. Secondo «Gente di Ciociaria — concetto territoriale, condizioni economiche e sociali, migrazioni, religiosità, credenze popolari, balie e modelle», testo di Ugo Iannazzi e Eugenio Maria Beranger, è citata la Ratafia tra le bevande gradevoli che i ciociari potevano concedere essendo i loro frutti presenti sui terreni dei contadini; inoltre il testo cita che «nella seconda metà dell'800 sono attestate distillerie di acquavite ad Alatri, Arnara, Ceccano, Frosinone, Pofi, Ripi, Strangolagalli, Torrice, Veroli e Villa Santo Stefano, […]. Distillerie con «lambicchi di capacità inferiore a 10 ettolittri» sono ricordati nel 1883 ad Anagni, Frosinone (2) Ripi, (2) e Serrone […].» Non è un caso che molti produttori locali abbiano prodotto la «Ratafia» o «Rattafia» anche per ristoratori di altre province e regioni come attestano numerose etichette del passato tra cui la «Ratafia di Fumone», comune in provincia di Frosinone, prodotta da un noto opificio ciociaro.

Gli opifici locali, convinti del valore storico del prodotto — che lo ha portato all'inscrizione nell'elenco dei prodotti tradizionali della Regione Lazio — e della sua bontà, da diverso tempo etichettano in proprio la «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara» presentandola ai consumatori che sempre di più mostrano di apprezzarla.

Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa attribuibili alla zona geografica. Dalla felice unione di sole, vino Cesanese del Piglio DOCG o Atina DOC Cabernet e visciole nasce la «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara». A questi semplici ingredienti di base col tempo si aggiungono l'alcool e lo zucchero che ne aumentano il tenore alcolico fino ad arrivare alla ricetta ancora oggi diffusa e tramandata di generazione in generazione che risale agli inizi del '900.

Interessante la citazione in «L'economia agraria e l'agricoltura nel circondario di Frosinone» stampato a Veroli nel 1907 dal dott. G. Del Nero della Scuola superiore di agraria in Portici che cita testualmente: «in qualche terreno si coltiva anche il visciolo, che dà ciliege selvatiche, con cui si preparano conserve ed un liquore speciale, di graditissimo sapore, che chiamasi rattafia».

Una ricetta di fine Ottocento scritta a mano dalla signora Maria Coletti Sipari è oggi conservata nell'archivio privato Buriani di San Donato Val di Comino (Frosinone), paese natale della donna. Si legge: «Amarene chilo uno, vino rosso buono litro uno, spirito un quarto, zucchero un quarto: aromi: cannella e pezzetti di noce moscata. L'infuso si mette per quaranta giorni al sole, poi le amarene si pressano al torchietto e si fa il liquore».

Molto significativa la notazione «vino rosso buono» come elemento inequivocabilmente correlabile al territorio e alle sue più tipiche produzioni; è infatti indubbio che la signora Coletti Sipari facesse riferimento a eccellenze vinicole locali riconducibili al vino Cesanese del Piglio (riconosciuto DOC fin dal 1973 - decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 — e da ultimo grazie alla sua reputazione nazionale ed internazionale è stato riconosciuto con la massima qualificazione della DOCG — decreto ministeriale 1° agosto 2008) e al vino Atina Cabernet (approvato con decreto ministeriale 26 aprile 1999 e modificato con decreto ministeriale 2 agosto 2011).

La storia del prodotto Ratafia o Rattafia, come risultato della lavorazione di visciole e/o amarene con vino, è dunque fatta dal connubio di due referenze locali: la materia prima visciole/amarene (*Prunus cerasus spp*) e i vini che ne esaltano il gusto in questa pregiata comunione.

Le millenarie storie vitivinicole riferite alla terra del «Piglio» e alla terra dell'antica «Sannita», dai Romani, al medioevo, fino ai giorni nostri è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del «Cesanese del Piglio» e dell'eccellenza di «Atina».

La «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara» è un prodotto dal quale la gastronomia Ciociara non può prescindere, come dimostra la sua presenza in numerosi menù e ricettari locali.

f) *Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali.*

La «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara» deve essere etichettata nel rispetto della normativa vigente.

g) *Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura.*

La «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara» lasciata invecchiare in botti di legno per almeno 6 mesi può fregiarsi della menzione «Riserva».

h) *Nome e l'indirizzo del richiedente.*

Associazione Produttori «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara» - viale Roma snc - 03100 Frosinone.

17A00675

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare 20 gennaio 2017, n. 5415, concernente: «Modalità di erogazione delle agevolazioni in favore della nuova imprenditorialità.».

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 gennaio 2017, n. 5415, sono stati stabiliti i termini e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, tramite l'utilizzo di conti correnti vincolati previsti dall'art. 11, comma 7, del regolamento 8 luglio 2015, n. 140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 settembre 2015, n. 206, recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni in favore della nuova imprenditorialità di cui al titolo I, capo 01 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

17A00670

Comunicato relativo al decreto 19 gennaio 2017, recante la graduatoria per l'ammissione all'istruttoria delle domande di agevolazione relative al bando «grandi progetti di ricerca e sviluppo - risorse PON IC».

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese indicato in epigrafe sono state approvate le graduatorie definitive per l'ammissione all'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al decreto ministeriale 1° giugno 2016, recante gli interventi del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile», da realizzarsi nelle regioni meno sviluppate del territorio nazionale.

Le domande presentate nel primo giorno utile di apertura dello sportello, sono riportate nelle graduatorie allegate al decreto, in ordine decrescente in relazione al punteggio alle stesse attribuito relativo all'elemento di valutazione «solidità economico-finanziaria».

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

17A00671

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Avviso per l'individuazione del gestore del Servizio pubblico di emergenza 114

Si rende noto che sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità - P.C.M. (www.pariopportunità.gov.it sezione «Bandi ed Avvisi») è pubblicato il testo integrale del bando.

17A00750

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-026) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100170201

€ 1,00